

CCA
CCA
A

37
0937

BIBLIOTECA

GRAZIA E GIUSTIZIA

CODICE

DI

COMMERCIO

PROCESSI

VERBALI

DELLA

COMMISSIONE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

753

900000

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

D
5753

M 900000937

70

PROCESSI VERBALI
DELLE TORNATE
DELLA
COMMISSIONE SPECIALE

NOMINATA CON R. DECRETO DEL 2 APRILE 1865

AL FINE DI PROPORRE
LE
MODIFICAZIONI DI COORDINAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI
DEL
CODICE DI COMMERCIO

A MEME DELLA LEGGE DI DETTO GIORNO

— 186523423 —

MINISTERO DI GRAZIA E
Biblioteca Centrale G



INVENTARIO
VALORE

45

TORINO
STAMPERIA REALE
1867.

NOTA
relativa ai Processi verbali
DELLA COMMISSIONE
pel
Codice Civile

Processo verbale della
seduta del 20 aprile,
§ III, 1^a e 2^a linea
della pag. 65

12^a linea della stessa
pag. 65

ERRATA

Il proponente osserva che nè
il Codice francese e nem-
meno il Codice austriaco
stabiliscono l'impedimento
ecc.

L'articolo 71 va più oltre del
diritto canonico, non fa-
cendo dipendere ecc.

CORRIGE

Il proponente osserva che il
Codice francese non am-
mette l'impedimento ecc.

L'articolo 71 va più oltre del
diritto canonico e del Co-
dice austriaco, non facendo
dipendere ecc.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare :

1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli.

2. Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863.

3. Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice, e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate.

4. Il Codice della marina mercantile, che costituisce l'allegato A.

5. La legge per l'estensione alle Provincie Toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B.

6. La legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e della

legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C.

7. La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, che costituisce l'allegato D.

8. La legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E.

9. La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'allegato F.

10. La legge per la proprietà letteraria ed artistica, che costituisce l'allegato G.

Art. 2.

Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente, le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

Art. 3.

I Codici civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1° gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti Codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.

Con Reale Decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in vigore le altre leggi indicate nell'art. 1.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con

Decreto Reale una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale che sarà nominata dal Ministro della Giustizia.

Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, nonchè di quella della città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettali criteri.

Sarà pure determinato con Decreto Reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie.

Art. 5.

Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, rimarrà soppresso il Tribunale di terza istanza di Milano.

La Corte di Cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864, n.º 2050, estenderà la sua giurisdizione alle Province di Lombardia anche nelle materie civili.

Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia.

Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze.

Art. 6.

Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione

parlamentare quelle modificazioni che stimerà di introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari, che saranno richieste dalle disposizioni e dall'attuazione delle leggi indicate nell'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

Nota. Le leggi costituenti gli allegati A, B, C, D, E, F, G saranno pubblicate con Decreto Reale ed inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi, fattane la coordinazione a termini dell'art. 2 della presente Legge.

RELAZIONE

A SUA MAESTÀ

FATTA IN ODIERNA

del 2 aprile 1865

~~~~~

*Sire,*

La legge oggi stesso firmata da V. M., conferisce al Governo del Re i necessari poteri a rendere uniforme in tutto il Regno la legislazione civile e penale, non che le istituzioni giudiziarie.

È questo tal carico che i Consiglieri della Corona avrebbero esitato per fermo ad assumersi, se l'interesse nazionale che intimamente si collega con la unificazione legislativa, e la fiducia ad un tempo di trovar sussidio, in questo grave compito, nella dottrina e nel senno di egregi uomini delle varie parti del Regno, non avessero vinto ogni peritanza di fronte a responsabilità così grave.

Poichè, ne' termini della legge in discorso, il Codice civile e quello di procedura civile dovranno andare in osservanza il 1° gennaio 1866, lasciando tuttavia un periodo intermedio di cinque mesi tra la pubblicazione.



e l'attuazione di essi Codici, rendendosi pertanto indispensabile por mano senza indugio al prescritto lavoro di revisione.

A tale intento io mi do l'onore di proporre alla M. V. d'istituire una Commissione di legislazione composta di eminenti personaggi trascelti fra senatori, fra rappresentanti della nazione, fra magistrati, fra gl'insegnanti e fra gli avvocati esercenti. Di tal guisa il Parlamento e la Magistratura, il Foro e la Cattedra verranno recando il loro tributo al compimento di quest'opera altamente nazionale.

Tenuta ragione della gran mole dei lavori da compiere, non che delle angustie del tempo che ne impongono il più celere corso, mi è paruto opportuno dividere la Commissione generale in Commissioni speciali, a ciascuna delle quali si venisse assegnando una particolar materia da esaminare.

Nè vuolsi d'altro canto pretermettere la convenienza di procedere medesimamente ad un lavoro di coordinazione tra le varie parti della legislazione civile e penale, nell'intento di antivenire ogni possibile disaccordo e repugnanza. Di qua la necessità degli indispensabili accordi tra le varie Commissioni speciali rispetto alle materie affini commesse alle loro cure.

La prudenza ed il senno dei Presidenti delle Commissioni speciali avranno a regolare queste reciproche relazioni per guisa che, senza punto intralciarsi e turbarne il regolare andamento, cotale Commissioni possano ordinatamente compiere i loro studi, provvedendo al richiesto coordinamento.

Ho stimato opportuno da ultimo che il mandato da conferire ai componenti le anzidette Commissioni intervenisse in forma solenne, cioè con Reale Decreto, e non già come suolsi d'ordinario, per semplice Decreto

Ministeriale, così richiedendo l'importanza dell'argomento.

Se V. M. sarà per approvare questi miei concetti, degnisi rivestire della sua Reale firma l'unito Decreto.

G. VACCA.

## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

È istituita una Commissione incaricata di proporre le modificazioni necessarie per coordinare, in ciascuna materia, sì nella sostanza che nella forma, le particolari disposizioni dei Codici e delle leggi indicate nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, non che per coordinare tali leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

La stessa Commissione è incaricata pure di proporre le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

Essa avrà infine l'incarico di esaminare e preparare

quelle altre relative disposizioni che il Nostro Guardasigilli crederà opportuno di sottoporle.

#### Art. 2.

La Commissione istituita coll'articolo precedente sarà con Decreto ministeriale divisa in Commissioni speciali, le quali procederanno al compimento del loro incarico, giusta le norme e le istruzioni che loro saranno comunicate dal Ministro della Giustizia.

#### Art. 3.

È presidente della Commissione il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia.

Sono chiamati a far parte della Commissione medesima :

- Il comm. G. B. CASSINIS, presidente della Camera dei deputati, vice-presidente della Commissione ;
- Il comm. professore Giuseppe PISANELLI, deputato, pure vice-presidente della Commissione stessa ;
- Il comm. ARNUFO, senatore del Regno ;
- Il comm. Giacomo ASTENGO, avvocato ;
- Il cav. Gerolamo BOCCARDO, professore di economia politica nell'Università di Genova ;
- Il cav. Filippo BONACCI, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Milano ;
- Il cav. Cesare CABELLA, avvocato ;
- Il comm. Carlo CABORNA, vice-presidente del Senato del Regno, consigliere di Stato ;
- Il conte e comm. Michele di CASTELLAMONTE, procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, reggente temporaneamente la procura generale di Torino ;
- Il comm. Edoardo CASTELLI, primo presidente della Corte d'appello di Casale e senatore del Regno ;

- Il cav. Luigi CASTELLI, ispettore generale delle finanze;
- Il comm. Antonio CAVERI, senatore del Regno;
- Il cav. avvocato Desiderato CHIAVES, deputato;
- Il comm. Luigi CHIESI, consigliere di Stato, senatore del Regno;
- Il comm. Raffaele CONFORTI, vice-presidente della Corte di cassazione di Napoli, deputato;
- Il comm. Filippo CORDOVA, consigliere di Stato, deputato;
- L'avvocato Francesco CRISPI, deputato;
- Il comm. Giovanni DE-FALCO, avvocato generale presso la Corte di cassazione di Napoli;
- Il comm. Domenico DE-FERRARI, procuratore generale, presso la Corte di cassazione di Milano, senatore del Regno;
- Il comm. Gennaro DE-FILIPPO, deputato;
- Il comm. Giovanni DE-FORESTA, primo presidente della Corte d'appello di Bologna, senatore del Regno;
- Il comm. Lorenzo EULA, segretario generale nel Ministero di Grazia e Giustizia;
- Il comm. Filippo GALVAGNO, senatore del Regno;
- Il cav. avv. Celestino GASTALDETTI, professore nell'Università di Torino;
- Il comm. Nicolò GERVASONI, consigliere nella Corte di cassazione di Milano;
- Il cav. Andrea LISSONI, senatore del Regno;
- Il comm. profess. Pasquale Stanislao MANCINI, deputato;
- L'avvocato Adriano MARI, deputato;
- Il comm. Celso MARZUCCHI, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Firenze, senatore del Regno;
- Il comm. Luigi MELEGARI, consigliere di Stato, senatore del Regno;
- Il comm. Giuseppe MIRAGLIA, primo presidente della Corte d'appello di Trani;
- L'avvocato Antonio MOSCA, deputato;

- Il comm. Vincenzo NIUTTA, primo presidente della Corte di cassazione di Napoli, senatore del Regno;
- Il cav. avvocato Giuseppe PANATTONI, deputato;
- Il cav. Errico PESSINA, professore nell'Università di Napoli, deputato;
- Il conte, comm. Alessandro PINELLI, primo presidente nella Corte d'Appello di Genova;
- L'avvocato Giuseppe PIROLI, deputato;
- Il cav. Enrico PRECERUTTI, professore nell'Università di Torino;
- L'avvocato Liborio ROMANO, deputato;
- Il comm. Urbano RATAZZI, deputato;
- Il comm. Francesco RESTELLI, vice-presidente della Camera dei deputati;
- L'avvocato Roberto SAVARESE;
- Il conte, comm. STARA, primo presidente della Corte d'Appello di Torino;
- Il cav. Nicola ROCCO, vice-presidente della Corte d'Appello di Napoli;
- Il comm. Sebastiano TECCHIO, deputato;
- Il cav. Lodovico VISCARDI, vice-presidente della Corte d'Appello di Napoli.

*Faranno parte della Commissione, ed eserciteranno le funzioni di segretari:*

- Il cav. Filippo AMBROSOLI, procuratore del Re, direttore-capo di Divisione al Ministero di Grazia e Giustizia;
- Il comm. avvocato Giuseppe BRUZZO, referendario al consiglio di Stato;
- Il cav. Vincenzo CALENDÀ, consigliere d'appello in missione di direttore-capo di divisione al Ministero di Giustizia;

- Il cav. Carlo CESARINI, avvocato generale nella R. Corte di Lucca ;  
 Il cav. Luigi COVA, primo ufficiale del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano ;  
 Il conte e cav. Adolfo DE-FORESTA, sost. procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino ;  
 Il cav. Luigi GERRA, referendario al Consiglio di Stato ;  
 Il cav. Cesare OLIVA, sost. procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parma ;  
 Il cav. Orazio SPANNA, avvocato collegiato ;  
 Il cav. avvocato Giov. Alessandro VACCARONE, capo-sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia.

L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

## ELENCO

*annesso al Decreto 2 aprile 1865 (art. 1).*

1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli ;
2. Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863 ;

3. Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice, e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate;

4. La legge per l'estensione alle Provincie Toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B;

5. La legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e della legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C;

6. La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, che costituisce l'allegato D;

7. La legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E.

*V. il Ministro Guardasigilli*

G. VACCA.



# PAROLE

DETTE

DAL MINISTRO GUARDASIGILLI

SENATORE

GIUSEPPE VACCA

NELLA PRIMA ADUNANZA

DELLA

COMMISSIONE GENERALE PER LA REVISIONE DEI CODICI

dell'8 aprile 1865

*Sig.ori,*

Comincerò dal ringraziarvi di gran cuore del generoso concorso che vi piace prestarci nell'ardua opera cui ci accingiamo a por mano.

Noi siamo chiamati a tradurre in atto il magnifico concetto della unificazione legislativa. Il Parlamento Nazionale, con felice ardimento, abbracciava la vastità di quel concetto, ne riconosceva le alte e stringenti necessità politiche, ed opportunamente avvisava ai modi più acconci ed efficaci da raggiungerne la pratica attuazione. Quindi è che la discussione parlamentare intorno alle varie parti della legislazione civile e penale onde informavasi il disegno di legge esibito dal Governo del Re, tenendosi nei limiti di una savia e discreta sobrietà, non vi

porge che una rapida escursione nel campo dei sommi principii attinenti alle svariate materie in disame. Nè la scienza giuridica fece difetto sia nel toccare delle questioni più gravi e dei migliori principii da governarne la soluzione, sia nello adombrare i desiderati della scienza pura e le tendenze del civile progresso, come nel porre in rilievo i vizii da emendare, le lacune da colmare, i perfezionamenti da recare ai nuovi Codici. A dir breve codesta discussione parlamentare, che altamente attesta il grave senno e l'amore profondo al compimento della grande idea dell'unità nelle leggi, riesciva ultimamente ad un mandato di fiducia conferito al Ministro Guardasigilli mercè il dettato dell'art. 2° della legge del 2 aprile, concepito nei seguenti termini:

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

« Avrà pure facoltà di fare, con Decreto Reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime ».

Pare a me, o signori, che la lettera lumeggiata dallo spirito del divisato articolo, valga a ben chiarire, senza equivoci e senza ambiguità, e l'indirizzo dei nostri lavori, ed i limiti delle facoltà prescritte al Governo, e la estensione dei doveri che ci stringono, perchè l'opera che abbiain per le mani emerga pari alla grandezza dello scopo, e non indegna dell'antica sapienza civile dei padri nostri.

Riesaminare i Codici e coordinarne le varie parti, insinuandovi eziandio le opportune mutazioni non meno

nella forma estrinseca che nel sostanziale portato delle disposizioni medesime, serbando intatti i principii dirigenti, egli è questo il duplice ufficio che c'incumbe. Chi ben lo intenda avrà a premunirsi, a veder mio, da due opposte tendenze ugualmente pericolose: il far troppo o il troppo poco. Ed invero, se si entrasse nella lubrica via delle radicali innovazioni noi saremmo condotti inconsapevoli a travalicare i limiti del nostro mandato, sostituendo l'arbitrio nostro alla suprema e intrasmissibile autorità legislativa del Parlamento. Questo ci è vietato recisamente dai termini del mentovato art. 2 della legge, nè accadrà che il monito del Parlamento rimanga per noi con poca riverenza osservato.

Ma d'altro canto converrà pure che non si esageri di troppo lo scrupolo e la temenza del fare, dello emendare e del rimutare. Tutto sta nel fare opera che riesca al meglio sì che d'ogni mutazione si possa render ragione perspicua e indisputabile.

A noi non riuscirà malagevole l'opera critica di revisione e di emendazione, perciocchè ci sovrabbondano gli elementi e i temi dei nostri studi. E difatti, la vasta mole dei Codici e dei disegni di legge che ci sta dinanzi è frutto di lunga e paziente preparazione, è il fondo comune di un largo tributo di lumi, di sapienza e di lucubrazioni che ci venne con bella gara dalla Magistratura, dal Foro e dalla Cattedra: se non che la ricchezza stessa e la molteplicità del lavoro di apparecchio, la varietà delle opinioni e dei ragionari che vi si aggruppano intorno torna infallantemente a scapito dell'unità del concetto, della rigorosa applicazione dei principii dell'armonica rispondenza e coesione delle parti. A questi intenti è desiderabile che sia rivolta l'opera di revisione. Ho divisato il metodo più acconcio da seguire, e mi farò ad esporvelo, pronto a far senno delle osservazioni vostre.

La molteplicità e la importanza delle materie attinenti ai diversi ordini di leggi o di codici da sottoporre a revisione, lascia avvertire la convenienza di spartire la Commissione generale in altrettante Commissioni speciali, quante occorrono parti distinte della legislazione civile e penale. Di tal guisa la trattazione delle materie e l'ordine delle discussioni se ne avvantaggiarono non poco.

Ma importa eziandio che a ciascun membro della Commissione generale rimanga indeminuta la facoltà di presentare a qualunque delle Commissioni speciali le proprie osservazioni, provocandone un'apposita discussione: ed importa pure altamente che dove per avventura una qualche grave discussione sorgesse nel seno di taluna delle Commissioni speciali, eccitando disformità di opinioni, quella tal discussione si abbia a reintegrare nel seno della Commissione generale, il che conferirebbe di fermo alla più matura ed autorevole soluzione del punto controverso.

Troveremo nella discussione intervenuta in ambo i rami del Parlamento amplissimo subbietto di esami e di disquisizioni delle Commissioni speciali. Le avvertenze e i suggerimenti che ci porgevano gli onorevoli membri del Parlamento chiameranno la più seria attenzione delle Commissioni, del che io mi assumeva formale obbligo inverso il Parlamento.

Ho stimato inoltre opportuno consiglio il riassumere per iniziativa del Ministro Guardasigilli in una serie di quesiti alcuni punti culminanti da segnalare all'attenzione delle Commissioni. Aspetto, con animo di trarne il miglior partito, le osservazioni e le risposte che incontreranno i miei quesiti.

Qui mi soffermo, perciocchè sarà ufficio dei Presidenti delle singole Commissioni tracciare il miglior metodo pratico di discussione.

Alloraquando i lavori delle speciali Commissioni saranno condotti a compimento, comincerà gravissimo il compito mio; al quale per vero io mi sentirei di gran lunga inferiore se non pigliassi animo e conforto nell'aiuto dei lumi, della dottrina e della civile prudenza dei chiari uomini dei quali mi fu grato invocare il concorso ed ottenerlo.

Voi dunque, o signori, bene intendete come, accettando, per amor della scienza e per nobile senso di patria carità, l'invito ch'io m'ebbi l'onore rivolgervi, consentiste siffattamente a condividere meco la responsabilità morale del più alto mandato che l'autorità del Parlamento nazionale conferisse al Governo del Re: ond'è ch'io tengo a dichiararvi schiettamente che i pareri ed i voti delle Commissioni mi saranno scorta fidata ed autorevole nell'adozione dei migliori divisamenti che avranno a fermare l'animo mio: solo a me riserbando quel tanto di libertà, di giudizio e di scelta, che mi ponga in grado di assumere intera la responsabilità personale dell'ultimo partito che avrò a seguire.

Accingendoci noi con perseverante proposito, e con intenti concordi al compimento di un'opera destinata a rinfiancare e ribadire il gran fatto dell'unità nazionale, avremo anche noi recato l'obolo nostro alla dignità morale e, allo splendore della patria nostra risorgente a nuovi destini.

---



**COMPOSIZIONE**  
**DELLA**  
**COMMISSIONE SPECIALE**  
**PEL CODICE DI COMMERCIO**

---

Con Decreto Ministeriale del 6 aprile 1865 la Commissione di Legislazione istituita col R. Decreto del 2 aprile 1865 per coordinare i Codici e le altre Leggi ivi indicate, fu divisa in altrettante Commissioni speciali.

Taluni dei componenti la Commissione generale non avendo potuto attendere alla medesima, ed essendosi creduto di dover chiamare ancora altre persone a farne parte, ciò che si fece con R. Decreto del 12 dello stesso aprile, alcune di queste furono applicate alla Commissione speciale pel Codice di commercio, di guisa che la medesima si trovò, in modo definitivo, composta come segue:

**PRESIDENTE**

Il Comm. Antonio CAVERI, Professore d'introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto nella Regia Università di Genova, Senatore del Regno;

**VICE-PRESIDENTE**

Il Comm. Nicolò GERVASONI, Consigliere nella Corte di Cassazione di TORINO;

## MEMBRI

- Il Comm. Gerolamo **BOCCARDO**, Professore di economia politica nella R. Università di Genova;
- Il Cav. Cesare **CABELLA**, Professore di Codice civile nella R. Università di Genova;
- Il Cav. Tito **ORSINI**, Professore di diritto civile nella R. Università di Genova;
- Il Comm. Filippo **CORDOVA**, Consigliere di Stato, Deputato;
- Il Cav. Avv. Celestino **GASTALDETTI**, Professore di diritto commerciale nella R. Università di Torino;
- Il Cav. Nicola **ROCCO**, Vice-Presidente della Corte d'Appello di Napoli;
- Il Comm. Tommaso **CORSI**, Avvocato, Deputato;
- Il Cav. **TREZZI**, Avvocato, Deputato;

## MEMBRI SEGRETARI

- Il Comm. Avv. Giuseppe **BRUZZO**, Referendario al Consiglio di Stato;
- Il Cav. Cesare **OLIVA**, Avvocato Collegiato nella Regia Università di Torino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Parma;

## SEGRETARIO AGGIUNTO

- Il Cav. ed Avv. Angelo **CHIAVASSA**, Segretario del Senato del Regno.
-



## VERBALE N° 4

Tornata del 10 aprile 1865

## SOMMARIO.

- 1° *Costituzione della presidenza.*  
2° *Si stabilisce di procedere col sistema dei Relatori.*  
3° *Quesiti ministeriali proposti alla discussione della Commissione.*

Sono presenti i signori :

CABELLA ;  
CAVERI ;  
CORDOVA ;  
GASTALDETTI ;  
GERVASONI ;  
BRUZZO , Segretario ;  
OLIVA , id.  
CHIAVASSA , Segretario aggiunto.

Il Commendatore GERVASONI, Presidente anziano, apre la tornata alle ore nove e mezzo pomeridiane.

1. Si procede all'elezione del Presidente; essa è fatta nella persona del Senatore CAVERI. — Risulta poi nominato Vice-Presidente il Consigliere GERVASONI.

Il Senatore CAVERI, occupato il seggio della Presidenza, rivolge ai suoi colleghi parole di ringraziamento per la pruova di confidenza datagli coi loro suffragi.

Indi discutesi alquanto sul metodo da seguire nello adempiere al mandato affidato alla Commissione speciale, e sulla estensione e natura di esso.

II. È stabilito di procedere col sistema dei *Relatori*, cioè che sia affidato lo studio di una o più parti del Codice di commercio Albertino ad uno o più membri della Commissione con l'incarico di riferire alla medesima le proposte di modificazioni ad esso Codice.

III. Uno dei Segretari dà lettura dei quesiti che il Ministro Guardasigilli presenta all'esame della Commissione.

Essi sono i seguenti:

« I. (Libro IV Tit. I del Codice Albertino). — Il numero secondo dell'art. 4 della legge del 2 aprile 1865 dichiara soppressi gli articoli 665 a 685 del Codice di commercio ora vigente. »

« Evidentemente la particella *a* si appalesa un errore di stampa, epperò surrogata alla particella *e* perchè una tesi contraria trarrebbe all'assurda conseguenza dell'abolizione delle principali regole della competenza commerciale. »

« Ma non sarebbe forse conveniente, data la surrogazione della particella *e*, di estendere l'abolizione ad altri articoli? »

« L'articolo 658 ed altri successivi regolano il modo della *costituzione* dei Tribunali di commercio, la scelta dei Giudici, la durata del loro ufficio, la nomina dei Segretari e dei loro Sostituti, nonchè degli Uscieri. Pare che tutte queste disposizioni potrebbero far parte della legge generale sull'organamento giudiziale. »

« II. L'articolo 670 accorda facoltà alle parti di farsi rappresentare nei giudizi commerciali da chiunque ad esse meglio piaccia (1). È noto che tale disposizione ha fatto luogo a gravi

(1) Art. 670. « Nei Tribunali di Commercio la procedura si fa senza il ministero dei Causidici. Le Parti compariscono personalmente o per mezzo di

inconvenienti e che si dovettero dare provvedimenti per escludere molti da quell'ufficio. Non sarebbe forse utile di porre qualche limite a quella facoltà assoluta? »

« III. (*Leggi delle Due Sicilie, relative agli ordini in derrate*). Non sarebbe opportuno profittare dell'occasione e di estendere la provvida disposizione di dette leggi anche agli ordini in merci? »

« La ragione della legge conforta l'idea di cotesta estensione. »

« IV. (Libro II Tit. I). — L'articolo 208 dispone che i diritti e i privilegi dei creditori e del venditore sulle navi sono estinti ..... allorchè, dopo una vendita volontaria il bastimento ha fatto un viaggio in *mare* (in terra no davvero) sotto il nome ed a rischio dell'acquisitore, senza opposizione dei creditori (1). »

« L'articolo 211 dichiara che la vendita volontaria d'un bastimento in *viaggio* non pregiudica ai creditori del venditore (2). »

« Tali disposizioni hanno presentato e presentano occasione a frequenti quistioni sulla loro applicazione. »

« Per esempio :

« Potrà dirsi che il bastimento abbia fatto un viaggio per aver toccato in due porti diversi dopo la vendita, nel mentre ch'era noleggiato pel viaggio di *andata e ritorno*? »

persona munita di procura speciale. Questa procura, la quale potrà essere data appiè dell'originale o della copia della citazione, sarà presentata al Segretario prima della chiamata della causa, e sarà da esso vidimata senza spesa. »

(1) Art. 208. « I diritti ed i privilegi dei creditori del venditore sulle navi e sui bastimenti sono estinti, oltre ai modi generali di estinzione delle obbligazioni ;

Colla vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

Od allorchè, dopo una vendita volontaria, il bastimento ha fatto un viaggio in mare sotto il nome ed a rischio dell'acquisitore, e senza opposizione per parte dei creditori del venditore. »

(2) Art. 211. « La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore. »

« In conseguenza, non ostante la vendita, il bastimento od il suo prezzo continua ad essere affetto a garanzia di detti creditori, i quali possono eziandio impugnare la vendita per causa di frode. »

« Devesi o non provvedere per migliori spiegazioni in proposito? »

« V. L'articolo 213 dispone che non può procedersi al sequestro del bastimento se non ventiquattro ore dopo l'intimazione di pagare il debito (1). »

« Ma il Capitano può mettere alla vela il bastimento prima che il sequestro possa eseguirsi ed operare al riguardo con frode. »

« In questo caso la rovina del creditore sarà compiuta. »

« Non potrebbe adottarsi un mezzo per ovviare al danno? »

« VI. (*Assicurazioni marittime*). La invenzione dei telegrafi *terrestri* e *sottomarini* rende pericolose tutte le disposizioni contenute nel Codice rispetto alla cognizione possibile dei *sinistri*. »

« Quindi sarà utile di correggere dette disposizioni e surrogarne altre. »

« Ciò deve dirsi compreso nel mandato dato alla Commissione. »

« VII. (*Società commerciali*). L'articolo 58 ammette le *associazioni in partecipazione* (2). »

« L'articolo 59 presenta la definizione di quelle associazioni (3). »

« L'articolo 60 ammette la prova di tali associazioni per libri, per corrispondenza e fin qui va bene: ma accorda facoltà senza limiti al Giudice di ammettere la prova testimoniale (4). »

(1) Art. 213. « Non può procedersi al sequestro, se non ventiquattro ore dopo l'intimazione di pagare. »

(2) Art. 58. « Oltre alle tre specie di società qui sopra enunciate, la legge riconosce le *associazioni commerciali in partecipazione*. »

(3) Art. 59. « Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio speciali e determinate: esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, colle proporzioni d'interesse e colle condizioni convenute tra i partecipanti. »

« Esse non danno azione ai terzi, se non contro quello dei soci col quale hanno contrattato, salvo a questo il regresso verso gli altri soci. »

(4) Art. 60. « Le associazioni in partecipazione possono essere provate colla presentazione dei libri e della corrispondenza, o colla prova testimoniale se il Tribunale giudica che essa possa essere ammessa. »

« Questa disposizione deve ella mantenersi quale sta? L'arbitrio del Giudice dev'essere sconfinato? Non sarebbe prudente di prescrivere almeno quando si tratti di affari di grave importanza la necessità del *principio di prova scritta*? »

« Il commercio dev'essere favorito, ma non deve crearsi un mezzo a facilitazione d'una frode. »

« Le tre società dal Legislatore contemplate (accomandita, anonima, in nome collettivo) sono soggette a formalità provvidenziali e pei *contraenti* e pei *terzi*, qualunque sia per esserne l'importanza, fosse anche minima, e le associazioni in partecipazione dovranno, quanto alla prova essere abbandonate all'arbitrio del Giudice? E ciò ch'è peggio, al detto di qualche testimonio, e così a quella prova che in tutti i Codici medesimi è considerata pur troppo con ragione sospetta e pericolosa? »

« Lo sviluppo del commercio, e questa è fortuna sociale, si avvia vieppiù in ogni giorno. La Marina coi suoi bastimenti, l'unione dei capitali, la formazione della nostra Italia, tutto in una parola fa presagire gigante questo sviluppo. »

« Un solo affare :

« Appalto di strade ferrate per centinaia di milioni ;

» Appalto per forniture all'Esercito di eguale importanza ;

» Coltivazione di miniere ;

» Aperture di canali ecc. »

« Può secondo la legge, essere materia di un'associazione in partecipazione. »

« Ebbene, ritenuta la disposizione della legge qual è, la *mala-fede*, col soccorso di qualche testimonio, può dare un associato allo speculatore nel tempo in cui, cessati i pericoli ed assicurato il lucro, la domanda torna senza dubbio profittevole. »

« E si osservi che gli esempi di questo abuso sono frequenti. »

« Sarebbe non che utile, necessario di limitare almeno la *prova testimoniale* ai soli casi in cui si abbia il *principio di prova per iscritto*? »

La Commissione decide che questi quesiti saranno presi ad esame e risolti secondo che verranno in discussione le materie cui riguardano.

La seduta è levata alle ore undici e mezzo.

*Il Presidente*

ANTONIO CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare Oliva.

## VERBALE N° 2

---

**Tornata del 12 aprile 1865**

---

### SOMMARIO.

- 1° *Discussione sulle modificazioni ad apportarsi al Codice derivanti dalla Legge sui sensali e mediatori. — Si delibera non introdurre nel Codice la parte di detta Legge che riguarda l'organamento del corpo dei mediatori.*  
 2° *Si decide riferirne al Ministro Guardasigilli, e rappresentargli il bisogno di una Legge speciale in proposito per tutto il Regno.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;  
 GERVASONI, Vice-Presidente;  
 CABELLA;  
 GASTALDETTI;  
 BRUZZO, Segretario;  
 OLIVA, id.  
 CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del verbale della tornata precedente.

I. Apresi la discussione sul sistema in genere a tenersi nell'apportare al Codice di commercio le modificazioni derivanti dalla Legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali.

Si osserva che questa legge ha due parti distinte, l'una che riguarda l'organamento del corpo dei mediatori riconosciuti, e le condizioni richieste perchè se ne possa acquistare la qualità, l'altra che provvede intorno agli obblighi, ai diritti, alle prerogative dei medesimi, alla fede dovuta ai loro libri o registri.

La Commissione avvisa doversi inserire nel Codice solo le disposizioni della seconda delle indicate due parti:

1° Perchè i requisiti di ammissibilità ad un dato ufficio sembrano essere materia da trovar sede più conveniente in regolamenti o leggi speciali che in un Codice, potendo facilmente nuove circostanze di tempo o mutamenti di condizioni economiche consigliare il Legislatore a variare i requisiti anzidetti, dovendo invece l'opera della codificazione essere stabile e duratura;

2° Perchè i requisiti di ammissione all'ufficio di mediatore i quali si contengono nella Legge 8 agosto 1854 non sono modificazioni apportate al Codice del 1842. Ora il n° 3 dell'articolo 1° della legge 2 aprile 1865 sulla unificazione legislativa dà facoltà al Governo d'introdurre nel Codice non tutta la nuova legge sui mediatori ma solo le modificazioni che dalla medesima derivino.

II. La Commissione decide in pari tempo di rappresentare al Ministro Guardasigilli i motivi che la guidarono a lasciare fuori del Codice, quasi materia estranea all'economia di esso, l'organico del corpo dei mediatori e le condizioni di ammissibilità, e di richiamare l'attenzione del Governo sulla convenienza di preparare un disegno di legge od un regolamento il quale contenga per tutto il Regno norme uniformi in siffatta materia, acciocchè per questa parte non rimanga incompiuta l'opera unificatrice.

La Commissione procede quindi a dividere fra i suoi Membri lo studio delle varie parti del Codice, e l'incarico di preparare quelle proposte di modificazioni che stanno nella cerchia del proprio mandato.

La seduta è levata alle ore undici.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO - Cesare OLIVA.



## VERBALE N° 3

---

**Tornata del 13 aprile 1865**

---

### SOMMARIO.

- 1° Istruzioni del Ministro Guardasigilli circa il procedimento ed il metodo da tenersi dalle Commissioni speciali per le proposte, le discussioni e i processi verbali.
- 2° Ragioni addotte dal Commendatore CONDOVA della sua assenza dalle sedute della Commissione.
- 3° Continuazione del coordinamento del Codice con la Legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali. — Perchè si sono conservate le disposizioni dell'uno e quelle dell'altra, salvo che fossero ripugnanti. — Ordine serbato nel compilare il relativo titolo.

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;

GERVASONI;

CABELLA;

GASTALDETTI;

BRUZZO, Segretario;

OLIVA, id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura e approvazione del processo verbale della tornata precedente.

I. Si leggono alcune istruzioni che dal Ministro Guardasigilli, Presidente della Commissione generale, si comunicano a ciascuna Commissione speciale circa il procedimento ed il metodo ad osservarsi nelle proposte, nelle discussioni e ne' processi verbali.

Fra tali istruzioni vi è quella ai Segretari di non far mai menzione dei nomi dei Commissari nei processi verbali, salvo dietro loro espressa richiesta, della quale si dovrà far risultare.

II. Il Commendatore CONDOVA scrive che facendo egli parte di giunte parlamentari incaricate della spedizione di urgentissimi affari, non ha potuto per questa grave cagione intervenire alle adunanze della Commissione.

III. Uno dei Commissari, incaricato nella precedente tornata di preparare la compilazione e redazione del titolo sulle Borse di commercio e sugli Agenti di cambio e Sensali, introducendovi le modificazioni derivanti dalla Legge 8 agosto 1854 su' mediatori, presenta compiuto questo lavoro.

Egli riferisce aver creduto di conservare le disposizioni tanto del Codice quanto della Legge del 1854 ov' esse non fossero tra loro incompatibili, poichè dalla lettera di questa apertamente risulta che non si volle sostituire altro titolo a quello esistente nel Codice intorno a siffatta materia, ma solo in parte riformarlo.

Aggiunge aver seguito l'ordine che gli è sembrato logicamente migliore, prima dicendo che cosa siano gli Agenti di cambio e i Sensali riconosciuti pubblici mediatori, poi facendo seguire le disposizioni sui diritti e sulle prerogative di costoro, poi quelle sui loro obblighi e sulla fede dovuta ai loro libri e registri, e finalmente quelle sulle pene che alle trasgressioni da essi commesse son comminate.

La Commissione procede quindi all'esame del Progetto.

La seduta è levata alle ore dodici.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 4

---

**Tornata del 14 aprile 1865**

---

### SOMMARIO.

- 1° *Continuazione del coordinamento del Codice con la Legge 8 agosto 1854.*  
— *Si delibera sopprimere l'art. 26 di essa.*
- 2° *E non collocare nel Codice la disposizione dell'art. 10.*
- 3° *È ridotto a soli 3 anni il divieto, già perpetuo, di reintegrare in ufficio il mediatore interdetto.*
- 4° *Si delibera introdurre nel Codice i principii di libertà cui s'informa la Legge 8 agosto 1854. — Temperamenti che in proposito la Commissione crede opportuni.*
- 5° *Una parte dell'art. 95 del Codice Albertino è collocata nel titolo delle bancherotte.*
- 6° *La Commissione si aggiorna al 26 aprile.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;  
GERVASONI, Vice-Presidente;  
CABELLA;  
GASTALDETTI;  
BRUZZO, Segretario;  
OLIVA, id.

La seduta comincia alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

Si continua l'esame del Progetto preparato da uno dei Commissari, del titolo del Codice di commercio sulle Borse, Agenti di cambio e Sensali, con introdurvi le modificazioni portate dalla Legge 8 agosto 1854 sui pubblici Mediatori riconosciuti.

Fra le varie proposte discusse ed approvate dalla Commissione, si notano principalmente le seguenti:

I. Sopprimere l'art. 26 della Legge 8 agosto 1854 (1).

Esso è sembrato inutile perchè da una parte l'articolo 672 del Codice di commercio annovera espressamente fra gli atti commerciali ogni operazione di senseria (2); dall'altra l'art. 4° dello stesso Codice dichiara commercianti tutti coloro che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale (3). Dunque se i Mediatori pubblici fanno abituale professione degli atti di senseria, che sono atti di commercio, non possono altrimenti considerarsi che come commercianti, e quindi soggetti alla giurisdizione dei tribunali commerciali ed all'arresto personale, senza bisogno di altro testo di legge che ciò dichiari.

II. Non collocare nel Codice la disposizione dell'art. 10 della stessa Legge 8 agosto 1854 (4).

Si è considerato che la cancellazione dal ruolo sia piuttosto che una pena, l'effetto necessario dell'esser mancato nel Mediatore alcuno dei requisiti voluti dalla legge perchè il nome di

(1) Art. 26. L. 8 agosto 1854. « I mediatori riconosciuti sono considerati dalla legge quai negozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri commercianti all'arresto personale ed alla giurisdizione dei Tribunali di commercio. »

(2) Art. 672. « La legge reputa atti di commercio . . . . .

5° Ogni operazione di cambio, di banca e di senseria (art. 2, n° 4 Codice italiano). »

(3) Art. 1 Cod. ital.

(4) Art. 10. L. 8 agosto 1854. « Appartiene pure alla camera di commercio, ed in difetto ai municipii sull'istanza o sul parere della camera sindacale, dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandar cancellare dal ruolo i mediatori che hanno incorsa la perdita d'alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge per essere riconosciuto pubblico mediatore. »

« Dalle relative deliberazioni della camera di commercio e dei municipii il mediatore, a cui odio è stata ordinata la cancellatura, può ricorrere al Ministero, se la deliberazione fu della camera di commercio, ed all'Intendente se fu del municipio. »

lui possa nel ruolo medesimo figurare. Ciò si dimostra anche dal pronunciarsi tali cancellazioni non da' Tribunali ordinari, come le multe, le sospensioni, ecc.; ma dalle Camere di commercio, e dai Municipi. E però la disposizione dell'art. 40 deve trovar luogo non nel Codice, ma nelle leggi o regolamenti speciali, intorno all'organico del corpo dei Mediatori riconosciuti ed alle condizioni di ammissibilità.

III. Ridurre a soli tre anni il divieto di reintegrare in ufficio il Mediatore che ne fosse stato interdetto.

Si è avvisato che la perpetua impossibilità di tale reintegrazione, stabilita nell'art. 47 della legge del 1854, sia pena eccessiva (1).

IV. Introdurre nel Codice di commercio i principii di libertà dell'esercizio della professione di Mediatore che ora si contengono nella Legge 8 agosto 1854, salvi certamente i privilegi, diritti, ed obblighi de' Mediatori riconosciuti.

Si delibera però dalla Commissione che su questo argomento sia richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli, perchè all'uopo con ispeciali provvedimenti o con legge transitoria sieno evitati i danni che un tal principio di libertà potrebbe per avventura apportare a particolari interessi ed a diritti acquisiti nelle Provincie del Regno dove non impera la Legge 8 agosto 1854. E ciò anche sull'esempio della legge medesima, il cui art. 36 dimostra come non si disconobbe in essa il pericolo cui qui si accenna (2).

(1) Art. 17 Legge 8 agosto 1854. « Nium mediatore interdetto dal suo ufficio può venir reintegrato in ufficio o ricollocato sul ruolo (Art. 61 Cod. ital.). »

(2) Art. 36. L. 8 agosto 1854. « I compensi in addietro pattuiti dai mediatori dimissionari in conformità del regolamento della camera di commercio di Torino in data del 3 giugno 1836, o di altra camera di commercio, sono a carico del Governo dal giorno dell'attivazione di questa legge. »

V. Si decide infine di collocare nel titolo *delle bancherotte*, come in sede più propria, quella parte dell'art. 95 del Codice di commercio Albertino, la quale dichiara colpevole di bancarotta semplice il Sensale od Agente di cambio che venga in istato di fallimento (1).

VI. La Commissione, esaurito l'argomento de' Mediatori, si aggiorna al 26 del corrente aprile, per dare tempo ai singoli Commissari di preparare i lavori ad essi rispettivamente affidati.

La seduta è levata alle ore sei.

(1) Art. 95. . . . « Anche in caso di semplice fallimento, l'Agente di cambio o Sensale sarà sottoposto alle pene pronunciate contro il commerciante reo di bancarotta semplice. » (Art. 700 Cod. ital.).

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 5

**Tornata del 26 aprile 1865**

## SOMMARIO.

- 1° *Viene in discussione il titolo delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa.*
- 2° *Esame della questione se debba stabilirsi non essere essenziale alla cambiale ch'essa sia tratta da un luogo sopra un altro.*
- 3° *Si delibera non definire con testo legislativo nè la cambiale, nè la girata.*
- 4° *Si avvisa essere superfluo dichiarare che la cambiale possa esser fatta per atto pubblico.*
- 5° *Si rende più chiaro il testo dell'art. 119.*
- 6° *Sopprimesi l'art. 152.*
- 7° *Si stabilisce potere il girante con espressa riserva sottrarsi alla garanzia solidale.*
- 8° *Si rende quinquennale la prescrizione già triennale di cui parla l'art. 169.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 CORSI ;  
 TREZZI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.  
 CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo antimeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata precedente.

I. Il Commissario incaricato di rivedere il titolo del Codice di commercio delle *lettere di cambio, de' biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa*, e d'introdurvi le modificazioni portate dalla legge 14 aprile 1853, non che le disposizioni sui biglietti ad ordine in derrate da ricavarsi dalle leggi di eccezione per lo Regno delle Due Sicilie, sottopone allo esame della Commissione il lavoro da lui preparato.

II. È esaminata innanzi tutto la quistione se, tenuto conto della tendenza che ha la cambiale ad allontanarsi sempre più dalla sua antica indole e natura, cioè dall'essere il documento del contratto di cambio, per divenire principalmente una ruota del credito e quasi la carta monetata dei commercianti, non sia convenevol cosa mutare radicalmente il sistema del Codice, e stabilire innanzi tutto non essere essenziale alla lettera di cambio che essa sia tratta da un luogo sopra un altro.

Si osserva che spingersi tanto oltre la Commissione non potrebbe senza modificare i principii direttivi che informano la legislazione commerciale sarda, principii i quali la legge 2 aprile 1865 volle rimanessero illesi.

D'altra parte a siffatta riforma forse non è ancora ben preparato il Paese, e ne è prova la Lombardia ove la cambiale tedesca non va scevra da inconvenienti, perchè offre facile allettamento a circondare di forme cambiarie moltissime obbligazioni, per creare il vincolo dell'arresto personale dove questo modo di esecuzione non è dalla legge permesso.

III. È discussa poi la quistione se convenga con testo legislativo definire la lettera di cambio.

Prevale l'opinione contraria a questa innovazione, principalmente perchè sembra ufficio della scienza il definire gli atti, quello del Legislatore il regolarli.

Le moderne legislazioni straniere, in ispecie quelle della Germania, non definirono la cambiale, e l'esempio merita di



essere imitato, perchè le definizioni difficilmente esatte e complete, sogliono essere sorgenti di contestazioni.

Le stesse ragioni persuadono la Commissione a non inserire nel Codice la definizione della girata.

IV. Si pone anche in discussione se convenga dichiarare in legge che la cambiale può essere fatta per atto pubblico.

La Commissione si pronuncia per la negativa; il Codice regola la forma intrinseca, piuttosto che l'estrinseca della lettera di cambio, e il non escludere la facoltà di circondarla delle solennità dell'atto notarile, equivale ad ammetterla.

V. Oltre poi a mutamenti di redazione apportati agli articoli del titolo in esame, si approva che l'articolo 149 (1) spieghi che la lettera di cambio dev'essere sottoscritta dal traente e che si debba in essa indicare il nome e cognome di chi debbe pagare. Ciò rende più esatto e completo il precetto legislativo.

VI. Si delibera che sia soppresso l'art. 152 del Codice di commercio, perchè inutile (2). Se l'azione di antidatare o di posdatare una lettera di cambio, ordine o girata, è accompagnata da dolo e produce altrui un danno, concorrono gli estremi del reato di

(1) Art. 149. « La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro. Essa è datata.

Essa enunzia

La somma da pagarsi;

Il nome di colui che debbe pagare;

Il tempo ed il luogo in cui il pagamento debbe effettuarsi;

Il valore somministrato in moneta, in merci, in conto od in qualunque altra maniera. »

« Essa è all'ordine di un terzo, o all'ordine del traente medesimo. »

« Essa esprime, se è per 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, ecc.; debbono però la 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> ed ulteriori lettere di cambio essere tutte di uno stesso tenore, salva solo la diversa indicazione che debbe farvisi di essere 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, od ulteriore lettera. » (Art. 196 Cod. ital.).

(2) Art. 152. « Chiunque dolosamente antidaterà o posdatterà qualsivoglia lettera di cambio, ordine o girata, sarà sottoposto alla pena del falso. »

falso in una scrittura di commercio, preveduto dall'art. 343 del Codice penale, e però non vi ha bisogno che in altro Codice questo medesimo fatto si contempra, e reprima.

VII. All'art. 153 (1) si aggiunge la disposizione contenuta nell'art. 14 della Legge Cambiaria ora vigente in Lombardia, diretta tal disposizione a permettere al girante di non assumere la garanzia solidale, quando la girata sia fatta con riserva di non assoggettarsi a responsabilità. E ciò perchè sembra opportuno alla Commissione che la legge regoli un caso non infrequente negli usi commerciali, e renda in questa guisa più facile la trasmissibilità e la circolazione dei titoli cambiarii:

VIII. A proposito dell'art. 169 del Codice di commercio Albertino (2), un Membro della Commissione fa avvertire che in esso si stabilisce una prescrizione triennale in favore del fideiussore di colui che ottiene il pagamento di una lettera di cambio perduta, mentre che poi la legge altrove fissa a cinque anni il tempo necessario a prescrivere qualunque azione relativa a lettere di cambio ed a biglietti all'ordine (3). Or questa differenza,

(1) Art. 153. « Tutti coloro che hanno firmata, accettata o girata una lettera di cambio sono obbligati alla garanzia solidaria verso il possessore. » (Art. 225 Cod. ital.).

(2) Art. 169. « L'obbligazione del fideiussore mentovata negli articoli 165 e 166, è estinta dopo tre anni, se durante tale tempo non vi siano state domande giudiziali. » (Art. 241 Cod. ital.).

(3) Art. 204. « Tutte le azioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine si prescrivono dopo cinque anni dal giorno del protesto o dell'ultima istanza giudiziale, se non vi è stata condanna o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato. »

« Se non vi fu nè protesto nè domanda giudiziale, la prescrizione dei cinque anni comincia dal giorno della scadenza. »

« Nulladimeno i pretesi debitori sono in obbligo, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento di non essere più debitori; e le loro vedove, se vi hanno interesse, i loro eredi od aventi causa, saranno in obbligo di affermare con giuramento anch'essi di credere di buona fede che nulla più sia dovuto. » (Art. 282 Cod. ital.).

non giustificata da alcuna plausibile ragione, può essere invece causa d'inconvenienti; poichè l'accettante della cambiale è obbligato per cinque anni, ed egli non può giovare che per tre anni soli della garanzia stabilita in suo favore; per due anni adunque questa garanzia diviene illusoria. Contro chi si rivolgerà egli, se avendo pagata la lettera di cambio perduta, in considerazione della data cauzione, scorso un triennio, gli venga questa presentata da un legittimo possessore? Come potrebbe esimersi dal pagarla una seconda volta e senza regresso?

La Commissione, persuasa da queste ragioni, e ricordando a quante ben fondate censure abbia dato luogo in Francia la corrispondente disposizione di quel Codice, determina che il fideiussore cui accenna questo articolo, non possa essere liberato se non col decorso di cinque anni.

La seduta è levata alle ore sei.

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

**VERBALE N° 6**

---

**Tornata del 27 aprile 1865**

---

**SOMMARIO.**

*Dubbii sul mandato affidato alla Commissione speciale. — Discussione in proposito. — Si decide chiedere istruzioni al Ministro Guardasigilli, e promuovere un fermo accordo di metodo tra le diverse Commissioni speciali.*

Sono presenti i signori :

CAVERI, Presidente ;

GERVASONI, Vice-Presidente ;

CABELLA ;

GASTALDETTI ;

BRUZZO , Segretario ;

OLIVA , id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta comincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

Uno dei Commissari avendo elevato qualche dubbio sulla estensione del mandato affidato alla Commissione, si discute a lungo in proposito.

Si manifestano fra i Membri della Commissione due contrarie opinioni : l'una nel senso che si possa tanto solamente modificare il Codice del 1842, quanto sia strettamente richiesto dalla necessità del coordinamento; l'altra nel senso che questo lavoro

di coordinamento affidato alla Commissione debbasi intendere largamente, cioè, che si abbia ad avere riguardo solo ai principii generali consacrati nei Codici e nelle altre leggi dello Stato, e questi lasciati incolumi, potersi fare nel resto quei mutamenti che i progressi della scienza e i bisogni del commercio vengano indicando. È tale la interpretazione che devesi dare alla legge 2 aprile 1865 sulla unificazione legislativa, da chi, meno arrendendosi alla lettera, ponga mente allo spirito di essa, ed alla discussione cui la medesima diede luogo nel Parlamento.

Si osserva da altri che su questo importante quanto delicato argomento è d'uopo procedere d'accordo con le altre Commissioni speciali, ed avere dal Ministro Guardasigilli istruzioni e schiarimenti opportuni. Il Presidente prende perciò incarico di consultare i Presidenti delle altre Commissioni e il Ministro.

Intanto si decide di continuare la revisione del titolo *delle lettere di cambio*, sul quale si è risoluto di non fare cangiamenti sostanziali.

La seduta è levata alle ore undici e tre quarti.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 7

---

**Tornata del 29 aprile 1865**

---

### SOMMARIO.

- 1° *Si prosegue l'esame del titolo delle lettere di cambio ecc.*
- 2° *Si decide per la negativa la quistione se convenga riconoscere e regolare in Legge i biglietti all'ordine in merci.*
- 3° *Rinvio di una quistione sull'art. 124.*
- 4° *Si dà facoltà di servirsi pei protesti dell'opera degli uscieri.*
- 5° *Si abolisce il divieto di cumulare i ricambi.*
- 6° *Si stabilisce che la prescrizione cambiaria decorra anche contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gl'interdetti.*
- 7° *Modificasi la disposizione relativa a questa prescrizione per dichiarare ch'essa non colpisce le azioni riguardanti titoli che in verità non fossero se non semplici obbligazioni.*

Sono presenti i signori :

CAVERI , Presidente ;  
 GERVASONI , Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 TREZZI ;  
 BRUZZO , Segretario ;  
 OLIVA ,            id.

La seduta incomincia alle ore otto antimeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Si ripiglia indi l'esame del titolo delle *Lettere di cambio* ecc. ecc.

II. A proposito della introduzione nel Codice di commercio delle disposizioni contenute nelle leggi di eccezione per lo Regno delle Due Sicilie sui biglietti ad ordine in derrate, è esaminata la quistione se convenga tali disposizioni estendere anche agli ordini in merci, quistione che forma il 3° dei quesiti sottoposti alla Commissione dal Ministro Guardasigilli.

Si fanno in proposito le seguenti considerazioni:

La grande e rapida mutabilità di valore delle merci manufatte potrebbe esser causa di gravi danni ai contraenti, se tali titoli si ammettessero.

Nè sarebbe facile a stabilirsi una distinzione tra merci in natura o materie prime, e prodotti d'industria manifattrice, ove si volesse solo per le prime quei biglietti introdurre.

Le merci, diversamente dalle derrate propriamente dette, non sono (meno poche eccezioni) facilmente determinabili per le classificazioni di genere, onde deriva la difficoltà di designarne la quantità e la qualità nel biglietto.

Gli stessi ordini in derrate dove sono in uso offrono già un alimento ai giuochi di Borsa. Gli ordini in merci sarebbero anche in grado maggiore un aiuto a quella riprovevole speculazione.

Grande per certo sarebbe l'utilità di rendere agevolmente negoziabili le merci quando sono ancora nei magazzini. Ma questo, meglio che coi biglietti in merci, si ottiene con un buon sistema di *docs* e *magazzini generali*, con un'Amministrazione responsabile e con l'uso dei *warrants*. Furono invero i *warrants*, e non i biglietti in merci od in derrata, che in Inghilterra produssero insigni benefici all'economia della società.

La Commissione quindi unanime delibera che debbasi rispondere al quesito ministeriale nel senso che non sia ora opportuno

il riconoscere e regolare nel Codice di commercio i biglietti ad ordine in merci.

III. Essendosi sollevato il dubbio se convenga rendere più chiara la locuzione dell'art. 124 del Codice di commercio come fu modificato dalla legge del 14 aprile 1853 nel senso di spiegare ciò che debba intendersi per le parole *semplice obbligazione* che in quel testo si leggono (1), decidesi che tal dubbio sarà risoluto quando si esamineranno il § 7 dell'art. 672 e l'art. 678, quali dalla citata legge furono immutati. Si vedrà allora se sia mestieri, meglio stabilire il carattere dell'obbligazione che la donna non commerciante può contrarre soscrivendo una lettera di cambio, e la giurisdizione, cui, secondo i diversi casi, le relative controversie debbano esser soggette.

IV. È dato facoltà di servirsi pei protesti dell'opera dell'Usciere in luogo di quella del Notaio. Così è disposto nelle leggi delle Due Sicilie, ed il mutar sistema in quelle Provincie, senz'alcuna sufficiente ragione, sarebbe una novità ingrata. D'altronde l'Usciere è un pubblico Ufficiale al quale già la legge attribuisce di fare atti d'importanza almeno eguale ai protesti cambiari. E la libertà lasciata di valersi di lui o del Notaio toglie qualunque possibile inconveniente alla modificazione che in proposito è apportata al Codice Albertino (2).

V. Decidesi di abolire il divieto di cumulare i ricambi, aumentando così il valore negoziabile della cambiale, e rendendola più facilmente circolante.

Si osserva del resto, che un tal divieto che il Codice Alber-

(1) Art. 124. « Parimente la sottoscrizione di femmine non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di giranti, non sarà, riguardando ad esse, riputata che una semplice obbligazione. » (Art. 199 Cod. ital.).

(2) Art. 259 Cod. ital.



tino (1) trasse dal Francese, non esiste in parecchi dei moderni Codici commerciali.

VI. Alle disposizioni intorno alla prescrizione delle azioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti ad ordine se ne aggiunge una diretta a stabilire che la prescrizione stessa decorra anche contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra e contro i minori non emancipati e gl'interdetti, salvo il regresso verso il tutore, e ciò per coordinare in questa parte il Codice commerciale con quanto è disposto nel nuovo Codice civile (2).

Uno dei Commissari fa avvertire come sia necessario aggiungere a questa disposizione di legge l'espressa condizione che il minore od interdetto sia provveduto di legale rappresentanza tutoria, perchè possa in suo danno decorrere la prescrizione. Invero la ragione della legge sta tutta in ciò che se il minore od interdetto non può agire egli stesso, ha però persona che agisce per lui, contro la quale ha regresso, se i propri diritti non sieno messi in salvo. Or la detta ragione del precetto legislativo viene a mancare, nel caso che non vi sia chi legalmente può rappresentare il minore o l'interdetto, e farne valere i diritti, e deve ripigliare impero il noto principio *contra non valentem agere non currit praescriptio*.

È approvata la proposta aggiunta.

VII. Si osserva che tale prescrizione quinquennale non può colpire le azioni relative ai titoli che avessero di cambiali o di biglietti all'ordine solo l'apparenza, e si delibera che ciò si spieghi nel testo legislativo (3).

Discusse e stabilite in massima alcune modificazioni da ap-

(1) Art. 197. « I ricambi non possono essere cumulati: ciascun girante ne sopporta un solo e così pure il traente. »

(2) Art. 283 Cod. comm. ital. - 2145 Cod. civ. ital.

(3) Art. 282 Cod. ital.

portarsi al titolo dei *commercianti*, si dà incarico ad un Membro della Commissione di redigere i relativi articoli (V. il verbale N° 24).

Indi si fa il medesimo pel titolo dei *Commissionari* (V. il verbale N° 26).

La seduta è levata alle ore dodici e mezzo.

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe BRUZZO - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 8

### Tornata del 30 aprile 1865

#### SOMMARIO.

- 1° Il Presidente riferisce sulle istruzioni date dal Guardasigilli alla Commissione circa l'estensione del mandato a questa conferito.
- 2° Si stabilisce che la materia del primo titolo del libro quarto del Codice di Commercio debba comprendersi nella Legge sull'ordinamento giudiziario.
- 3° La Commissione esprime il desiderio che i Tribunali di Commercio, almeno nelle città principali, si compongano di più sezioni.
- 4° Si delibera che la materia dell'art. 670 del Codice Albertino debba trovar posto nel Codice di procedura civile.
- 5° Avviso della Commissione circa il quesito del Ministro Guardasigilli sulla rappresentanza delle parti innanzi ai Tribunali di Commercio.
- 6° Si risolve affermativamente la questione se debbansi lasciare nel Codice di Commercio le disposizioni intorno alla competenza commerciale. — Si fa eccezione per le materie contenute negli articoli 684, 685 e 687 a 691, da trasfondersi nel Codice di procedura civile. — Avvertenze in proposito da comunicarsi alla Commissione speciale pel detto Codice.
- 7° È deliberato di sopprimere i titoli III e IV di questo libro, perchè la materia in essi contenuta si appartiene al Codice di procedura civile.
- 8° Si sopprime l'art. 724.
- 9° Si esprime il voto che la Commissione pel Codice di procedura civile stabilisca che il ricorso in cassazione non sospende l'esecuzione dell'arresto personale pronunciato nella sentenza commerciale.
- 10° Discussione sulla materia dei fallimenti. — La Commissione stabilisce che non siano riconosciuti in Legge i concordati stragiudiziali e per abbandono.
- 11° Si concede facoltà al fallito concordatario di fare annotare nell'albo dei falliti accanto al proprio nome la menzione del seguito concordato.

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;

ORSINI;

BRUZZO, Segretario;

OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore otto antimeridiane con la lettura ed approvazione del verbale della tornata antecedente.

I. Il Presidente riferisce alla Commissione le istruzioni ricevute dal Ministro Guardasigilli e gli accordi presi circa l'estensione con la quale dev'essere inteso il mandato conferito alla Commissione legislativa per l'opera di revisione e di coordinamento dei diversi Codici.

II. Quindi uno de' Commissari riferisce sul quarto libro del Codice di commercio (1).

Egli propone e la Commissione approva che il primo titolo di questo libro (2) non debba figurare nel Codice commerciale. In vero vi si tratta dall'art. 658 all'art. 669 della composizione dei Tribunali di commercio, i quali fan parte certamente dell'ordinamento giudiziario, e però deve nella relativa legge generale tal materia trovare più opportuna sede.

Così si viene a rispondere al primo dei quesiti fatti alla Commissione dal Ministro Guardasigilli.

III. Si delibera intanto che il presente verbale in questa parte sia comunicato alla Commissione speciale per l'ordinamento giudiziario, riservandosi la Commissione pel Codice di commercio di esprimere riguardo alla organizzazione dei Tribunali di commercio qualche desiderio, e specialmente quello che i medesimi, perchè meglio potessero disbrigare i molteplici affari, sieno composti di più sezioni, almeno nelle città principali.

(1) Libro quarto - Della giurisdizione commerciale.

(2) Titolo I - Della composizione dei Tribunali di commercio.

IV. Quanto all'art. 670 che è l'ultimo del titolo anzidetto, e che dispone intorno al modo in cui debbono le parti comparire innanzi ai Tribunali di commercio, si osserva che esso riguardando materia di puro procedimento giudiziario, non sarebbe ben collocato nel Codice di commercio; difatti nel Progetto del nuovo Codice di procedura civile si provvede sullo stesso oggetto.

V. Se non che il Ministro Guardasigilli nel secondo dei suoi quesiti domanda alla Commissione se non sarebbe utile di porre qualche limite alla facoltà accordata alle parti di farsi rappresentare nei giudizi commerciali da chiunque ad esse meglio piaccia.

E rispondendo a tal quesito, la Commissione avvisa che gli inconvenienti gravi, i quali si sono sperimentati in pratica, derivanti dall'ammettere qualunque mandatario speciale a rappresentare le parti innanzi ai Tribunali di commercio, consigliano di modificare il testo della legge, nel senso che dei soli Causidici possano i litiganti valersi per lo scopo anzidetto, quando non preferiscano di comparire in persona.

Tuttavia essendovi parecchi che patrocinano innanzi alla Magistratura commerciale senza avere la qualità di Causidici, e non essendo giusto che costoro abbiano a perdere con grave danno quella facoltà di cui usano abitualmente, la Commissione crede doversi inserire nella legge transitoria una disposizione in virtù della quale possano i Tribunali di commercio formare un elenco, da approvarsi dalla Corte d'Appello, d'individui che quantunque non Causidici siano già esercenti abitualmente da tempo, che potrebbe fissarsi ad un triennio, e questi ammettere ancora a patrocinare.

VI. Sorge questione se debbasi conservare nel Codice di commercio il titolo II del libro IV, o non piuttosto trasfondere il medesimo nel Codice di procedura civile.

Si osserva che la competenza commerciale ha caratteri tutti

speciali e proprii, di guisa che le norme ad essa relative ben possono figurare altrove che nel Codice comune di procedimento.

D'altronde, perchè i Negozianti abbiano nel loro Codice, che è quel di commercio, una sicura e completa guida, e conoscere quali nei diversi casi sia il proprio Giudice, è da preferirsi il sistema di lasciare nel Codice stesso il titolo di cui si tratta.

È questo il sistema che dalla Commissione si adotta. Non di meno la materia degli articoli 684, 685 e 687 sino al 694 (1), deve trovar sede nel Codice di procedura civile, con le seguenti avvertenze:

(1) Art. 684. « I Tribunali di commercio giudicheranno inappellabilmente  
« 1° Di tutte le domande il cui valore sia inferiore alla somma stabilita per l'appello dalle sentenze dei Tribunali di Prefettura;

« 2° Di quelle nelle quali le Parti soggette ai Tribunali di commercio dichiareranno di voler essere giudicate definitivamente e senza appello.

« La rinuncia all'appello avrà luogo nel modo determinato dall'articolo 694 Titolo III del presente Libro IV *Degli arbitri in materia commerciale.* »

Art. 685. « Non ostante il disposto dall'articolo precedente, le cause non eccedenti il valore di lire trecento saranno giudicate da un Giudice del Tribunale di commercio destinato a turno di settimana, ed in udienze tenute nelle ore in cui non siede il Tribunale. »

« Parimente nella Città e nei Mandamenti, in cui non saranno stabiliti Tribunali di commercio, i Giudici di Mandamento conosceranno delle cause commerciali del loro distretto, non eccedenti il valore di lire trecento. »

« Le ordinanze che saranno pronunciate dal Giudice di settimana, e quelle pronunciate dal Giudice di Mandamento saranno rispettivamente soggette a ricorso per riparazione o ad appello davanti al Tribunale di commercio, solo però quando il valore della causa ecceda lire cento. »

Art. 687. « Non si farà luogo a ricorso per riparazione, nè ad appello contro le ordinanze o sentenze commerciali, ancorchè la domanda fatta in riconvenzione o compensazione riunita alla domanda principale eccedesse la somma rispettivamente stabilita pel ricorso o l'appello dagli articoli 684 e 685.

« Se però o l'una o l'altra domanda non sarà inferiore alla detta rispettiva somma, il ricorso od appello sarà ammesso quanto a tutte le domande.

« La domanda per danni ed interessi esclusivamente dipendenti dalla domanda principale farà luogo a ricorso od appello allora solamente quando i danni ed interessi non saranno da se soli inferiori alla detta somma.

« Il disposto da quest'articolo non ha luogo quanto alle domande introdotte prima dell'osservanza del presente Codice. »

Art. 688. « I Tribunali di commercio, i Giudici di settimana e di Man-

1° Per quella sicurezza e guarentigia di cui le leggi debbono circondare le commerciali contrattazioni, giova stabilire che sempre possa il Tribunale di commercio, ed in qualsiasi caso, dichiarare la sua sentenza esecutoria non ostante appello a termini dell'art. 688 del Codice di commercio.

2° Dovrebbe esser tolta alle parti la facoltà di rinunciare all'appello dalle sentenze dei Tribunali di commercio. Invero la rinuncia tende ad imprimere al giudizio il carattere di un compromesso, ed i Tribunali non possono a volontà delle parti mutarsi in arbitri.

3° L'art. 685 è soppresso in virtù della legge 2 aprile 1865 sulla unificazione legislativa.

4° Merita di essere conservata la disposizione dell'art. 694, eccetto quello che ivi si dispone intorno ai Giudici di settimana che or più non sono dalla legge ammessi. Solamente è da esaminare se debba anche esser vietato ai Tribunali di commercio di conoscere delle opposizioni agli atti di comando dipendenti da sentenze che essi pronunciarono, questione che si è più volte agitata nel foro. Sembra alla Commissione esser utile lo spiegare in legge che quel caso non è compreso nel divieto, perchè tali opposizioni d'ordinario sono un seguito di quelle quistioni che per loro natura spettano alla cognizione del Tribunale di eccezione.

damento potranno ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze ed ordinanze, non ostante appello o ricorso, e senza cauzione, allorquando vi sarà titolo non contestato o condanna precedente, della quale non vi sarà stato appello o ricorso.

« Negli altri casi l'esecuzione provvisoria non potrà essere ordinata, se non mediante cauzione o prova di sufficiente solvibilità. »

Art. 689. « Saranno sempre soggetto ad appello o ricorso, qualunque ne sia la somma, le sentenze od ordinanze pronunciate dai detti Tribunali o Giudici, quando vi sia incompetenza nei casi previsti dalla legge sulla procedura civile e secondo le regole in essa stabilite. »

Art. 690. « L'appello dalle sentenze dei Tribunali di commercio ha luogo avanti ai Senati nel distretto dei quali sono i medesimi stabiliti. »

Art. 691. « I Tribunali di commercio ed i Giudici di settimana non conoscono dell'esecuzione delle loro sentenze od ordinanze. »

È anche a decidersi se il divieto stesso contenuto nel citato articolo debba eziandio esser fatto ai Giudici di Mandamento (Pretori), quando pronuncino in materia commerciale. La negativa sembra preferibile, perchè senza sufficiente ragione non sia alterata la regola generale che affida ad essi la esecuzione dei proprii giudicati.

VII. La Commissione delibera sopprimersi i titoli III e IV perchè la materia in essi contenuta è regolata dal Codice di procedura civile (1).

VIII. Sul titolo V intorno all'arresto personale si osserva e si delibera doversi sopprimere l'art. 721, bastando in proposito riferirsi alle norme stabilite dal Codice civile, e da quello di procedura civile (2).

IX. La Commissione avvisa ancora esser conveniente stabilire nel Codice di procedura civile che il ricorso in cassazione non sospende l'esecuzione dell'arresto personale che fosse stato ordinato nella sentenza contro la quale si ricorre. Le guarentigie dovute al commercio giustificano una tale eccezione.

Delibera poi che copia di tutto il presente verbale sia comunicata alla Commissione incaricata dell'esame del Codice di procedura civile, perchè essa conosca le materie che si è creduto doversi nel Codice stesso collocare, e non ignori l'avviso della Commissione del Codice di commercio sopra alcune quistioni che quelle materie riguardano.

(1) Titolo III - Degli arbitri in materia Commerciale.

Titolo IV - Del procedimento nelle cause commerciali.

(2) Art 721. « L'arresto personale per debiti commerciali sarà di sei mesi, per le condanne non eccedenti lire mille;

« Di un anno, per le condanne non eccedenti lire due mila;

« Di tre anni, per le condanne non eccedenti lire quattro mila;

« Di quattro anni, per le condanne non eccedenti lire cinque mila;

« Di cinque anni, per le condanne eccedenti lire cinque mila. » (Art. 732

Cod. ital.).



X. Due altri membri della Commissione riferiscono sul libro III del Codice di commercio (*de' fallimenti e delle bancherotte*) e se ne prosegue l'esame sino a tutto il capo I del primo titolo.

Innanzi tutto è esaminato il sistema dei concordati per abbandono e quello dei concordati stragiudiziali, ed è discusso se convenga ammetterli, riconoscerli e regolarli nel Codice. I Relatori ed anche gli altri Membri della Commissione opinano per la negativa. Osservasi che tali maniere di concordati ripugnano ai principii direttivi del Codice del 1842, i quali vogliono essere lasciati intatti; oltrechè nascondono non pochi pericoli d'inganni e di frode, i quali pericoli la legge volle evitare quando negò al commerciante fallito il beneficio della cessione di beni, or non ammesso neppure nel nuovo Codice civile italiano.

XI. Si delibera che sia concessuta facoltà al fallito concordatario di fare che nell'albo dei falliti, di cui si parla nell'art. 476 (1), accanto al proprio nome, si ponga una menzione del seguito concordato. È sembrato ciò consentaneo alla miglior condizione cui perviene il fallito quando ha potuto coi proprii creditori conchiudere una convenzione che lo abilita anche a riprendere la mercatura. La relativa disposizione troverà opportuna sede tra quelle che riguardano gli effetti del concordato (2).

La seduta è levata alle ore 12.

(1) Art. 476. (ultimo capov.) « Il nome del fallito, o se trattisi di società caduta in fallimento, i nomi dei soci solidari saranno o rimarranno scritti durante la loro vita in un albo da rimanere affisso nella sala del Tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle Borse di commercio. » (Art. 551, ultimo capov. Cod. ital.).

(2) Art. 631 Cod. ital.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 9

Tornata del 1° maggio 1865

## SOMMARIO.

- 1° Si dà facoltà al fallito dichiarato scusabile di far fare di tal dichiarazione annotazione nell'albo dei falliti.
- 2° Discussione sulla redazione del libro IV del Codice di Commercio. - Si delibera di trasportare nel primo libro la disposizione che enumera gli atti di commercio.
- 3° Sono dichiarate di competenza commerciale le azioni dei capitani contro i passeggeri, derivanti da trasporti per mare.
- 4° Non così le azioni per trasporti terrestri.
- 5° Son dichiarate di competenza commerciale le azioni degli impresari di teatri contro gli artisti per la esecuzione degli obblighi da costoro contratti.
- 6° Discussione sull'art. 680. È rinviata.
- 7° Si modifica la locuzione dell'art. 678 del Codice di Commercio qual fu riformato dalla legge 14 aprile 1853.

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;  
GERVASONI, Vice-Presidente;  
BOCCARDO;  
CABELLA;  
GASTALDETTI;  
ORSINI;  
BRUZZO, Segretario;  
OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore 2 pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Uno dei Commissari, a proposito della facoltà che la Commissione crede dover la legge concedere al fallito concordatario di far fare menzione del seguito concordato nell'albo dei falliti, propone si dia la stessa facoltà al fallito dichiarato scusabile, cioè di far porre nell'albo medesimo l'annotazione dello ottenuto beneficio. Questa notizia servirà principalmente ad avvertire i creditori che essi non possono agire contro il debitore per via di arresto personale.

La Commissione approva la proposta, e delibera che la relativa disposizione trovi luogo nella Sezione intitolata dell'*unione dei creditori* (1).

II. Si apre la discussione sulla redazione del libro IV del Codice di commercio, preparata da uno dei Commissari, dietro le norme stabilite nell'antecedente tornata.

Si osserva esser vizioso l'ordine in cui son disposti gli articoli 674 e seguenti, principalmente perchè il Legislatore ha creduto introdurre fra le regole di competenza commerciale, la enumerazione degli atti di commercio. Or questa enumerazione troverebbe luogo molto più opportuno immediatamente dopo l'articolo 4 che dichiara commercianti quelli che tali atti esercitano e ne fanno la loro professione abituale.

Si approva la detta trasposizione sull'esempio anche di altri Codici commerciali.

III. Uno dei Commissari propone e la Commissione approva che siano dichiarate di competenza dei Tribunali di commercio le azioni dei Capitani contro i passeggeri derivanti da trasporti per mare. E ciò soprattutto perchè siffatti trasporti fanno nascere relazioni che son regolate dal diritto marittimo (2).

IV. Le stesse ragioni non militano pei trasporti terrestri, ep-

(1) Art. 652 Cod. ital.

(2) Art. 723, n. 4, Cod. ital.

però la Commissione crede non dovere estendere ai medesimi la competenza eccezionale, quando il vetturale si presenti come attore in giudizio.

V. È proposto da un altro Commissario che sien dichiarati sottoposti alla medesima giurisdizione gli artisti da teatro, quando per l'esecuzione dei loro contratti agisce contro di essi l'impresario, ciò sembrando consentaneo al principio che ogni impresa di spettacoli pubblici sia atto di commercio.

La Commissione approva anche quest'altra proposta (1).

VI. Si solleva indi la quistione se convenga conservare qual è la disposizione dell'art. 680 del Codice di commercio (2) che a qualche Commissario sembra consacrare un privilegio esorbitante a favore di colui che non fa atto di commercio, pel pieno arbitrio che gli è concesso nella scelta del fôro, quando abbia ad agire contro la parte, che dal suo canto fece atto commerciale.

La Commissione delibera di lasciare sospesa la soluzione della quistione per deciderla dopo esaminati alcuni elementi di fatto sui motivi che determinarono il Legislatore ad ammettere la disposizione che in detto articolo si contiene.

VII. Osservatosi come sia incompleta ed inesatta la locuzione dell'art. 678 qual fu modificato dalla Legge 14 aprile 1853 (3), si adotta una nuova redazione in cui chiaro si spieghi il concetto

(1) Art. 723, n. 6, Cod. ital.

(2) Art. 680. « Allorquando l'atto non è commerciale che per una delle Parti, quella di esse che avrà fatto atto commerciale potrà essere convenuta tanto avanti il Tribunale di commercio, che avanti al Tribunale civile. » (Art. 725 Cod. ital.).

(3) Art. 678. (L. 14 aprile 1853) « Sono di cognizione dei Tribunali civili le questioni che insorgessero relativamente alle lettere di cambio, quando hanno il carattere di semplici obbligazioni, a termini degli articoli 124 o 125, e relativamente ai biglietti all'ordine, i quali non avranno che firme di persone non commercianti, o non saranno dipendenti da causa commerciale. »

che le questioni relative a lettere di cambio e biglietti all'ordine, non sono sottratte alla competenza commerciale, se non quando le cambiali od i biglietti hanno il carattere di semplici obbligazioni, non contengono firme di commercianti, e non dipendono da causa commerciale (1).

La seduta è levata alle ore sei.

(1) Art. 723, n° 2, Cod. ital.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 10

---

### Tornata del 2 maggio 1865

---

#### SOMMARIO.

- 1° *Ripigliasi la discussione sull'art. 680. - La maggioranza della Commissione delibera modificarlo.*
- 2° *Si decide la soppressione del capoverso dell'art. 679, e si modifica il testo del n° 4 dell'art. 674.*
- 3° *Si riducono ad un solo i n° 5 e 6 dell'art. 672.*
- 4° *Si comprende nella enumerazione degli atti di commercio ogni impresa di fabbrica e costruzione se l'intraprenditore provvede i materiali.*
- 5° *Si riprende l'argomento dei fallimenti. - Modificazioni di redazione. - Obbligo fatto ai sindaci del fallimento di restituire al fallito le lettere non riguardanti il commercio, e di conservare sulle medesime il più rigoroso segreto.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;  
 GERVASONI Vice-Presidente;  
 BOCCARDO;  
 CABELLA;  
 GASTALDETTI;  
 ORSINI;  
 BRUZZO, Segretario;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore due pomeridiane con la lettura, ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Ripigliasi la discussione sull'art. 680 del Codice di commercio (V. Verbale precedente).

Una minoranza della Commissione sostiene e vota la conservazione di questo articolo quale ora è scritto. Essa fonda il proprio avviso principalmente sulla considerazione che non sia ingiusta l'apparente disuguaglianza di trattamento che fa la legge al non commerciante ed al commerciante, dando all'uno il diritto di scelta del fôro, negandolo all'altro. Questa disuguaglianza deriva dalla natura delle cose; il non commerciante contraendo col negoziante dev'essere sicuro di potere all'uopo dimandare l'esecuzione del contratto innanzi ad un Tribunale nel quale ha maggiore fiducia, e cui d'ordinario ricorre per tutti quegli affari che richiedono l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Ciò ritorna a vantaggio dello stesso commercio; e questo vantaggio, deve credersi, ebbe principalmente in mira il Legislatore con la disposizione dell'art. 680: perocchè tolto al non commerciante il favore della scelta del fôro, si renderanno più rare e più difficili le relazioni tra chi esercita la mercatura ed ogni altro cittadino, relazioni di cui i traffici possono grandemente giovarsi.

Osservasi in contrario che la procedura rapida della giurisdizione eccezionale è favorevole anche al non commerciante, il quale domanda in giudizio l'esecuzione del contratto. Da un solo pericolo egli può desiderare di essere garantito, da quello cioè che il commerciante faccia uso contro di lui del sistema di prove straordinario, con cui è dato stabilire le obbligazioni commerciali, e le relative liberazioni.

Or senza bisogno di allontanarsi qui dalle norme comuni di competenza, secondo le quali l'attore deve seguire il fôro del convenuto, si esaminerà a suo tempo se debbasi introdurre nel titolo *dei contratti* una disposizione che decida se e quando possa, chi fece atto di commercio nel caso preveduto dall'art. 680, valersi in giudizio dei mezzi probatori ammessi per stabilire le commerciali obbligazioni.

La maggioranza della Commissione, ritenuto in massima che la quistione riguardante le prove sarà decisa allora che si occuperà dei contratti commerciali (V. verbale n° 28), delibera intanto di modificare l'art. 680 nel senso di togliere a chi non fece atto di commercio la facoltà, che sembra esorbitante, di tradurre a propria scelta colui che fece atto di commercio, o dinnanzi al fòro commerciale, o dinnanzi al fòro civile, e di stabilire la competenza del fòro commerciale se il convenuto è il commerciante, del fòro civile nel contrario caso (1).

II. Esaurita questa discussione, la Commissione decide doversi sopprimere l'alinea dell'art. 679 (2), sulla considerazione che esso contempli un caso preveduto nel n° 4 dell'art. 674 (3), il qual numero però acciocchè più esatta e chiara ne sia la locuzione, si redige così: « di tutte le controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone (4). »

III. Sui numeri 5 e 6 dell'art. 672(5) si osserva da un Membro della Commissione potersi senza inconvenienti, anzi evitando possibili confusioni ed errori, sopprimere la disposizione che ogni operazione di banche *pubbliche* è atto di commercio, essendo la

(1) Art. 725 Cod. ital.

(2) Art. 679. « Non saranno di competenza del Tribunale di commercio le azioni promosse contro un proprietario, coltivatore o vignaiuolo per vendita di derrate provenienti dal suo fondo o raccolta, nè le azioni promosse contro un commerciante per pagamento di derrate e merci comprate per uso suo particolare. »

« Nondimeno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno riputati fatti pel suo commercio, allorchè non vi sarà espressa un'altra causa. (Art. 724 Cod. ital.). »

(3) Art. 674. « I Tribunali di Commercio giudicheranno, »

« 1° Di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra commercianti, se l'atto stesso non dimostri che l'operazione non ebbe per oggetto il commercio. »

(4) Art. 723, n. 1, Cod. ital.

(5) Art. 672. « La legge reputa atti di commercio, . . . . »

• 5° Ogni operazione di cambio, di banca e di senseria ;

• 6° Ogni operazione di Banche pubbliche ». (Art. 2, n. 5, Cod. ital.).



medesima compresa nel principio generale che è atto di commercio ogni operazione *di banca*. La proposta è approvata.

IV. Sembrando utile di dichiarare legislativamente ciò che omai ammette in modo pacifico la giurisprudenza, si aggiunge nell'enumerazione degli atti di commercio ogni impresa di fabbrica e costruzione, se l'intraprenditore provvede i materiali (1).

V. La Commissione riprende quindi l'argomento dei fallimenti, sul quale due dei suoi Membri riferiscono.

Oltre ad alcuni mutamenti di redazione, fatti necessari dal lavoro di coordinamento, i Relatori propongono e la Commissione approva, che sia per legge fatto obbligo ai Sindaci del fallimento di restituire al fallito le lettere che non concernono il commercio, e di conservare sulle medesime il più rigoroso segreto (2). Tanto è sembrato doversi prescrivere, per racchiudere nei più angusti limiti possibili una necessaria eccezione al principio della inviolabilità del segreto epistolare.

La seduta è levata alle ore sei.

(1) Art. 2, n. 8, Cod. ital.

(2) Art. 579 Cod. ital.

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe BRAZZO - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 11

### Tornata del 3 maggio 1865

#### SOMMARIO.

- 1° *La Commissione continua ad occuparsi della materia dei fallimenti. Allargasi la facoltà nei sindaci di transigere nell'interesse della massa.*
- 2° *Si modifica la redazione dell'art. 523.*
- 3° *Si provvede a rendere più semplice e spedito il pagamento nel caso del riparto preveduto dal capoverso dell'art. 524.*
- 4° *Coordinamento del sistema delle distanze per l'avviso da darsi ai creditori, di cui nell'art. 527, con quello stabilito dal nuovo Codice di procedura civile.*
- 5° *Discussione sulla proposta di una nuova disposizione, secondo la quale i crediti dei sindaci sieno verificati non dal Giudice commissario, ma, lui presente, da due dei maggiori creditori. - La proposta è ammessa a maggioranza.*
- 6° *Si allarga la competenza del Giudice commissario (Giudice delegato). - Si rettifica la redazione del relativo articolo.*
- 7° *Si sopprime, perchè superfluo, l'ultimo capoverso dell'art. 534.*
- 8° *Modificazione di redazione dell'art. 544.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 BOCCARDO ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del verbale della tornata precedente.

1. Si prosegue l'esame del libro III del Codice di commercio.

Riguardo alla facoltà concessa ai Sindaci dall'art. 521 (1) di transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, si propone e si approva che la transazione possa rendersi obbligatoria senza l'omologazione del Tribunale anche che l'oggetto di quella relativo a diritti personali e mobiliari, abbia un valore determinato superiore alle L. 300. Questa facoltà di transigere può giovare assai a rendere più semplice l'amministrazione, ad evitare le spese e i pericoli delle liti: è bene adunque allargarla, limitando il bisogno dell'omologazione, che anch'essa dà luogo a spese ed indugi. Ma quando comincerà ad esser necessaria? Qualche Commissario proporrebbe che sia da richiedersi solo quando l'oggetto della transazione superi le L. 1000.

Ma si osserva che nello stadio del fallimento in cui è ancora possibile la restituzione del patrimonio al fallito, sarebbe per avventura eccessivo il lasciare così largo arbitrio ai sindaci, senza guarentigia di superiore esame. Salvo dunque a decidere se siffatta facoltà possa darsi loro nel caso preveduto dall'articolo 577 quando cioè il fallimento si trovi in una fase ben diversa per essere i creditori in istato di unione (2), si delibera che nell'art. 521 sia stabilito richiedersi l'omologazione quando

(1) Art. 521. « I sindaci possono mediante autorizzazione del Giudice-Commissario e chiamato legalmente il fallito, transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ed anche sopra quelle relative a diritti ed azioni immobiliari.

« Se l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire trecento, la transazione non è obbligatoria se non mediante l'omologazione del Tribunale di commercio, ove si tratti di transazione relativa a diritti personali e mobiliari; ovvero mediante omologazione del Tribunale di Prefettura, se si tratti di transazione relativa a diritti immobiliari.

« L'omologazione avrà luogo chiamato il fallito, il quale in tutti i casi sarà in diritto di formarvi opposizione. L'opposizione del fallito basta per impedire la transazione che ha per oggetto beni immobili. » (Art. 595 Cod. ital.).

(2) Art. 577. « I sindaci potranno, conformandosi alle regole stabilite dall'art. 521, transigere sopra ogni specie di diritti appartenenti al fallito, o nonostante qualunque di lui opposizione. » (Art. 648 Cod. ital.).

l'oggetto della transazione abbia un valore superiore alle L. 500. Il valore delle L. 300 corrispondeva a quello fino al quale le obbligazioni potevano provarsi con testimoni a norma del Codice Albertino. Secondo il Progetto del nuovo Codice civile se l'oggetto della convenzione non supera le L. 500 la prova testimoniale è ammissibile: dunque a tale disposizione vuolsi coordinare quella dell'art. 524 del Codice di commercio.

II. Nell'art. 523 (1) si sostituisce all'antica denominazione *Cassa delle consegne giudiziali*, l'altra di *Cassa de' depositi giudiziali*, ammessa nei nuovi ordinamenti amministrativi. Ma si conserva l'aggiunta *od in quell'altra che sarà destinata dal Tribunale*, e ciò pel caso in cui quella Cassa per avventura non essendo nel luogo dove il Tribunale siede, non manchi l'utilità, che ordinando il deposito, il Legislatore si prefigge.

III. Per rendere più semplice e spedito il pagamento nel caso del riparto preveduto dal capoverso dell'articolo 524 (2) si stabilisce un sistema, secondo il quale, formato il relativo stato, staccansi e si rilasciano ai singoli creditori i mandati di pagamento da farsi direttamente dalla Cassa.

(1) Art. 523. « Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, sotto deduzione delle somme che saranno giudicate necessarie dal Giudice-Commissario per le spese di giustizia e di amministrazione, sarà immediatamente versato nella cassa delle consegne giudiziali od in quell'altra che sarà destinata dal Tribunale. I sindaci fra tre giorni dalla riscossione o provenienza faranno fede presso il Giudice-Commissario dei fatti versamenti; in caso di ritardo, i sindaci sono debitori degli interessi delle somme non versate. » (Art. 597 Cod. ital.).

(2) Art. 524. « Il danaro versato dai sindaci o consegnato da chiunque altro per conto del fallimento, non potrà essere ritirato se non mediante ordinanza del Giudice-Commissario. Se vi sono sequestri i sindaci debbono dapprima ottenerne la revocazione.

« Quando si farà luogo alla ripartizione del danaro depositato nella cassa, il Giudice-Commissario potrà ordinare che il pagamento sia fatto dalla medesima cassa direttamente ai creditori del fallimento, secondo lo stato che ne sarà formato dai sindaci, e mandato eseguirsi con ordinanza dello stesso Giudice-Commissario. » (Art. 598 Cod. ital.).

IV. Per l'avviso da darsi ai creditori, di cui si dispone nell'articolo 527 (1), si coordina il sistema delle distanze con quanto è prescritto nel nuovo Codice di procedura civile per le intimazioni delle citazioni. Solo si osserva esser conveniente di fissare il termine di 90 giorni per quei creditori che abitassero bensì fuori d'Europa, ma in paesi costeggianti il Mediterraneo, riservando il termine di 180 giorni, che è il maggiore, a' più lontani: la differenza di condizione in cui trovansi gli uni e gli altri è evidente. Si delibera in conformità di detta osservazione, ed in pari tempo che ne sia data notizia alla Commissione pel Codice di procedura civile.

V. Uno dei Commissari propone di modificare l'art. 529 (2) nel

(1) Art. 527. « I creditori che al tempo della nuova nomina o della conferma dei sindaci non avranno rimessi i loro titoli di credito, saranno immediatamente avvisati con inserzioni nelle Gazzette delle quali è menzione nell'art. 475, e con lettere del Segretario del Tribunale di commercio, di doversi presentare personalmente, o per mezzo di mandatario, nello spazio di giorni venti dalle dette inserzioni, ai sindaci del fallimento o rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, o'ie ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se pure non preferiscono di farne il deposito nella Segreteria del Tribunale di commercio. Sarà data ai creditori ricevuta dei loro titoli.

« Quanto ai creditori domiciliati nei Regii Stati, ma fuori del luogo dove siede il Tribunale, davanti cui è istituito il giudizio di fallimento, il termine di giorni venti sarà accresciuto di un giorno per ogni cinque chilometri di distanza tra il luogo dove siede il Tribunale ed il domicilio del creditore.

« Rispetto poi ai creditori domiciliati fuori dei Regii Stati i termini saranno i seguenti:

« Per coloro che dimorano in uno Stato confinante o nell'Italia, di mesi due;

« Per coloro che dimorano negli altri Stati di Europa, di mesi tre;

« Per coloro che dimorano fuori d'Europa al di qua del Capo di Buona-Speranza, di mesi sei;

« Per coloro che dimorano al di là del Capo di Buona-Speranza, di un anno. » (Art. 601 Cod. Ital.).

(2) Art. 529. « I crediti dei Sindaci saranno verificati dal Giudice-Commissario, chiamati ad assistere a questa verificaazione due dei maggiori creditori portati in bilancio o present.i. »

senso che i crediti dei sindaci sieno verificati non dal Giudice-Commissario, ma, lui presente, da due dei maggiori creditori portati in bilancio. La verifica dei crediti è ufficio proprio dei sindaci, non del Magistrato; e quindi trattandosi di crediti di essi sindaci, uopo è stabilire che altri creditori in quella operazione li suppliscano e ne adempiano le funzioni.

Un altro Membro della Commissione esprime il timore che con un tal sistema, dato il possibile caso che non sianvi due creditori oltre i sindaci, o sieno assenti, o non si rendano all'invito, venga a mancare ogni modo di verificare i crediti di cui si tratta. Ma si osserva in contrario che secondo l'attuale disposizione del Codice, è necessaria alla verifica la presenza di due dei maggiori creditori, e quindi il notato inconveniente potrebbe egualmente avverarsi. La proposta modificazione è adottata a maggioranza.

VI. I Relatori propongono e la Commissione approva che la competenza del Giudice-Commissario, di cui è parola nell'art. 534 (1) sia portata fino a L. 4500 (ammesso sempre l'appello al Tribunale, poichè l'appellabilità è estesa a tutte le cause). È questo

« Gli altri crediti saranno verificati dai sindaci in presenza del Giudice-Commissario ed in contraddittorio del creditore o del suo mandatario.

« Ogni creditore verificato o soltanto portato in bilancio può assistere e contraddire alle verificazioni fatte o da farsi. Il fallito ha lo stesso diritto. » (Art. 603 Cod. ital.).

(1) Art. 534. « Se il credito è contestato e l'oggetto della contestazione non eccede lire trecento, ancorchè il titolo porti un credito maggiore, il Giudice-Commissario pronunzia sulla contestazione, salvo ricorso per riparazione al Tribunale quando l'oggetto della contestazione ecceda il valore di lire cento.

« Se l'oggetto della contestazione eccede il valore di lire trecento, il Giudice-Commissario rimette le Parti a breve termine e senza bisogno di citazione avanti al Tribunale di commercio, il quale pronunzia sulla di lui relazione.

« Il Tribunale potrà ordinare che dal Giudice-Commissario si proceda ad informazioni sopra i fatti relativi alla controversia e che sieno citati a comparire dinanzi al medesimo coloro che potessero dare notizie a tale riguardo. » (Art. 608 Cod. ital.).

il valore fino al quale dal nuovo Codice di procedura civile è portata la competenza del Giudice di Mandamento.

Ma si delibera ancora di dichiarare, in aggiunta, che quando trattasi di credito non commerciale, debba sempre il Giudice-Commissario rimettere le parti dinanzi al Giudice o Tribunale competente, e ciò per evitare ch'egli possa credere di doverle mai in tal caso rimettere al Tribunale di commercio.

VII. Si delibera la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 534: esso è inutile, raggiungendosi lo scopo che in esso ebbe di mira il Legislatore con le generali attribuzioni date al Tribunale ed al Giudice commesso, maggiormente ora che di quest'ultimo si allarga la competenza.

VIII. All'articolo 544 (1) si approva una nuova redazione che escluda ogni dubbio intorno al richiedersi la maggioranza numerica non de' soli creditori presenti, ma di *tutti* quelli i cui crediti sieno stati verificati e giurati, od ammessi per provvisione.

Fu questa la mente del Legislatore; ma è bene il dichiararlo. La seduta è levata alle ore sei.

(1) Art. 544. « Non potrà essere consentito alcun trattato fra i creditori deliberanti ed il debitore fallito, fuorchè dopo il compimento delle formalità qui sopra ordinate.

« Il trattato non si stabilirà, se non mediante il concorso di un numero di creditori formanti la maggioranza e rappresentanti inoltre i tre quarti della totalità dei crediti verificati e giurati, od ammessi per provvisione, in conformità del disposto nella Sezione V del Capo V del presente Titolo. Il tutto sotto pena di nullità » (Art. 618 Cod. ital.).

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 12

---

Seconda Tornata del 3 maggio 1865

---

### SOMMARIO.

- 1° *Si prosegue ad esaminare la materia dei fallimenti. - Proposta di una più minuta enumerazione di casi in cui il concordato può essere annullato. - È respinta.*
- 2° *Proposta di stabilire una speciale prescrizione di quest'azione di nullità. - È respinta.*
- 3° *Alla sezione relativa alla cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, si propone quella dell'unione dei creditori.*
- 4° *Soppressione della parola stellionatari nell'art. 582.*
- 5° *Soppressione della disposizione che nega al commerciante il beneficio della cessione dei beni.*
- 6° *Soppressione della disposizione che richiede alla vendita del pegno l'autorizzazione del Giudice-Commissario.*
- 7° *Soppressione dell'art. 593.*
- 8° *Rettificasi la disposizione del capoverso dell'art. 594.*
- 9° *Sostituzione dell'atto avente data certa all'atto autentico richiesto dall'articolo 601.*

Sono presenti i signori:

GERVASONI, Vice-Presidente;  
 BOCCARDO;  
 CABELLA;  
 GASTALDETTI,  
 ORSINI;  
 BRUZZO, Segretario;  
 OLIVA, id.  
 CHIAVASSA, Segretario aggiunto.



La seduta incomincia alle ore 8 p. m. con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Si prosegue l'esame del libro III del Codice di commercio (*del fallimento*).

In proposito dell'art. 558 del Codice Albertino (1) uno dei Commissari solleva il dubbio se troppo vaga ed indeterminata non debba considerarsi l'espressione della legge, là dove dice che il concordato tuttochè già omologato, può essere annullato per dolo scoperto dopo l'omologazione, e risultante da esagerazione del passivo e dissimulazione dell'attivo.

Non sarebbe per avventura utile porre qui una più esatta ed estesa enumerazione di casi in cui quell'annullamento possa aver luogo?

Ma si osserva che il sistema di una maggiore semplificazione potrebbe essere cagione d'inconvenienti nell'applicazione della legge, restringendo quel potere discrezionale che in affari di tale natura vuol essere lasciato ai Tribunali. Si delibera conseguentemente di conservare quali sono le disposizioni dell'articolo anzidetto.

II. Un altro Commissario domanda se non sia opportuno di stabilire un termine, una prescrizione speciale per l'esperimento dell'azione di cui in quest'art. 558.

Ma si osserva che la prescrizione stabilita dal Codice civile per

(1) Art. 558. « Il concordato, tuttochè già omologato, è annullato di pien diritto per l'effetto di sentenza di condanna del fallito per bancarotta fraudolenta.

• Potrà parimente essere annullato il concordato dal Tribunale di Commercio sull'istanza dei sindaci o di qualunque creditore, chiamati i sindaci ed in contraddittorio del fallito, per dolo scoperto dopo l'omologazione e risultante da esagerazione del passivo o dissimulazione dell'attivo.

• L'annullazione libera di pien diritto i fideiussori dati pel concordato.

• Nissun'altra azione per nullità del concordato sarà ammessa dopo l'omologazione. » (Art. 632 Cod. ital.).

tutte le azioni di nullità dei contratti è certamente applicabile e convenientissima all'azione per l'annullamento del concordato.

Si aggiungono in fine dell'art. 562 (1) le parole *o dal giorno in cui rimanga estinta in qualunque modo l'azione penale*, per rendere più chiaro il dettato della legge, ed abbracciare quei casi, intorno ai quali potesse per avventura muoversi dubbio, se fossero in questo articolo compresi.

III. Per dare ordine migliore alla distribuzione delle materie, si trasporta la Sezione 4 *dell'unione dei creditori* prima della Sezione 3 relativa alla *cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo*.

IV. Nella enumerazione dei falliti che non possono essere dichiarati scusabili indicati dall'art. 582 (2) si sopprime la parola *stellionatari* che non avrebbe significato legale secondo le disposizioni del nuovo Codice civile.

V. Si sopprime l'art. 583 (3), il quale dispone che il commerciante non può essere ammesso al beneficio della cessione dei beni, perchè il beneficio stesso è dal nuovo Codice civile negato a qualsiasi debitore.

(1) Art. 562. « Se, dopo l'omologazione del concordato, il fallito è inquisito di bancarotta fraudolenta ed è spiccato contro di lui mandato di cattura, il Tribunale di Commercio potrà dare quelle provvidenze conservatorie che fossero necessarie, le quali però cesseranno di pien diritto dal giorno dell'assolutoria o dell'ordinanza di non farsi luogo ad ulteriore procedimento, o di qualunque altra ordinanza o decreto per cui cessi il procedimento contro l'inquisito. » (Art. 636 Cod. ital.).

(2) Art. 582. « Non potranno essere dichiarati scusabili i bancarottieri fraudolenti, gli stellionatari, cioè le persone indicate nel n° 1 dell'art. 2100 del Codice civile, i condannati per furto, per truffe od abuso di confidenza, di cui negli articoli 675, 677, 678, 679 e 682 del Codice penale, ed i contabili di danaro pubblico » (Art. 653).

(3) Art. 583. « Niun debitore commerciante sarà ammesso al beneficio della cessione dei beni. »

VI. Sull'articolo 594 (1) si osserva che la disposizione la quale impone alla vendita della cosa data in pegno la condizione che sia autorizzata dal Giudice commissario, riesce ora poco plausibile: contenendo il nuovo titolo sul pegno regole speciali e molto efficaci perchè si possa far luogo alla detta vendita, non vi ha ragione di dipartirsene in materia di fallimento.

Si sopprimono dunque le parole: « La vendita del pegno » non potrà avere luogo che coll'autorizzazione del Giudice-Commissario. »

VII. Si sopprime parimente l'art. 593 (2) relativo al privilegio e diritto di rivendicazione stabilito nel n° 4 dell'art. 2157 del Codice civile Albertino (3), non essendo ammesso un tal privilegio nel nuovo Codice civile.

(1) Art. 591. « Nel caso in cui il pegno non sia stato ritirato dai Sindaci e sia venduto dal creditore ad un prezzo eccedente il suo eredito, il soprappiù sarà ritirato dai sindaci: se il prezzo è minore del credito, il creditore è ammesso pel soprappiù in contributo nella massa come creditore senza garanzia. La vendita del pegno non potrà avere luogo che coll'autorizzazione del Giudice-Commissario » (Art. 663 Cod. ital).

(2) Art. 593. « Il privilegio ed il diritto di rivendicazione stabiliti dal n° 4 dell'art. 2157 del Codice civile a profitto del venditore di effetti mobili non hanno luogo in caso di fallimento. »

(3) Art. 2157 Codice civile Albertino. « Sono preferiti sopra determinati mobili: .....

« 4° Il prezzo delle cose mobili vendute nel precedente anno, ove le medesime si trovino nelle mani od in potere del debitore. »

« Se la vendita è stata fatta senza mora, il venditore può eziandio rivendicare questi effetti sinchè si trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivenderli venga proposta entro i quindici giorni dal fattone rilascio, e gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna. »

« Il privilegio del venditore, non che il diritto di rivendicazione, non avranno però effetto in pregiudizio del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato, che il proprietario fosse al tempo dell'introduzione informato, che il prezzo de' mobili che guarniscono la casa od il fondo affittato era ancora dovuto. »

« Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti rivendicazione. »

VIII. Al capoverso dell'art. 594 (1) in cui è stabilito che se il privilegio è contestato il Tribunale pronuncia sopra la contestazione, la Commissione, perchè non si dubiti essersi qui menomamente alterate le comuni regole di competenza, delibera di sostituire il seguente:

« Sorgendo contestazioni, sono definite dal Giudice-Commissario » o dal Tribunale competente a termini dell'articolo 608. »

IX. Nell'articolo 604 (2) che riguarda i diritti di ripresa appartenenti alla moglie del fallito, si sostituisce alla necessità dell'atto autentico per provare l'identità dei beni, quello di un atto avente data certa; e ciò perchè l'uso dell'atto notarile fu provvidamente limitato nel sistema della nuova codificazione civile.

La seduta è levata alle ore undici e mezzo.

(1) Art. 594. « I sindaci presenteranno al Giudice-Commissario lo stato dei creditori che si pretendono privilegiati sopra i beni mobili, ed il Giudice-Commissario autorizzerà, se vi è luogo, il pagamento di tali creditori coi primi fondi riscossi. »

« Se il privilegio è contestato, il Tribunale pronunzia sopra la contestazione. » (Art. 665 Cod. ital.).

(2) Art. 604. « La moglie riprenderà parimente gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente da alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del suo matrimonio o dalle donazioni e successioni sopradette, con che però sia espressamente fatta nel contratto di acquisto la dichiarazione d'impiego, e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da qualunque altro atto autentico. » (Art. 672 Cod. ital.).

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 43

\*  
**Tornata del 4 maggio 1865**

### SOMMARIO.

- 1° *Seguito della materia dei fallimenti. - Discussione sui diritti di ripresa della moglie del fallito. - Aggiunta all'art. 603 con la quale si concede alla medesima il diritto di ripresa anche quando manchi l'identità materiale dei suoi beni mobili, ma altri in loro vece ne esistano, mobili od immobili, e si provi che i medesimi furono acquistati col reimpiego del prezzo dei primi.*
- 2° *Discussione sulla natura di questa prova. - Si ammette la scrittura avente data certa nei modi stabiliti dal Codice civile, o risultante pei titoli di credito dalle registrazioni di pubblici stabilimenti, delle Società anonime e di quelle in accomandita per azioni.*
- 3° *Aggiunta all'art. 605, secondo la quale la moglie è ammessa qual creditrice al passivo del fallimento pel prezzo dei suoi beni alienati durante il matrimonio.*
- 4° *Soppressione del n° 2 dell'art. 606, e modificazione nel rimanente di questa disposizione a norma dei principii del nuovo Codice civile.*
- 5° *Soppressione dell'art. 608.*
- 6° *Si delibera che la disposizione dell'art. 609 sia trasportata nella legge transitoria.*
- 7° *Soppressione dell'art. 617.*
- 8° *Riducesi l'art. 619 alla sola disposizione che nell'incanto relativo agl'immobili del fallito anche i sindaci del fallimento possono fare offerta.*
- 9° *Aggiunta all'art. 622 per istabilire che le merci possano rivendicarsi, non solo finchè la tradizione non ne sia seguita nei magazzini del fallito, ma ancora finchè non si trovino in magazzini pubblici a sua disposizione.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;

GERVASONI, Vice-Presidente;

BOCCARDO;

GASTALDETTI;

ORSINI;

BRUZZO, Segretario;

OLIVA, id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

Incomincia la seduta alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata precedente.

I. Sollevasi quistione sull'art. 603 del Codice di commercio (1).

Uno dei Commissari osserva che questo testo dovrebbe esser riformato se significar potesse che alla moglie non è dato riprendere i beni mobili dei quali qui si parla, o il loro valore, salvo che essi conservino la loro originaria forma materiale, e che manca a lei il diritto di ripresa quando col prezzo di quei beni se ne siano altri acquistati, quando, a cagion d'esempio, si sia mutato soltanto il titolo di credito. In tale ipotesi, sarebbe manifesto che mentre la legge tutela sufficientemente la donna, se trattasi di stabili, la sottopone ad ingiusto pericolo di danni quanto alla sua proprietà mobiliare. E pure è un fatto di cui universalmente è riconosciuto il beneficio, che la ricchezza tende sempre più a prendere questa forma. La legislazione italiana non rimanga indietro, com'è ancora la francese, a fronte dei progressi economici delle società moderne.

Non si contrastano da altri Commissari gli accennati principii;

(1) Art. 603. « La moglie potrà riprendere in natura gli effetti mobili si dotali che parafernali risultanti dal contratto di suo matrimonio, o che le sieno pervenuti per donazione o successione, ogni volta che ne venga provata l'identità con inventario o qualunque altro atto autentico. »

« In difetto di tale prova da darsi dalla moglie, tutti gli effetti mobili ad uso così del marito come della moglie, anche nel caso di comunione degli utili, spetteranno alla massa dei creditori; salvo al Giudice-Commissario di autorizzare i sindaci o sulla loro proposta, o sulla istanza della moglie a rimettere alla medesima le vesti e biancherie necessarie e convenienti al suo uso, senza pregiudizio del disposto dall'art. 489. » (Art. 674 Cod. ital.).

ma si rammenta soltanto che in ogni caso la moglie non può presentarsi nel fallimento che o come rivendicatrice o come creditrice, cioè munita o di un diritto reale sui beni suoi, o di un diritto meramente personale. Quello essa esercita se prova l'identità degli oggetti, questo le rimane se gli oggetti han mutato forma e natura, e l'identità non può stabilirsi. Non si modifichi dunque la legge in guisa da accordare alla moglie un privilegio sugli altri creditori del fallimento, privilegio ingiusto e pericoloso, ove pongasi mente alla speciale condizione in cui trovavasi, rispetto alla persona del debitore, quella che di tal favore godrebbe.

Termina questa discussione con l'accordarsi i Commissari dissidenti in una proposta approvata all'unanimità della Commissione, quella cioè di aggiungere all'art. 603 un capoverso, il quale spieghi chiaramente essere concesso alla moglie il diritto di ripresa anche quando manchi l'identità materiale de' suoi beni mobili, ma altri in loro vece ne esistono, mobili ed immobili, e si provi che i medesimi furono acquistati col reimpiego del prezzo dei primi.

II. Qui si muove dubbio intorno alla natura della prova che debba richiedersi: esclusa la necessità dell'atto autentico, l'uso del quale (in quanto ad essere dalla legge indispensabilmente voluto) fu provvidamente limitato dal nuovo Codice civile, ed ammesso che basti la scrittura privata avente data certa, si osserva che sarebbe eccessivo rigore imporre che tale data dovesse stabilirsi necessariamente in quei modi che il Codice civile prescrive, come all'incontro vi sarebbe difetto di sufficiente garanzia nel contentarsi dei mezzi di prova ammessi per accertare la data degli atti commerciali. E però si propone e si approva che la data certa, per quanto riguarda i casi preveduti dall'art. 603, oltre a' modi stabiliti dal Codice civile possa per titoli di credito risultare dalle registrazioni di pubblici stabilimenti, delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni.

III. All'art. 605 (1) uno dei Commissari propone aggiungersi una espressa disposizione che la moglie sia ammessa come creditrice al passivo del fallimento pel prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio. Ciò rendesi necessario soprattutto perchè è mestieri sopprimere il n° 2 dell'art. 606 (2) non essendo più nel nuovo Codice ammessa l'ipoteca di cui quivi è parola.

La proposta è adottata.

IV. È soppresso per la ragione anzidetta il n° 2 dell'art. 606 e si modifica la forma della rimanente disposizione a norma dei principii del nuovo Codice civile.

V. Si approva parimente la soppressione dell'articolo 608, poichè anche l'ipoteca di cui in esso si parla non è più dal nuovo Codice civile riconosciuta (3).

(1) Art. 605. « Se la moglie ha pagato debiti pel suo marito, vi è presunzione legale che essa lo abbia fatto con danaro del medesimo, nè potrà in conseguenza la moglie proporre veruna azione nel fallimento, salva la prova contraria, come viene stabilito nell'art. 602. » (Art. 676 Cod. ital.).

(2) Art. 606. « Quando il marito fosse commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o quando, non avendo in allora altra determinata professione sia divenuto commerciante nell'anno dopo il matrimonio, gl'immobili che appartenevano al marito al tempo di detta celebrazione, o che gli sieno pervenuti dopo sia per donazione sia per successione, saranno soli soggetti all'ipoteca in favore della moglie:

« 1° Pel danaro e pegli effetti mobili che la moglie avrà apportati in dote, o che le saranno pervenuti dopo il matrimonio per donazione o per successione testamentaria o legittima, e dei quali essa proverà la rimessione o pagamento per atto avente data certa;

« 2° Pel reimpiego del prezzo de' suoi beni alienati durante il matrimonio. » (Art. 677 Cod. ital.).

(3) Art. 608. « L'ipoteca sui beni dell'ascendente fallito obbligato per la restituzione della dote e per le ragioni dotali della moglie del suo discendente, in conformità degli articoli 1565 e 2170 del Codice civile, sarà ristretta ai beni posseduti dall'ascendente al tempo del matrimonio del discendente, o che gli sieno pervenuti posteriormente per donazione o successione se egli era commerciante al tempo dello stesso matrimonio. »



VI. E quanto all'art. 609 (4), contenendo esso materia della legge transitoria, la Commissione decide doversi nella medesima inserire, togliendolo dal luogo dove ora non opportunamente si trova.

VII. Le nuove leggi civili e di procedura civile non ammettono più la espropriazione forzata per via di aggiudicazione; e però la Commissione delibera di sopprimere l'art. 617 (2).

VIII. Decide ancora di far lo stesso con l'art. 649 (3), riducendolo alla sola disposizione che i sindaci sono ammessi ad offrire all'incanto. Le forme relative alla procedura, cui in questo articolo si accenna, sono rese più semplici dal nuovo Codice di procedura civile, quindi senza inconveniente può il medesimo regolare anche l'incanto degli immobili del fallito.

IX. Per eliminare una questione più volte sollevatasi nel fôro, si delibera che nell'art. 622 (4) si dichiari potersi rivendicare le

(1) Art. 609. « Le disposizioni contenute in questa Sezione non sono applicabili alle mogli, per quanto spetti a quei maggiori diritti che avessero acquistati prima dell'osservanza del presente Codice. »

(2) Art. 617. « La spropriazione forzata per via di aggiudicazione non potrà nè essere intrapresa nè continuata dopo la dichiarazione di fallimento. »

(3) Art. 619. « Dopo il deliberamento degli immobili del fallito, seguito sull'istanza dei sindaci, l'aumento di prezzo per un nuovo incanto non sarà ammesso, salvo che sotto le condizioni e nelle forme seguenti:

» L'aumento dovrà essere fatto entro il termine di quindici giorni: non potrà essere minore del decimo del prezzo principale del deliberamento: sarà fatto alla Segreteria del Tribunale secondo le leggi di procedura civile.

» Anche i sindaci, come ogni altra persona, saranno ammessi a fare aumento ed a concorrere al deliberamento pel nuovo incanto; il nuovo deliberamento sarà definitivo e non potrà essere susseguito da altri aumenti. » (Art. 686 Cod. ital.).

(4) Art. 622. « Potranno essere rivendicate le merci spedite al fallito, finchè la tradizione non sarà seguita nei suoi magazzini od in quelli del commissionario incaricato di venderle per conto del fallito. »

« Nondimeno la rivendicazione non sarà proponibile se, prima dell'arrivo delle merci, esse saranno state vendute senza frode sopra fatture, polizze o lettere di vettura firmate da chi ne ha fatta la spedizione. »

merci non solo finchè la tradizione non sarà seguita ne' magazzini del fallito, ma ancora finchè non sarà seguita nei magazzini pubblici a sua disposizione. La ragione della legge è la medesima nell'uno e nell'altro caso. D'altronde la giurisprudenza si è in questo senso pronunciata.

Levasi la seduta alle ore sei.

« Quegli che rivendica sarà tenuto a fare il rimborso alla massa delle somme da esso ricevute in conto, come pure di tutte le anticipazioni per nolo o vettura, commissione, assicurazioni od altre spese, ed a pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause. » (Art. 689 Cod. ital.).

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 14

### Seconda Tornata del 4 maggio 1865

#### SOMMARIO.

- 1° *Si prosegue ad esaminare la materia dei fallimenti. - Si stabilisce che una parte del n° 3 dell'art. 632 debba trocar luogo nella legge transitoria.*
- 2° *Discussione sull'art. 636. - Esso non riguarda i casi di complicità nel reato di bancarotta. - Modificazione dell'articolo per eliminare possibili errori in proposito.*
- 3° *Proposta di stabilire che il fallito abbia diritto alla dichiarazione di riabilitazione quando trovisi nelle condizioni volute dalla legge. - È respinta.*
- 4° *Soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 654.*
- 5° *Aggiunta all'art. 626 per chiarire che le opposizioni alle sentenze che pronunciano il fallimento si debbono fare in contraddittorio dei sindaci.*
- 6° *Si estendono agli appelli da dette sentenze le forme e i termini comuni stabiliti nel nuovo Codice di Procedura civile.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA , id.

La seduta è aperta alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Si prosegue l'esame del libro III del Codice di commercio. Sul n° 3 dell'art. 632 (1) i Relatori avvertono che essendosi altra volta deciso doversi l'art. 44 del Codice Albertino collocare nella legge transitoria come in sede più opportuna, è logico che nella stessa legge si ponga la disposizione ch'è come una sanzione dell'articolo anzidetto, poichè vi si prescrive che colui il quale a questo non presta osservanza, può esser dichiarato reo di bancarotta semplice. Propongono perciò e la Commissione approva siffatta trasposizione.

II. Sull'art. 636 (2) ch'è il primo del capo III intitolato *dei crimini e delitti commessi nei fallimenti da altri che dai falliti*, i Relatori fanno le seguenti osservazioni:

Quest'articolo estende le pene della bancarotta fraudolenta a coloro che saranno convinti di avere scientemente e nell'interesse del fallito, sottratto, ricettato o dissimulato tutto o parte dei beni mobili od immobili del medesimo. Poi soggiunge: « E » ciò senza pregiudizio delle disposizioni del Codice penale per » gli altri casi di complicità. » Questa disposizione ha dato luogo a dubbio. È anche un caso di complicità quello preveduto dall'art. 636? Ma se così fosse, l'articolo sarebbe inutile, poichè

(1) Art. 632. « Potrà essere dichiarato bancarottiere semplice qualunque commerciante fallito che si troverà in uno dei seguenti casi: .....

« 3° Se non si è uniformato al disposto degli articoli 13 e 14, riguardanti alla trasmissione dell'estratto dei contratti di matrimonio. » (Art. 701 Cod. ital.).

(2) Art. 636. « Saranno condannati alle pene stabilite pella bancarotta fraudolenta

» 1° Coloro che saranno convinti di avere scientemente e nell'interesse del fallito sottratto, ricettato o dissimulato tutto o parte dei beni mobili od immobili del medesimo: e ciò senza pregiudizio delle disposizioni del Codice penale per gli altri casi di complicità;

» 2° Coloro che saranno convinti di avere fraudolentemente proposto nel fallimento e giurato sia in loro nome, sia per interposizione di persone, crediti supposti;

» 3° Coloro che, facendo il commercio sotto altrui nome o sotto nome supposto, si saranno resi colpevoli dei fatti previsti dall'art. 634. » (Art. 706 Cod. ital.).

si provvede abbastanza nel Codice penale. E però l'ipotesi fatta qui dalla legge dev'esser altra. Essa non s'occupa di colui che ha sottratto, ricettato ecc., nell'interesse del fallito cooperando secolui; questo fatto rientra nei casi comuni di complicità. Qui gli elementi del reato sono: la scienza del fallimento e la sottrazione nell'interesse del fallito. È dunque un evidente errore lo aggiungere: « salvi gli *altri* casi di complicità. »

È noto poi che il Codice penale distingue fra i soci del reato gli agenti principali dai complici; perchè dunque parlar qui solamente dei secondi, quasi a rendere possibile la quistione che in un reato di bancarotta fraudolenta non possa, come negli altri, esservi un agente principale oltre all'autore? E non sarebbe un agente principale chi concorresse immediatamente con l'opera sua allo storno fraudolento che si commette dal fallito?

Per queste considerazioni i Commissari relatori propongono, e la Commissione approva, che sia rettificato il testo nei seguenti termini: « E ciò senza pregiudizio delle disposizioni del Codice » penale riguardo a coloro che come agenti principali o complici » avessero partecipato al reato. »

III. Sull'articolo 647 (1), che è il primo del titolo III *della riabilitazione*, un Commissario propone di modificare il testo in modo che sia riconosciuto nel fallito un vero diritto ad essere riabilitato, quando si trovi nelle condizioni volute dalla legge, surrogando così alle parole *potrà ottenere* adoperate nell'articolo, queste altre *avrà diritto ad ottenere*. A sostegno di tal proposta si osserva, che ove il fallito abbia pienamente soddisfatto agli obblighi suoi, ingiusto sarebbe il potergli tuttavia negare il beneficio della ria-

(1) Art. 647. « Il fallito che avrà pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutte le somme da esso dovute, potrà ottenere la sua riabilitazione. Egli non potrà ottenerla se è socio di una casa di commercio caduta in fallimento, se non dopo avere giustificato che tutti i debiti della società sono stati intieramente pagati in capitale, interessi e spese, quand'anche egli avesse ottenuto un concordato particolare. » (Art. 715 Cod. ital.).

bilitazione, se la chiede, e il lasciare in ciò arbitrio a' magistrati, per quanto si possa essere sicuri che questi non sieno per abusarne. La certezza della riabilitazione accresce interesse nel fallito di pagare per intero i suoi debiti.

Ma all'incontro si osserva di quanta importanza sia la riabilitazione, e come il commercio onesto e leale abbia bisogno di serie guarentigie, perchè al fallito possa essere restituito integro il credito commerciale. Può non bastare l'adempimento degli obblighi imposti dall'art. 647, può verificarsi tal complesso di circostanze, in cui malgrado quell'adempimento, la pubblica moralità richiegga che il fallito non ottenga il beneficio della riabilitazione. Indi l'utilità del discrezionale potere lasciato in ciò ai Magistrati.

Del resto nel fatto non si dà, e non si darà mai, un diniego di riabilitazione, meno il caso appunto di fallimenti che abbiano offeso la coscienza pubblica in cui il diniego è a desiderarsi. L'Autorità cui la legge affida siffatta podestà è essa stessa una guarentigia.

Messa a partito la proposta, essa è respinta dalla maggioranza della Commissione, che persiste nel sistema del Codice.

IV. Si delibera che sia come inutile soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 654 (1) non essendo in oggi, a motivo dei nuovi ordinamenti sulla stampa, più necessaria questa disposizione opportunamente scritta in un Codice del 1842.

V. Un Commissario avverte come l'art. 626 (2) del Codice di

(1) Art. 654. « Il riabilitato potrà fare inserire nella Gazzetta la declaratoria di riabilitazione. » (Art. 719 Cod. ital.).

(2) Art. 626. « La sentenza di dichiarazione di fallimento e quella che fissasse ad una data anteriore l'epoca della cessazione dei pagamenti, sono soggette ad opposizione dinanzi allo stesso Tribunale che le avrà pronunciate.

« Le opposizioni si faranno dal fallito entro giorni otto e da ogni altro interessato entro giorni trenta. Questi termini decorrono dal giorno in cui ebbero luogo la pubblicazione ed inserzione della sentenza nelle Gazzette, in conformità dell'art. 475. » (Art. 693 Cod. ital.).

commercio non indichi in contraddittorio di chi debba aver luogo il giudizio di opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento. È questa una lacuna che vuol essere riempita. Propone quindi di aggiungere un capoverso così concepito: « Le opposizioni si » faranno in contraddittorio dei sindaci. » Questa proposta è adottata.

VI. A rendere poi impossibile per lo avvenire le frequenti quistioni che si elevavano nel fòro intorno agli appelli dalle sentenze in materia di fallimento, si adotta una nuova disposizione (1) che dichiara applicabili ai medesimi le forme e i termini stabiliti dal Codice di procedura civile. Così non potrà più dubitarsi che tali sentenze sono tutte appellabili, meno quelle espressamente eccettuate. E valga il vero; i termini fissati dalle leggi di procedimento non sono ora sì lunghi da giustificare abbastanza la disposizione eccezionale dell'art. 628 del Codice di commercio Albertino (2).

Compiesi così la revisione del libro III, al quale oltre i mutamenti già notati, si apportano ancora altre modificazioni di sola redazione.

La seduta è levata alle ore dodici.

(1) Art. 695 Cod. ital.

(2) Art. 628. « Il termine per l'appello da ogni sentenza in materia di fallimento sarà di quindici giorni solamente da computarsi dalla notificazione della sentenza.

« Tale termine sarà aumentato di un giorno per ogni cinque miriametri per coloro che saranno domiciliati ad una distanza maggiore di cinque miriametri dal luogo dove siede il Tribunale. »

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe BRUZZO - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 45

**Tornata del 5 maggio 1865**

### SOMMARIO.

- 1° *S'imprende l'esame delle riforme proposte sul secondo libro del Codice Albertino. - Soppressione del diritto di seguito sulla nave.*
- 2° *Si conserva in genere il sistema dei privilegi.*
- 3° *Nuove forme per la vendita della nave. - Si stabilisce non essere indispensabile l'atto pubblico.*
- 4° *Completamento e riordinamento dei privilegi.*
- 5° *Garenzie stabilite nel caso che la vendita della nave avvenga all'estero.*
- 6° *Nuove disposizioni sui modi di estinguere i privilegi,*
- 7° *E sulla costituzione del pegno.*
- 8° *A quello che impropriamente nel Codice Albertino è chiamato sequestro si dà il nome di pignoramento.*
- 9° *Nuova disposizione che dà facoltà di autorizzare il pignoramento della nave, anche senza previo precetto, se v'ha pericolo di sottrazione.*
- 10° *Altra nuova disposizione sul sequestro conservatorio. — Sulla validità di esso pronuncia sempre il Tribunale.*
- 11° *Riforma dell'art. 235. — La maggioranza dei comproprietarii di una nave può dimandare che se ne autorizzi la vendita.*
- 12° *I contratti di costruzione delle navi debbono essere iscritti e trascritti come gli atti di vendita.*
- 13° *Si ammettono nuovi casi in cui possa il committente disdire la costruzione.*
- 14° *Il Codice di Commercio deve, quanto agli obblighi del Capitano relativi alla visita del bastimento, rimettersene al Codice di Marina mercantile.*
- 15° *Si modificano le condizioni per l'abbandono della nave.*
- 16° *Riforme sugli articoli 257, 262 e 443 relativi all'obbligo del capitano di fare la relazione del suo viaggio.*
- 17° *Si delibera d'invitare la Commissione pel Codice di Marina mercantile di non lasciare nel medesimo quelle disposizioni nel relativo Progetto introdotte circa nuovi ed esorbitanti obblighi imposti al capitano ed al padrone.*

Sono presenti i signori :

CAVERI, Presidente ;



GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

Uno dei Commissari a nome pure di due altri Colleghi riferisce sul secondo libro del Codice di commercio (*del commercio marittimo*).

Le principali osservazioni e proposte che essi fanno, e che incontrano l'approvazione della Commissione, sono le seguenti :

I. È da sopprimersi interamente il *diritto di seguito* sulla nave (*droit de suite*) incompatibile affatto colla sua natura mobilissima, nocivo, anzichè giovevole al credito di essa, non giustificato da alcun motivo razionale, nella pratica non esercitato. Questo diritto (come è noto) è nel Codice francese un avanzo dell'ordinanza del 1684, e di ordinamenti legislativi, secondo i quali non raramente i mobili stessi erano assoggettati ad una specie d'ipoteca.

II. Invece è da conservarsi in genere il sistema dei privilegi sulla nave, per cui essa può provvedere in ogni luogo a quanto le abbisogni; e dee soddisfarsi ad un voto generalmente manifestato dai commercianti, ponendo speciali norme per la costituzione del pegno sui bastimenti, destinato a surrogare, e con grande vantaggio, il *droit de suite*, ed a creare un altro mezzo di credito, il quale manca nel Codice Albertino, che riconosce solamente quello del cambio marittimo (1).

(1) Art. 285 e 287 Cod. ital.

III. Si propongono e si approvano nuove solennità per la vendita del bastimento. L'atto pubblico non può più oltre richiedersi, poichè finanche per la vendita degli stabili, secondo il nuovo Codice civile, basta la privata scrittura. Però fa mestieri surrogarvi forme capaci di garantire ad un tempo i terzi e l'ordine pubblico, sempre interessato nella navigazione.

Tali forme consistono:

1° Nella trascrizione dell'atto di vendita sui registri dell'Amministrazione del Circondario marittimo ove la nave è iscritta; e se la vendita è fatta all'estero, sui registri del Consolato italiano;

2° Nell'annotazione della vendita sull'atto di nazionalità.

È chiaro che di queste due solennità, la prima provvede alla pubblicità della vendita nell'interesse generale o de' privati, la seconda dà sicurezza speciale all'acquirente, massime all'estero (1).

IV. Il modo di conservare i privilegi, di estinguerli, la costituzione del pegno, debbono collegarsi e conformarsi con le anzidette nuove solennità stabilite per la vendita.

Inoltre i privilegi vogliono essere completati con aggiungervene qualcuno ommesso dal Codice Albertino, come quello, a cagione d'esempio, delle spese di salvataggio (2).

Ed è d'uopo altresì riordinarli, essendo in gran parte erroneo l'ordine ad esso dato dal Codice, che pone, per esempio, nello stesso rango il privilegio del venditore per il residuo prezzo, e quello di coloro che hanno provveduto ai bisogni del bastimento prima dell'ultimo viaggio, i quali sono per lo più i creditori appunto del venditore. Ora con miglior disposizione è da mettersi in penultimo rango il privilegio del venditore, ed in ultimo quello del pegno, perchè tutti i precedenti *salvam fecerunt pignoris causam* nell'interesse di tutti (3).

(1) Art. 238 Cod. ital.

(2) Art. 285, n. 3, Cod. ital.

(3) Art. 285 Cod. ital.

V. A maggior garanzia dei creditori è anche utile lo stabilire che gli ufficiali consolari all'estero non possano ricevere gli atti di vendita delle navi, se non è provveduto al pagamento ed alla sicurezza dei crediti privilegiati iscritti sull'atto di nazionalità.

VI. Non è possibile mantenere il sistema del Codice sull'estinzione dei privilegi. Son troppo noti i gravi inconvenienti cui danno luogo specialmente le disposizioni degli articoli 208, 209 e 211, ch'è assai malagevole porre d'accordo (1). Secondo l'art. 208 la vendita volontaria seguita da un viaggio estingue i privilegi: ma non li estingue, secondo l'art. 211 la vendita volontaria fatta durante il viaggio. E l'art. 209 statuisce che il bastimento è reputato aver fatto un viaggio, quando la sua partenza ed il suo arrivo sono accertati in due porti diversi.

Or se lasciato il porto dov'è iscritto il bastimento, il medesimo è venduto, e dopo esso tocca due altri diversi porti, la vendita purgherà i privilegi? La difficoltà è gravissima se non si stabilisce che deve intendersi per viaggio, quello che incomincia dal porto dove la nave è iscritta.

(1) Art. 208. « I diritti ed i privilegi dei creditori del venditore sulle navi e sui bastimenti sono estinti, oltre ai modi generali di estinzione delle obbligazioni;

« Colla vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

« Od allorchè, dopo una vendita volontaria, il bastimento ha fatto un viaggio in mare sotto il nome ed a rischio dell'acquisitore, e senza opposizione per parte dei creditori del venditore. »

Art. 209. « Un bastimento è reputato avere fatto un viaggio in mare

« Allorchè la sua partenza ed il suo arrivo si sono accertati in due porti diversi, e trenta giorni dopo la sua partenza;

« Allorchè, senza che il bastimento sia arrivato in un altro porto, sono trascorsi più di sessanta giorni fra la partenza ed il ritorno di esso nel medesimo porto; od allorchè il bastimento, partito per un viaggio di lungo corso, è stato più di sessanta giorni in un viaggio, senza richiamo per parte dei creditori del venditore. »

Art. 211. « La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore.

« In conseguenza, nonostante la vendita, il bastimento od il suo prezzo continua ad essere affetto a garanzia di detti creditori, i quali possono oziandio impugnare la vendita per causa di frode. » (Art. 290 Cod. ital.).

Il sistema che si propone di surrogare è nuovo, e non mai sperimentato altrove; ma sembra ch'esso tolga ogni difficoltà, e provvegga insieme all'interesse dei creditori, alla sicurezza degli acquirenti, ed al credito della nave; ed un tal sistema è il seguente: il privilegio si estinguerà:

1° Con la vendita giudiziale della nave;

2° Col decorso di tre mesi (in caso di vendita volontaria) o dalla data della trascrizione della vendita, se la nave si trova nel tempo della trascrizione nel Circondario dov'è iscritta; o dalla data del suo ritorno in questo Circondario, se la trascrizione è fatta quando la nave è già partita. Tuttavia in ogni caso sarà data facoltà al creditore di perpetuare il privilegio, se ad ottenerne la declaratoria, egli cita in giudizio entro il suddetto termine il compratore.

VII. Finalmente, quanto alla costituzione del pegno, siccome si è accennato, si debbono stabilire le medesime formalità della vendita, perchè ai medesimi interessi è d'uopo provvedere. Deve inoltre richiedersi la condizione del possesso della nave presso il creditore pignoratizio, e ciò si ottiene col fare del Capitano il naturale custode della medesima, quando non ne sia egli stesso il proprietario.

VIII. Vuolsi dare il nome di *pignoramento* a quello che impropriamente nel Codice del 1842 (libro II tit. II) dicesi *sequestro*.

IX. È necessario poi ovviare al danno che la disposizione dell'art. 243 del Codice di commercio (1) minaccia al creditore. Questo articolo vieta di procedersi al pignoramento, se non ventiquattro ore dopo l'intimazione di pagare. Ma se il Capitano,

(1) Art. 243. « Non può procedersi al sequestro, se non ventiquattro ore dopo l'intimazione di pagare. » (Art. 292 Cod. ital.).

operando con frode, ricevuta l'intimazione mette alla vela il bastimento, la rovina del creditore è compiuta. Però si è aggiunto un capoverso che dà facoltà al Giudice di Mandamento (Pretore), se v'è pericolo di sottrazione, di autorizzare il pignoramento nelle forme del Codice di procedura civile, senza la formalità della previa intimazione del precetto.

X. Con opportuna disposizione e riempiendo un'altra lacuna del Codice Albertino, è d'uopo ancora provvedere al sequestro conservatorio. Ma il giudizio sulla validità di esso, qualunque sia il valore della causa, non è mai da attribuirsi al Giudice di Mandamento, bensì sempre al Tribunale di commercio, così richiedendo l'importanza dell'oggetto colpito dal sequestro (1).

XI. L'art. 235 del Codice Albertino (2) dà luogo alla quistione se la vendita del bastimento possa ordinarsi dal Tribunale quando la domandino proprietari formanti insieme più della metà dell'interesse totale del bastimento, o se invece sia necessario che si verifichi una disparità di avviso fra i compartecipi, divisi metà per un'opinione e metà per un'altra, cosicchè divenuto ormai impossibile l'amministrare, non essendovi maggioranza, la vendita all'incanto sia da autorizzarsi quasi conseguenza necessaria della scissura.

Si propone e si delibera di modificare qui la legge, e d'impedire che si ripresenti tal quistione, con lo stabilire potersi autorizzare la vendita all'incanto se la maggioranza degli interessati la repugni

(1) Art. 309 Cod. ital.

(2) Art. 235. « Per tutto ciò che riguarda all'interesse comune dei proprietari di un bastimento, la deliberazione della maggioranza debbe prevalere. »

« La maggioranza si determina da una porzione d'interesse nel bastimento eccedente la metà del suo valore. »

« La vendita all'incanto del bastimento non può essere accordata dal Tribunale, salvo che sulla domanda dei proprietari formanti insieme la metà dell'interesse totale nel bastimento, se non vi è convenzione contraria in iscritto. » (Art. 315 Cod. ital.).

opportuna. Perocchè, è ben vero che la maggioranza non ha secondo la legge facoltà d'imporci alla minoranza se non per l'amministrazione della nave, ma è pur vero che spesso la vendita all'incanto è l'unico mezzo di superare le difficoltà dell'amministrazione medesima.

XII. Pei contratti di costruzione dei bastimenti si disporrà ch'essieno fatti per iscritto e trascritti, come l'atto di vendita. E lo scritto non solo, ma anche l'anzidetta formalità della trascrizione è da richiedersi sotto pena di nullità. È provvedimento questo di ordine pubblico, essendo interesse dello Stato il conoscere da chi e come si costruiscano le navi.

XIII. Secondo la disposizione dell'art. 236 del Codice del 1842, il committente non può disdire la fabbricazione convenuta, salvo il caso di manifesta imperizia o frode del costruttore (1).

Non è sembrato ai Commissari relatori (e la Commissione approva il loro avviso) che siavi sufficiente ragione di allontanarsi qui dalle regole in materia di appalto stabilito dal diritto comune. È troppo rigore obbligare il committente a perseverare in una costruzione che non sia più di suo interesse. E per verità null'altro può giustamente il costruttore pretendere, salvo che

(1) Art. 236. « I contratti per le costruzioni dei bastimenti, e tutti i patti che vi sono relativi sia per indennità, sia per accrescimento di prezzo per maggiori lavori, se avessero luogo, ed ogni altro patto debbono essere fatti, sotto pena di nullità, avanti il Console di Marina della Direzione in cui si costruisce il bastimento od avanti altro Ufficiale che fosse destinato da leggi e regolamenti per la Marina. Il Console od Ufficiale firma la convenzione insieme colle Parti e con due testimoni.

« Non può il costruttore dismettere, nè il committente od il suo erede disdire la fabbricazione convenuta, eccettuati pel costruttore i casi di forza maggiore, e pel committente od erede suo la manifesta imperizia o frode del costruttore.

« In caso di morte del costruttore il contratto è sciolto in conformità del disposto dagli articoli 1818 e 1819 del Codice civile. » (Art. 316 e 317 Cod. ital.).

esser tenuto indenne di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare se avesse portato a termine la fabbricazione; a tali condizioni deve concedersi al committente la facoltà della disdetta. Quindi è da dichiararsi applicabile in questo caso il relativo articolo del codice civile.

XIV. Sul titolo del *Capitano*, si osserva che gli obblighi che riguardano la visita del bastimento prima che sia messo alla vela, sono regolati sufficientemente dal nuovo Codice di marina mercantile, al quale perciò quel di commercio dovrà rimettersi.

XV. Le condizioni, adempiute le quali solamente, può il Capitano o Padrone abbandonare la nave, sono alquanto da modificarsi, coll'adottare un articolo del Progetto del nuovo Codice di marina mercantile. Richiedere una deliberazione degli ufficiali e principali dell'equipaggio perchè quell'abbandono possa farsi, siccome la richiede l'art. 256 del Codice Albertino (1), è soverchia diffidenza verso il Capitano, che infine meglio d'ogni altro è in grado di giudicare della opportunità di quella grave decisione. Basterà dunque il voto consultivo degli ufficiali di bordo e di due almeno dei più provetti marinai. Ma il Capitano o Padrone dovrà sempre essere l'ultimo a discendere dalla nave.

XVI. Si osserva inoltre che le disposizioni degli art. 257, 262 e 443 del Codice Albertino danno luogo a più quistioni (2). La

(1) Art. 256. « Il Capitano non può abbandonare il suo bastimento durante il viaggio, per qualunque siasi pericolo, senza la deliberazione degli ufficiali e principali dell'equipaggio; ed, in questo caso, egli è obbligato di salvare seco le carte di bordo, il danaro e tutto ciò che può fra le merci più preziose del suo carico, sotto pena di esserne responsabile in suo proprio nome.

« Se gli oggetti in tal modo salvati dal bastimento sono perduti per qualche caso fortuito, il Capitano rimane liberato. » (Art. 337 Cod. ital.).

(2) Art. 257. « Il Capitano è obbligato, fra ventiquattro ore, dal suo arrivo, di far vidimare il suo giornale nautico e di fare la sua relazione. »

relazione o testimoniale, di cui all'art. 237, deve farsi dal Capitano fra 24 ore in qualunque porto di approdo? O solamente se trattasi di approdo forzato, e non già di approdo volontario? Ed anche in caso di approdo forzato, solo quando sianvi avarie a constatare?

Ad eliminare siffatte questioni, ed anche a maggior guaren-  
tiglia del privato e pubblico interesse, i Relatori propongono  
e la Commissione approva, d'imporre chiaramente l'obbligo al  
Capitano di fare tra 24 ore la relazione del suo viaggio, non  
solo all'arrivo nel porto di sua destinazione, ma nel luogo di  
qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di  
naufragio, provvedendo per tutti i casi, innanzi a chi debba  
essere fatta la relazione, come debba essere depositata e verificata.

Tali disposizioni si sono comprese in soli tre articoli, rendendo  
così anche più semplice e breviloquo il testo legislativo.

XVII. La Commissione delibera d'invitare quella incaricata  
della revisione del Codice di marina mercantile a portare la sua

« La relazione deve enunciare

« Il luogo ed il tempo della sua partenza;

« La via che ha tenuto;

« I rischi che ha corso;

« I disordini avvenuti nel bastimento e tutte le circostanze importanti  
del suo viaggio. »

Art. 262. « Per verificare la relazione del Capitano le Autorità, come sopra,  
interrogano e ricevono le risposte delle persone dell'equipaggio e, se è pos-  
sibile, dei passeggeri, senza pregiudizio delle altre prove.

« Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del Capitano  
e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso in cui il Capitano naufraga-  
to si sia salvato solo nel luogo, ove egli ha fatto la sua relazione. »

« È riservata alle Parti la prova dei fatti contrari.

Art. 443. « Al primo porto in cui il bastimento approda il Capitano  
è tenuto, entro ventiquattr'ore dal suo arrivo, di confermare avanti il Pre-  
sidente del Tribunale di commercio ed in mancanza avanti il Giudice di  
Mandamento, e fuori dei Regii Stati avanti l'Uffiziale Regio Consolare, e  
quando non ve ne sia, avanti qualsivoglia altra Autorità locale, i fatti con-  
tenuti nella deliberazione trascritta sul registro; e si osserverà, per la ve-  
rificazione, il disposto dall'art. 262. » (Art. 338 e seg. Cod. ital.).



attenzione sopra un articolo del medesimo che prescrive non potere il Capitano o Padrone finchè dura il proprio mandato, dimettersi dalla sua carica, nè lasciare il bastimento, senza consenso degli Armatori, e senza autorizzazione degli Amministratori di marina, o degli Ufficiali consolari. In vero tali obblighi sono nuovi, e sembrano esorbitanti, contrari a' principii del diritto ed alla natura del mandato, come irragionevoli sono i poteri conferiti da questo articolo agli Amministratori di marina ed agli Ufficiali consolari. Nè pare che al Capitano o Padrone possano imporsi maggiori obblighi che quelli stabiliti nell'art. 254 del Codice Albertino (1).

La seduta è levata alle ore sei.

(1) Art. 254. « Ogni capitano di bastimento impegnato per un viaggio è obbligato di compierlo sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi verso i proprietari ed i noleggiatori. » (Art. 335 Cod. ital.).

*Il Presidente*

Antonio CAVENI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 16

---

### Seconda Tornata del 5 maggio 1865

---

#### SOMMARIO.

- 1° *Si continua l'esame del secondo libro del Codice di Commercio — Distinzione tra le condizioni dell'arruolamento del Capitano e dell'equipaggio, e le forme del ruolo — Le une debbono essere regolate nel Codice di Commercio, l'altro o dal Codice di Marina mercantile o da Regolamenti speciali.*
- 2° *Sostituzione della sottoscrizione di due testimoni al sottosegno dell'arruolato nel caso che costui non sappia o non possa scrivere.*
- 3° *Limitazione nell'Amministrazione della Marina dello Stato e nell'Uffiziale consolare all'estero, della facoltà di prorogare l'arruolamento.*
- 4° *Si stabilisce che per le varie classi di viaggi il Codice di Commercio contenga un rinvio a quello di Marina mercantile, non ai Regolamenti.*
- 5° *Si eleva l'indennità cui ha diritto il marinaio preso e fatto schiavo.*
- 6° *Nuova norma stabilita per la eccezione contenuta nell'art. 300 del Codice Albertino.*
- 7° *Si delibera di comprendere nel Codice di Commercio le disposizioni che figurano nel Progetto del Codice di Marina mercantile relative ai diritti ed agli obblighi dell'arruolato.*
- 8° *Foto che sia mitigato il rigore della disposizione dell'art. 83 di quel Progetto.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata precedente.

Continua l'esame del libro II del Codice di commercio.

I. Sull'art. 265 (1) osservano i Relatori che mentre in esso vi ha per le condizioni di arruolamento del Capitano e dell'Equipaggio un rinvio a' regolamenti, il nuovo Codice per la marina mercantile contiene per somiglianti convenzioni un rinvio alle leggi commerciali. Questo reciproco rinvio non deve sussistere, e bisogna ben distinguere le condizioni dell'arruolamento dalle forme del ruolo. Le prime debbono essere e sono regolate dagli articoli successivi del Codice di commercio, le seconde son materie di regolamenti. Sarà invitata per conseguenza la Commissione pel Codice di marina mercantile a stabilire nel medesimo la forma del ruolo, o di dichiarare che questa forma sarà stabilita da speciali regolamenti.

In conformità di tali norme rimangono riformati gli articoli 265 e i seguenti (2).

II. All'art. 266 (3) si sopprime il sistema del sotto segno, eliminato negli altri nuovi Codici, e vi si sostituisce quello di far sottoscrivere la convenzione da due testimoni invece dell'arruolato, che non possa o non sappia scrivere.

III. I Relatori propongono, e la Commissione approva, di limi-

(1) Art. 265. « Le condizioni d'arruolamento del Capitano e delle persone d'equipaggio di un bastimento risultano dal ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai Regolamenti. Possono anche risultare da convenzioni particolari. »

(2) Art. 343 Cod. ital.

(3) Art. 266, ultimo capov. « Se l'arruolato non può o non sa scrivere, la convenzione sarà da lui sottosegnata in presenza di due testimoni sottoscritti alla stessa convenzione. » (Art. 344 ultimo capov. Cod. ital.).

tare la facoltà, che a norma dell'art. 270 del Codice Albertino (1) hanno troppa ampia l'Amministrazione di marina nello Stato, e l'Ufficiale consolare all'estero, di prorogare l'arruolamento, quando, spirato il termine convenuto pel medesimo, l'arruolato dimandasse di abbandonare il bastimento, e il Capitano rifiutasse il congedo; troppo ampia, dicesi questa facoltà, perchè quantunque si richiegga il concorso di gravissimi motivi, non è fissato il tempo della proroga.

Meglio provvede in proposito un articolo del Progetto del nuovo Codice di marina mercantile, nel quale è stabilito che la proroga non può esser data che all'estero dall'Ufficiale consolare, quando la nave fosse diretta nei porti del Regno, nè per un tempo maggiore di tre mesi.

Si approva perciò dalla Commissione sulla proposta dei Relatori di surrogare all'art. 270 del Codice Albertino, la ricordata disposizione trasportandola nel Codice di commercio come in sede più propria, perchè vi si regolano diritti privati del marinaio.

Bensì il termine di tre mesi prescritto nel detto testo di legge potrebbe essere troppo breve, quando al ritorno nei porti dello Stato se ne richiedesse uno maggiore. Approvasi perciò che si dica *per un tempo strettamente necessario al ritorno*.

IV. L'art. 274 (2) invece di contenere un rinvio a' Regolamenti, conterrà un rinvio al Codice della marina mercantile, poichè quivi trovansi regolate le varie classi di viaggi.

V. L'art. 294 del Codice Albertino fissa a seicento lire l'in-

(1) Art. 270. « Spirato il termine dell'arruolamento di alcuno dell'equipaggio, qualora il Capitano ricusi di rilasciargli il congedo, l'Amministrazione di Marina negli Stati o l'Ufficiale Consolare all'estero, non possono rifiutare all'arruolato l'autorizzazione di abbandonare il bastimento, salvo che vi sieno gravissimi motivi di rifiuto: nel quale caso il trattenuto ha diritto ad una proporzionata gratificazione in aumento del suo salario. » (Art. 348 Cod. ital.).

(2) Art. 271. « I viaggi sono divisi in varie classi secondo i Regolamenti. » (Art. 349 Cod. ital.).

dennità cui ha diritto pel suo riscatto il marinaio preso e fatto schiavo, quando è stato spedito in mare od a terra per servizio della nave (1). Si osserva che nelle generali condizioni economiche quella somma è divenuta troppo lieve. D'altronde sembra opportuno che l'ammontare della indennità non sia invariabile; però si stabilisce che non possa superare le lire 1200.

Il secondo capoverso di questo articolo contiene un nuovo rinvio ai Regolamenti. Per l'importanza dell'obbietto sarebbe a desiderarsi che su di esso volgesse la sua attenzione la Commissione incaricata dell'esame del Codice di marina mercantile.

VI. Sull'art. 300 (2) si osserva dai Relatori che ora non si fa più distinzione fra Padroni di 4<sup>a</sup> classe e Padroni di 2<sup>a</sup> classe. E poichè in un articolo del nuovo Codice di marina mercantile è disposto che i viaggi dei Padroni possono estendersi fino a tutte le coste del Mediterraneo e sue isole, sconfinata sarebbe l'esenzione di cui è parola nell'art. 300 del Codice di commercio, se essa si estendesse a qualunque viaggio de' Padroni.

E volendo pure fissare al riguardo una norma, i Relatori propongono, e la Commissione approva, che sia scelta quella dei Dipartimenti militari marittimi.

Il Padrone potrà dunque, non obbligato dalle disposizioni citate nell'art. 300, fare un viaggio non solo fino a tutto il proprio Dipartimento militare marittimo, ma ancora fino a tutto il Dipartimento finitimo. Ne avverrà che i Padroni del Napolitano avranno un'estensione di viaggi maggiore, essendo circondati naturalmente da due Dipartimenti finitimi. Ma ciò non reca alcun danno; e d'altronde la Commissione non avrebbe potuto concedere

(1) Art. 294. « L'ammontare delle indennità è fissato a seicento lire.

« La riscossione e l'impiego sono fatti nelle forme stabilite dai Regolamenti. » (Art. 372 Cod. ital.).

(2) Art. 300. « Sono eccettuate dalle disposizioni degli articoli 266, 267, 268, 269, 271 e 279 le spedizioni alle coste limitate, ossia dei Padroni di seconda classe, in conformità dei Regolamenti. » (Art. 378 Cod. ital.).

agli altri, per una malintesa eguaglianza di trattamento, di oltrepassare i Dipartimenti marittimi dello Stato.

VII. Avvertono i Relatori che non opportunamente il Progetto del Codice della marina mercantile, si fa a regolare in vari articoli i diritti e gli obblighi corrispondenti dell'arruolato. Bisogna tal materia lasciare al Codice di commercio, e limitarsi in quello della marina mercantile alle sole norme di polizia.

VIII. A tal riguardo non si omette di notare che nel Progetto anzidetto troppo severe sono le disposizioni dell'art. 83 e soverchio arbitrio conferiscono agli Ufficiali consolari (1).

Si delibera perciò d'invitare la Commissione del Codice di marina mercantile di sopprimere la prima parte di questo articolo, e di porre in armonia i seguenti con le disposizioni del Codice di commercio.

La seduta è levata alle ore 44.

(1) Questa disposizione suonava così: « Lo sbarco in paese estero d'individui arruolati sui bastimenti nazionali, quando non segua per esser finito l'arruolamento, o per consenso delle parti, non potrà aver luogo se non per necessità di riparare il bastimento, o di prevenire disordini a bordo od abusi di potere, o per altre circostanze da riconoscersi dagli Ufficiali consolari, od in loro mancanza da chi ne fa le veci.

» Le persone dell'equipaggio tuttavia soggette all'obbligo della leva non potranno essere sbarcate in paese estero, ancorchè fossevi il consenso delle parti. »

*Il Presidente*

ANTONIO CAVERI.

*I Segretari*

GIUSEPPE BRAZZO — CESARE OLIVA.

## VERBALE N° 17

### Tornata del 6 maggio 1865

#### SOMMARIO.

- 1° Si prosegue l'esame del libro 2° del Codice. — Nuova distribuzione delle materie relative al contratto di noleggio.
- 2° Si dichiara tenuto il caricatore all'eccedenza del nolo che deve si pagare nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 326 del Codice Albertino.
- 3° Si dichiara dovuta al Capitano solamente una indennità per le spese fatte, nel caso in cui, mentre la nave viaggia in zavorra per andare a caricare, sopravvenga interdizione di commercio.
- 4° Nuova sezione sui passeggeri. — Perchè non vi si parla dei passeggeri sui piroscafi. — Materie contenute nella nuova Sezione.
- 5° Se il passeggero muore durante il viaggio, nulla è dovuto al Capitano, sia per nolo, sia per alimenti.
- 6° Si delibera che i diritti e gli obblighi dei passeggeri debbano essere regolati dal Codice di Commercio, non da quello per la Marina mercantile.
- 7° Dal Titolo del Prestito a cambio marittimo si tolgono le parole ossia a tutto rischio.
- 8° Le medesime forme stabilite per la vendita della nave si richiegono pel contratto di prestito a cambio marittimo.
- 9° Si provvede perchè tali forme possano osservarsi sempre anche all'estero.
- 10° E se ne rende responsabile il Capitano.
- 11° Modificazione dell'art. 345: si toglie la facoltà di assicurare il prestito sugli arredi ed attrezzi, sull'armamento e vettovaglie.
- 12° Fusione in un solo degli articoli 346 e 347 del Codice Albertino.
- 13° Nel contratto di prestito a cambio marittimo si dà il nome di datore a chi dà il denaro, di preuditore a chi lo riceve, soppressi i nomi di mutuante e mutuario.
- 14° Comunicazioni alla Commissione pel Codice di Marina mercantile.

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;

GERVASONI, Vice-Presidente ;

CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

Incomincia la seduta alle ore due e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

Si prosegue l'esame del secondo libro del Codice.

I. Propongono i Relatori e la Commissione approva che la materia del contratto di noleggio sia contenuta in un titolo solo diviso in quattro Sezioni; la prima inscritta così: *Disposizioni generali*; la seconda: *Delle polizze di carico*; la terza: *Del nolo*; la quarta (aggiunta di nuovo) *De' passeggeri*.

II. All'art. 326 (1) i Relatori propongono una nuova redazione per decidere legislativamente la quistione più volte agitatasi nel fòro, se all'eccedenza del nolo che devesi pagare nel caso preveduto dal primo capoverso di detto articolo, sia tenuto il Capitano o il Caricatore. La nuova redazione riesce contraria a quest'ultimo: ma così sembra consigliare l'equità; in tal senso erasi già pronunciata la giurisprudenza argomentando dall'art. 423 dello stesso Codice di commercio (2).

(1) Art. 326. « Se il Capitano è costretto a fare racconciare il bastimento nel corso del viaggio, il noleggiatore è obbligato di aspettare o pagare il nolo per intero.

« Nel caso in cui il bastimento non potesse essere racconciato, il Capitano è obbligato a prenderne a nolo un altro.

« Se il Capitano non ha potuto prendere a nolo un altro bastimento, il nolo non è dovuto che a proporzione del viaggio fatto. » (Art. 403 Cod. ital.).

(2) Art. 423. « L'assicuratore è tenuto inoltre per le avarie, spese di scarico, deposito e custodia nei magazzini, rimbarco, pel soprappiù del nolo e per tutte le altre spese che saranno state fatte per sa'vare le merci, sino a concorrenza della somma assicurata. » (Art. 502 Cod. ital.).



La Commissione approva la proposta.

III. Altra grave quistione credono i Relatori doversi decidere all'art. 329 (4), il quale lascia ora sussistere il dubbio se alcuno nolo sia dovuto quando sopravvenga la interdizione di commercio mentre la nave viaggia in zavorra per andare a caricare. L'ultimo stato della giurisprudenza si è che in tal caso sia dovuta solamente al Capitano una indennità per le spese fatte.

Il tradurre in legge questo pronunciato della giurisprudenza sembra consentaneo all'equità. La Commissione approva.

IV. Presentano indi i Relatori all'esame della Commissione la nuova Sezione *dei passeggeri*. Non vi si parla di passeggeri su piroscafi, i quali meglio van compresi in quelle disposizioni speciali, da cui debbono esser regolati anche i passeggeri sulle ferrovie. Il Codice di commercio si limiterà dunque a parlare dei passeggeri sulle navi a vela.

La Sezione proposta prevede i casi di rottura o ritardo del viaggio, o prima che questo sia cominciato o durante il medesimo nella triplice ipotesi di volontà o fatto del passeggero, di volontà e fatto del Capitano, di forza maggiore o caso fortuito che non riguardi la persona dell'uno o dell'altro contraente; e la diminuzione del nolo, o il pagamento della totalità del medesimo, o la risoluzione del contratto o il rifacimento dei danni, si sono stabiliti secondo la diversità dei casi anzidetti, cercando sempre che a spirito d'equità fosse informata la legge (2).

V. I Relatori propongono e la Commissione approva che debba dichiararsi non essere dovuto nulla al Capitano se il passeggero

(1) Art. 329. « Se sopravviene interdizione di commercio col paese per cui il bastimento è in via e sia esso obbligato a ritornare col suo carico, non è dovuto al Capitano fuorchè il nolo dell'andata, ancorchè il bastimento sia stato noleggiato per l'andata e pel ritorno. » (Art. 406 Cod. ital.).

(2) Art. 418 e seg. Cod. ital.

muoia in naufragio, non solo a titolo di nolo, ma neppure per alimenti somministrati fino al giorno del disastro. Così si crea nel Capitano, accanto all'interesse morale, altresì un interesse materiale di porre in salvo nei momenti di pericolo la vita dei passeggeri. D'altronde non si ha ragione di risarcire il Capitano delle spese per vitto somministrato al passeggero, e non di quelle fatte per alimentare gli animali che poi nel naufragio sieno periti (1).

VI. Sarà invitata la Commissione del Codice di marina mercantile, a non inserire nel medesimo alcuna disposizione che non sia di semplice polizia, ma riguardi i diritti e gli obblighi del passeggero, i quali debbono essere regolati dal Codice di commercio.

VII. Le parole *ossia a tutto rischio* sono eliminate dal titolo *del Prestito a cambio marittimo*, bastando queste sole a designare la materia di cui il Legislatore vien qui ad occuparsi.

VIII. Osservano i Relatori che l'importanza del contratto di cambio marittimo non essendo minore che quello dei contratti di vendita della nave e del pegno della medesima, non minori esser debbono le garanzie della forma. Quindi necessità dello scritto, della trascrizione e dell'annotazione sull'atto di nazionalità, come fu stabilito appunto per la vendita e pel pègno (2). Questo sistema è approvato.

IX. È approvato ancora che con opportuna disposizione si provveda acciocchè non rimangano inosservate tali forme, anche quando l'atto di cambio marittimo sia fatto all'estero in luogo dove non sia Ufficiale consolare italiano od altri che ne faccia le veci (3).

(1) Art. 420, ult. capov. Cod. ital.

(2) Art. 426 e 427 Cod. ital.

(3) Art. 427, 4° capov. Cod. ital.

X. E per maggiore garanzia si delibera che sia imposta una pena al Capitano il quale non giustifichi l'adempimento delle formalità anzidette, pena che consiste nel pagamento in proprio del cambio marittimo (1).

XI. È pur deliberato dietro proposta dei Relatori che l'art. 345 del Codice Albertino (2) il quale dava facoltà di assicurare il prestito sugli arredi ed attrezzi, sull'armamento e vettovaglie, sia alquanto modificato, poichè in pratica è sperimentato che tali assicurazioni danno luogo ad inconvenienti, e sono di difficile esercizio, oltrechè non v'ha esattezza di linguaggio nel distinguere armamento da vettovaglie. Però adottando un sistema più semplice e razionale, si stabilisce che il cambio può esser fatto sulla nave per intero o sopra un determinato numero di carati della medesima; sul carico per intero o sopra determinata porzione dello stesso; sulla nave e sul carico per intero e congiuntamente.

XII. Gli articoli 346 e 347 del Codice Albertino (3) si riuniscono in un solo, riducendoli a miglior lezione, e coordinandoli con le modificazioni introdotte nei precedenti articoli.

(1) Art. 427, 5° capov. Cod. ital.

(2) Art. 345. « I prestiti a cambio marittimo possono essere assicurati

» Sul corpo e sulla chiglia del bastimento;

» Sugli arredi ed attrezzi;

» Sull'armamento e sulle vettovaglie;

» Sul carico;

» Sulla totalità di questi oggetti congiuntamente o sopra una parte determinata di ciascuno di essi. » (Art. 430 Cod. ital.).

(3) Art. 346. « Ogni prestito a cambio marittimo fatto per una somma eccedente il valore degli oggetti sopra cui è assicurato, può essere dichiarato nullo sulla domanda di chi diede in prestito, se sia provato che vi è frode da parte di chi lo ricevette. »

Art. 347. « Se non vi è frode il contratto è valido sino a concorrenza del valore delle cose affette al prestito, secondo la stima che ne è fatta o convenuta.

« Il soprappiù della somma presa a prestito è rimborsato con interesse al corso della piazza. » (Art. 431 Cod. ital.).

XIII. La Commissione delibera, sulla proposta dei Relatori, che diasi sempre il nome di *datore* a chi dà il danaro a prestito marittimo, e quello di *prenditore* a chi il riceve, nomi più esatti per la specialità del contratto, che quelli più comuni di mutuante e mutuatario.

XIV. Delibera finalmente che copia del presente processo verbale e del precedente sia comunicata per sua norma alla Commissione incaricata dell'esame del Codice di marina mercantile.

La seduta è levata alle ore sei.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 18

---

### Seconda Tornata del 6 maggio 1865

---

#### SOMMARIO.

- 1° Continuasi l'esame del 2° libro del Codice. — Si sopprime come superflua la disposizione che permette farsi il contratto di assicurazione per iscrizione privata.
- 2° Nuova redazione dell'art. 396, e risoluzione del relativo quesito del Ministro Guardasigilli.
- 3° Osservazioni sulla clausola a buona o cattiva notizia. — Inefficacia di essa a render valido il contratto. — In conformità di tali osservazioni si redige la disposizione dell'art. 397.
- 4° Modificazione dell'ultima parte dell'art. 398.
- 5° Inconvenienti cui dà luogo la disposizione dell'art. 400. — Se ne propone e se ne delibera la soppressione.
- 6° Coordinamento delle disposizioni degli articoli 413 e 404.

Sono presenti i signori :

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.  
 CHIAYASSA, Segretario aggiunto.

Incomincia la seduta alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della precedente tornata.

Si prosegue l'esame del Libro II del Codice di commercio.

I. Si propone da' Relatori, e si approva dalla Commissione che nell'art. 362 (1) sieno soppresse le parole, *può essere fatto per iscrizione privata*, non essendo dubbio che il contratto di assicurazione possa ricevere questa forma, quando dichiarasi in regola generale che deve essere fatto in iscritto, e quando l'atto autentico nei contratti commerciali non è mai più richiesto.

II. Osservasi da' Relatori non essere più ammissibile la presunzione *juris* scritta nell'art. 396 del Codice di commercio (2), per la facilità delle comunicazioni maravigliosamente cresciuta ai dì nostri.

(1) Art. 362. « Il contratto di assicurazione debbe essere fatto in iscritto, sotto pena di nullità. »

« Ha la data del giorno in cui è sottoscritto, ed enunzia se è stipulato prima o dopo mezzogiorno;

» Può essere fatto per iscrizione privata;

» Non può contenere alcun intervallo in bianco.

« Si esprime in esso

» Il nome ed il domicilio di quello che fa assicurare, la sua qualità di proprietario o di commissionario;

» Il nome o la designazione del bastimento;

» Il nome del Capitano;

» Il luogo dove le merci sono state o debbono essere caricate;

» Il porto o la rada d'onde il bastimento ha dovuto o debbe partire;

» I porti o le rade dove debbe caricare o scaricare;

» I porti o le rade dove debbe entrare;

» La natura ed il valore o la stima delle merci e degli oggetti che si fanno assicurare;

» I tempi nei quali i rischi debbono cominciare e finire;

» La somma assicurata;

» Il premio od il costo dell'assicurazione;

» La sottomissione delle Parti al giudizio d'arbitri in caso di controversia, se così siasi convenuto;

» E generalmente tutte le altre condizioni nelle quali le Parti hanno consentito. » (Art. 446 Cod. ital.).

(2) Art. 396. « La presunzione esiste se facendo il computo di tre quarti di miriametro per ora, senza pregiudizio delle altre prove, sia riconosciuto che dal luogo dell'arrivo o della perdita della nave oppure dal luogo d'onde la prima notizia è giunta, questa abbia potuto essere portata prima della sottoscrizione del contratto nel luogo in cui esso contratto di assicurazione si è stipulato. » (Art. 480 Cod. ital.).

I piroscafi e i telegrafi elettrici soprattutto rendono omai assurda questa disposizione della legge. Uopo è dunque surrogarvi altri elementi di presunzione. E questi si crede dover essere:

1° La pubblica notorietà nel luogo del contratto;

2° La possibilità che la notizia sia pervenuta ai contraenti, cioè una presunzione *hominis* in luogo della presunzione *juris*.

La Commissione approva l'articolo redatto sulla base di questi principii, venendo così a rispondere al 6° dei quesiti ad essa presentati dal Guardasigilli.

III. Ma è osservato ancora che a fronte di tali nuovi elementi di presunzione sarebbe ingiusto ritenere valido tuttavia il contratto quando contenesse la clausola a *buona* o *cattiva notizia*. Esso è nullo sempre quando i fatti dimostrano che la verità esser poteva a notizia dei contraenti.

Bensì la prova contraria dev'esser ammessa, ed in tal senso si modifica l'art. 397 (1).

IV. Propongono i Relatori e la Commissione approva di sostituire all'ultimo capoverso dell'articolo 398 (2) la seguente disposizione: *Salvo l'azione penale, se v'ha luogo*. Invero non è ufficio del Codice di commercio il prescrivere penali processure, e basta il rinvio al Codice penale per provvedere e non lasciare impunito qualsiasi fatto in cui s'accompagnino il dolo col danno, elementi del reato.

(1) Art. 397. « Tuttavia se l'assicurazione è fatta colla clausola *a buona* o *cattiva notizia*, la presunzione mentovata negli articoli precedenti non è ammessa. »

« Il contratto non è annullato, salvo che mediante prova che l'assicurato conosceva la perdita, o l'assicuratore l'arrivo del bastimento, prima della firma del contratto. » (Art. 480, capov. Cod. ital.).

(2) Art. 398. « In caso di prova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio. »

« In caso di prova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio stabilito. »

« Quello fra di essi contro di cui è somministrata la prova, è processato correzionalmente. » (Art. 481 Cod. ital.).

V. Similmente si propone e si adotta la soppressione dell'art. 400 del Codice Albertino (1), che non avendo nessuna utilità di pratica applicazione, lascia sussistere il dubbio che possano intendersi cominciati i rischi delle merci, solo dal momento in cui la nave mette alla vela. È noto invece che tali rischi han principio fin da quando le merci sono caricate sulla barca per esser portate a bordo.

VI. Per rendere praticamente utile la disposizione dell'art. 443 (2) e coordinarla con quella del precedente art. 404 (3), se ne muta la lezione nel senso d'imporre l'obbligo all'assicurato di notificare all'assicuratore fra 3 giorni da quello che gli sono pervenuti, gli atti che giustificano essersi le cose sottoposte a rischio, e che queste andarono perdute.

Compiesi l'esame di tutto il titolo relativo alle assicurazioni, senz'apportarvi altra modificazione che non fosse di sola forma.

La seduta è levata alle ore 44.

(1) Art. 400. « Non può essere fatto l'abbandono, prima che il viaggio sia incominciato. »

(2) Art. 413. « Gli atti giustificativi del carico e della perdita sono notificati all'assicuratore prima ch'egli possa essere convenuto pel pagamento delle somme assicurate. » (Art. 494 Cod. ital.)

(3) Art. 404. « Nel caso in cui l'abbandono può essere fatto ed in quello di ogni altro accidente a rischio degli assicuratori, l'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore gli avvisi che ha ricevuti. »

« La notificazione debbe essere fatta entro tre giorni dalla ricevuta dell'avviso, sotto pena dei danni. » (Art. 486 Cod. ital.).

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.



## VERBALE N° 19

**Tornata del 7 maggio 1865**

### SOMMARIO.

- 1° *Si continua e si compie l'esame del secondo libro del Codice quantunque non si trovi presente la maggioranza della Commissione. — Ragioni per le quali non si abbandona il sistema del Codice, di non definire solo in modo generale le avarie comuni e le particolari, ma d'indicarne le principali, sì delle une che delle altre.*
- 2° *Si aggiungono altri casi di avarie in entrambe le categorie, seguendo in parte gli esempi di Codici stranieri, ed in specie dell'Olandese.*
- 3° *Alcune avarie erroneamente comprese nel Codice Albertino tra le particolari si dichiarano comuni.*
- 4° *Aggiunta di una nuova disposizione nel caso in cui la mala qualità della nave sia la causa originaria dei danni e delle spese.*
- 5° *Aggiungesi fra le avarie particolari, l'incendio.*
- 6° *Soppressione della disposizione dell'art. 443, la materia della quale è contemplata nel titolo del Capitano.*
- 7° *Modificazione e coordinamento degli articoli 451 e 245 in rapporto con la disposizione dell'art. 300.*
- 8° *Soppressione dell'art. 452.*
- 9° *Mutamento nell'ordine dei due ultimi titoli di questo libro.*
- 10° *Si stabilisce un periodo di prescrizione per l'azione di rivendica della proprietà della nave.*
- 11° *Modificazione e coordinamento degli articoli 461 e 403.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 ORSINI ;

BRUZZO, Segretario ;

OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore due pomeridiane.

Il Presidente avverte che quantunque non costituiscano i Membri presenti la maggioranza della Commissione, pure per l'urgenza di procedere oltre nei lavori in corso, giova proseguire l'esame dei medesimi, salvo il deliberare, quando si troverà la detta maggioranza raccolta.

Letto il processo verbale della precedente tornata, si ripiglia la discussione del libro II del Codice di commercio.

#### I. Viene in esame il titolo *delle avarie*.

I Relatori hanno innanzi tutto esaminato se non tornasse miglior partito lo astenersi da una lunga e minuta enumerazione dei casi di avarie comuni e di quelle di avarie particolari, gli uni e gli altri comprendendo nelle definizioni generali ad essi rispettivamente proprie: ma hanno creduto di non doversi allontanare dal modo tenuto in proposito da tutti i moderni Codici commerciali, i quali pongono i principali esempi di ciascuna delle due maniere di avarie, lo che giova ancora a dare una miglior norma alla gente di mare, ed ai Tribunali chiamati a pronunciare sulle controversie relative. D'altronde le definizioni delle avarie, per quanto semplici ed evidenti nella loro enunciazione, sono sorgenti di quistioni e difficoltà non poche in pratica, se trattasi di casi non espressamente preveduti dalla legge. È noto che questa materia è considerata, e non a torto, fra le più ardue del diritto marittimo.

II. Prescelto il sistema della esposizione degli esempi, i Relatori propongono d'introdurre fra quelli di avarie comuni alcuni casi che mancano nel Codice Albertino e che sono molto opportunamente contemplati nel Codice Olandese (1).

(1) Art. 506 Cod. ital.

III. Han creduto ancora fra le avarie comuni doversi comprendere quella che nel detto Codice Albertino figura al n° 4 fra le avarie particolari (1). Secondo il Legislatore Sardo tale avaria è comune, se il bastimento è noleggiato a mese (2); è particolare se esso è noleggiato a viaggio; ma non v'ha ragione sufficiente di questa distinzione, ed il carattere di avaria comune è manifesto nell'una ipotesi e nell'altra.

IV. Hanno aggiunto poi i Relatori dopo il 431 un articolo che contempi il caso in cui la qualità della nave sia stata la causa prima ed originaria dei danni e delle spese. È giusto allora farne ricadere le conseguenze sul Capitano e sull'Armatore, che della nave sono responsabili (3).

V. Hanno aggiunto altresì nel n° 3 dell'art. 433 fra le avarie particolari, l'incendio, non essendovi ragione di non eguagliarlo nei suoi effetti ai sinistri di mare (4).

VI. Avvertono non dover più figurare nel titolo *del getto e del contributo* (parola che si muta in *contribuzione*) l'art. 443 (5),

(1) Art. 433. « Sono avarie particolari . . . . .

« 4° Il nutrimento ed il salario dei marinai nel corso della detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una Potenza e durante il tempo delle riparazioni occorrenti, se il bastimento è noleggiato a viaggio. » (Art. 509, n. 9 Cod. ital.).

(2) Art. 430. « Sono avarie comuni . . . . .

« 6° La cura ed il nutrimento dei marinai feriti in difesa del bastimento; il salario ed il nutrimento dei marinai durante la detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una Potenza e durante il tempo delle riparazioni dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune, se il bastimento è noleggiato a mese. »

(3) Art. 510 Cod. ital.

(4) Art. 512, nn. 1° e 2° Cod. ital.

(5) Art. 443. « Al primo porto in cui il bastimento approda, il Capitano è tenuto, entro ventiquattr'ore dal suo arrivo, di confermare avanti il Presidente del Tribunale di Commercio ed in mancanza avanti il Giudice di Mandamento, e fuori dei Regii Stati avanti l'Uffiziale Regio Consolare, e

la cui disposizione è compresa in quella destinata nel titolo *del Capitano* a regolare l'obbligo di fare la relazione, e i modi di depositarla, e di verificarla ecc.

VII. Per coordinare l'art. 454 (1) con quanto fu stabilito nell'art. 300 (2), si surrognerà al capoverso che dice :

« Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabottaggio » il seguente :

« Questa disposizione non è applicabile ai viaggi indicati nell'articolo 300 (378). »

È noto che la denominazione di piccolo cabottaggio ora non è più ammesso in legge. La stessa modificazione per la stessa ragione dev'esser fatta al 2° capoverso dell'art. 245 (3).

VIII. Propongono i Relatori la soppressione dell'art. 452 (4), la cui disposizione è compresa in quella relativa alle avarie comuni.

IX. Propongono ancora di collocare il titolo ultimo di questo

quando non ve ne sia, avanti qualsivoglia altra Autorità locale, i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro; e si osserverà, per la verifica, il disposto dall'art. 262. » (Art. 338, 339 e 340 Cod. ital.).

(1) Art. 451. « Gli effetti caricati sulla coperta del bastimento contribuiscono se sono salvati.

« Se essi vengono gettati o danneggiati pel getto, il proprietario non è ammesso a chiedere il contributo: non può esercitare azione fuorché contro il Capitano.

« Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabottaggio. » (Art. 529 Cod. ital.).

(2) Art. 378 cod. ital.

(3) Art. 245. « Il Capitano è responsabile egualmente di ogni danno che possa accadere alle merci da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore.

« Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabottaggio. » Art. 326 Cod. ital.).

(4) Art. 452. « Non vi è luogo a contributo per ragione del danno accaduto al bastimento, salvochè nel caso in cui il danno siasi recato per facilitare il getto. »

libro della inammissibilità di azione, prima del penultimo della prescrizione, parendo così meglio ordinata la materia.

X. Credono doversi nel titolo della prescrizione introdurre una disposizione, mercè la quale sia stabilito che l'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di 10 anni, anche nel caso che il possessore sia privo di giusto titolo; e col decorso di 5 anni, quando in forza di tal titolo, valido nella forma e debitamente trascritto, si possegga. Per la natura speciale dell'obbietto cui quest'azione riguarda, è manifesta la convenienza di sottoporla ad una ben determinata prescrizione, il cui periodo non possa essere censurato nè per soverchia lunghezza nè per brevità soverchia.

XI. Si provvede poi a rendere più chiara e più semplice la disposizione dell'art. 461 (1) in questi termini:

« L'azione di abbandono si prescrive col decorso di sei mesi » dall'atto di abbandono. » E perchè niun dubbio possa elevarsi in proposito, si aggiungerà all'art. 403 un capoverso che dica:

« L'azione pel pagamento della somma assicurata può essere » intentata contemporaneamente all'atto di abbandono (2). »

Tutte queste proposte sono approvate da' Commissari presenti. La seduta è levata alle ore 6.

(1) Art. 461. « L'azione di abbandono, se non è giudizialmente intentata contemporaneamente all'atto d'abbandono, è prescritta ove non sia promossa entro sei mesi dall'atto istesso dell'abbandono. » (Art. 539. Cod. ital.).

(2) Art. 485 Cod. ital.

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe Bruzzo — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 20

---

### Seconda tornata del 7 maggio 1865

---

#### SOMMARIO.

- 1° *Si prosegue l'esame dei lavori in corso, benchè non sia raccolta la maggioranza dei Membri della Commissione. — Discussione intorno ad un nuovo titolo sul pegno. Si stabilisce esser necessaria almeno la privata scrittura per costituire il pegno commerciale, quando l'oggetto della convenzione superi le lire 500.*
- 2° *Ma in mancanza di scrittura, il contratto non sarà nullo che rispetto ai terzi.*
- 3° *Speciale disposizione per la costituzione del pegno sopra effetti commerciali all'ordine.*
- 4° *Disposizioni per la vendita dell'oggetto dato in pegno.*
- 5° *Rinvio al titolo relativo quanto alle navi.*
- 6° *Rinvio alle Leggi, Regolamenti speciali e Statuti per gli Stabilimenti pubblici, Società, Casse di prestiti, ecc.*
- 7° *Rinvio al Codice civile, in quanto la materia non è in via di eccezione regolata dalla Legge commerciale.*
- 8° *Disposizione con cui si dichiara non essere in facoltà del creditore di fare ordinare giudizialmente che la cosa data in pegno rimanga presso di lui in pagamento del debito.*
- 9° *Comunicazione della deliberazione presa sull'anzidetta disposizione alla Commissione speciale pel Codice civile.*
- 10° *Discussione intorno alla natura civile o commerciale del pegno quando si costituisce per un atto commerciale solo riguardo ad una delle parti.*
- 11° *Discussione sulla competenza del Tribunale di commercio da cui debba ordinarsi la vendita della cosa data in pegno.*
- 12° *Incarico ai Segretari di curare la stampa dei lavori già compiuti, ed aggiornamento delle tornate della Commissione al dì 20 maggio.*

Sono presenti i signori :

CAVENI, Presidente ;

GERVASONI, Vice-Presidente ;

CABELLA ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane.

Il Presidente invita i Commissari presenti a proseguire l'esame dei lavori in corso, salvo a deliberare quando si troverà raccolto il numero a ciò necessario.

I. Un Membro della Commissione, dietro incarico avutone dalla medesima, presenta il progetto di un nuovo titolo sul *pegno*.

Egli osserva che se da una parte vuolsi sottrarre il contratto di pegno in materia commerciale alle maggiori formalità stabilite pel pegno civile, sarebbe andare troppo oltre, se, imitando la recente Legge francese, si dichiarasse non esser richiesta per la prova di un tal contratto neppure la privata scrittura. Questa adunque sarà necessaria, almeno quando l'oggetto della convenzione superi le L. 500, ma la sua data potrà risultare nei modi ammessi per gli atti commerciali (1).

II. Tuttavia la legge non deve dichiarar nullo il pegno per difetto di scrittura, se non rispetto ai terzi. La convenzione comunque stabilita, deve essere osservata dai contraenti che liberamente consentirono.

III. Si è provveduto perchè il pegno possa essere costituito per gli effetti commerciali all'ordine, con una semplice girata, la quale però sia fatta in modo regolare ed esprima la propria causa, cioè che l'effetto si gira perchè serva di garentia (2).

(1) Art. 188 Cod. ital.

(2) Art. 189 Cod. ital.

IV. Si è provveduto ancora ad una procedura rapida e semplice per l'autorizzazione alla vendita dell'oggetto dato in pegno (1).

V. Quanto alle navi è bastato un rinvio al titolo relativo (2).

VI. E finalmente si è lasciato che sieno osservate per gli Stabilimenti pubblici, Società, Casse di prestiti ecc. le Leggi e Regolamenti speciali, e i loro Statuti; poichè è evidente che particolari norme possono essere richieste in vista delle condizioni organiche di siffatte istituzioni, e delle garanzie, onde anche nell'interesse pubblico è mestieri circondarle (3).

VII. Ove poi dalla legge commerciale in via di eccezione non è regolata questa materia, essa sarà soggetta alle norme comuni stabilite nelle Leggi civili (4).

VIII. Tuttavia il Relatore non crede che sia da approvarsi ed applicarsi al pegno commerciale una disposizione del nuovo Codice civile in quanto accorda al creditore il diritto di fare ordinare giudizialmente che la cosa data in pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino a concorrenza del debito.

Questa facoltà si avvicina al patto commissorio: ed in ogni caso poi sarebbe affatto incompatibile col pegno commerciale; cadendo il medesimo ordinariamente su cose fungibili, e il cui valore può grandemente mutare col trascorrere del tempo. Oggi questo valore non basterebbe per avventura neppure a coprire il debito, dopo pochi giorni potrebbe raddoppiare, e triplicare. Indi è manifesto il pericolo dell'ingiustizia (5).

(1) Art. 192 e 193 Cod. ital.

(2) Art. 194, capov., Cod. ital.

(3) Art. 194, prima parte, Cod. ital.

(4) Art. 195, capov., Cod. ital.

(5) Art. 195, prima parte, Cod. ital.



IX. Incontrano l'approvazione dei Commissari presenti il sistema e le proposte di cui testè si è fatto cenno. Essi avvisano che della osservazione relativa alla menzionata disposizione del Codice civile si debba dar comunicazione alla Commissione incaricata dell'esame del Codice anzidetto.

X. Si muove il dubbio se civile o commerciale debba considerarsi il pegno il quale si costituisce per un atto commerciale solo riguardo ad una delle parti.

Si osserva che quando il commerciante fa somministrazioni al non commerciante, e questi dà all'altro il pegno, se l'atto non è di sua natura commerciale, nol sarà per nessuna delle due parti. e il pegno non potrà essere regolato che dalla legge civile. Se il contrario avviene, cioè quando il pegno è costituito per somministrazioni fatte dal non commerciante al commerciante, si è nel vero caso che dalla legge commerciale vuolsi contemplare, per sottrarlo alle regole comuni di un contratto puramente civile.

XI. Si domanda da qualche Commissario se non sia da determinarsi il Tribunale di commercio che debba essere competente ad autorizzare la vendita della cosa data in pegno. Certo il creditore sarebbe spesso sottoposto a grave danno, se lo si obbligasse a rivolgersi al Tribunale del domicilio del convenuto.

Ma si avverte che le regole di competenza stabilite nel nuovo Codice di procedura civile per l'azione personale e mobiliare, applicabili di certo al caso anzidetto, soddisfano abbastanza le esigenze del commercio, guarentiscono sufficientemente il creditore.

XII. Il presidente incarica i due Membri Segretari della Commissione di porre in ordine i lavori già compiuti e di curarne la stampa. E per lasciar tempo a ciò ed anche perchè da altri Commissari possa essere preparato lo studio sulle parti della

legislazione commerciale non ancora esaminata dalla Commissione,  
fissa la nuova tornata al giorno 20 del corrente maggio.

La seduta è levata alle ore 11.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Antonio Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 21

---

**Tornata del 20 maggio 1865**

---

### SOMMARIO

- 1° *La Commissione trovandosi costituita in numero, approva le deliberazioni prese nelle due ultime tornate dai Membri presenti alle medesime.*
- 2° *Relazione di uno dei Commissari sui concetti di massima ch'ei crede doversi seguire nella compilazione del titolo sulle Società commerciali a lui affidata.*

Sono presenti i signori :

CAVERI, Presidente ;

GERVASONI, Vice-Presidente ;

CABELLA ;

ORSINI ;

TREZZI ;

BRUZZO, Segretario ;

OLIVA, id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore 2 pomeridiane.

I. La Commissione approva i processi verbali delle tre precedenti tornate : approva eziandio le proposte fatte nella seconda e nella

terza di esse nelle quali per difetto di numero dei Commissari presenti non potè procedersi a deliberazioni.

II. Uno dei Commissari incaricato dello studio del titolo delle *Società commerciali*, riferisce che per la grande importanza dell'argomento ha creduto, prima di redigere le disposizioni che modificheranno in questa materia il Codice Albertino, dover consultare la Commissione sul sistema generale del proprio lavoro, e sopra alcune importanti questioni che d'uopo è risolvere.

Esaminati in proposito, il diritto germanico, gli altri moderni Codici commerciali, un Progetto di Legge presentato dal Governo Sardo al Senato del Regno nel 1858, altro Progetto presentato dal Governo Italiano alla Camera dei Deputati nel 1863, le Relazioni delle Commissioni parlamentari sull'uno e sull'altro Progetto, diversi Decreti sulla costituzione delle Società soggette all'approvazione del Governo, e specialmente quello del 12 febbraio 1865, la Legge Francese 9 maggio 1863 sulla responsabilità dell'accomandante nelle Società in accomandita, quando prenda parte alla gestione; il Commissario Relatore, non dissimulando le molte proposte che potrebbero farsi e discutersi se avesse a farsi un nuovo Codice, si limiterà a quelle sole che sieno compatibili coi poteri della Commissione.

L'ordine che ci crede doversi tenere nelle disposizioni legislative, è questo:

Premessa la distinzione tra le Società propriamente dette e le associazioni, si dirà innanzi tutto delle prime, nelle quali cioè creasi un ente sociale distinto dalle persone degl'individui che concorrono a comporlo. Tali sono le Società in nome collettivo, l'accomandita per azioni, sia al portatore, sia nominative, e l'anonima.

Indi si dirà delle associazioni nelle quali non costituiscesi un ente distinto dalle persone degli associati, che perciò non sono vere Società, e che si conoscono sotto il nome di associazioni in partecipazione e di associazioni mutue.

Per le Società in nome collettivo si conserveranno le disposizioni del Codice, che sembrano esatte e complete abbastanza, aggiungendovi solo ad esempio della Legge germanica la proibizione a chiunque di far parte contemporaneamente di più Società che si sieno costituite proponendosi la stessa speculazione. Vuolsi invero evitare il pericolo che un socio possa essere allettato a tradire gl'interessi di una Società per ottenere maggiori vantaggi in un'altra (1).

Similmente potrà essere conservato quanto è scritto nel Codice sull'accomandita semplice. Nuove disposizioni richiederà invece l'accomandita per azioni (2), delle quali fece solo piccol cenno il Legislatore del 1842 forse perchè in quell'epoca tali Società cominciavano appena ad introdursi presso di noi.

Seguiranno alle particolari norme sull'anonima, quelle comuni ed a questa ed all'accomandita per azioni (3).

Avverte il Commissario Relatore che se da una parte la legge deve secondare con ogni possibile facilitazione e larghezza lo sviluppo dello spirito di associazione industriale in Italia, è necessario dall'altra creare efficaci guarentigie contro le disoneste e sleali speculazioni di coloro che, simulando potere di capitali e di credito, ed accennando a fallaci quanto allettatrici imprese, abusano dell'altrui buona fede, e pervengono a costituire associazioni non serie nè per mezzi nè per lo scopo, con privato non solo, ma pubblico danno. Esperienza dolorosa ne fu fatta in questi ultimi anni nelle antiche Provincie del Regno, e specialmente a Genova.

Hanno origine ordinariamente le Società in accomandita per azioni e le anonime dalla iniziativa di uno o più promotori. Si rendano dunque costoro responsabili de' sottoscrittori e del versamento de' primi capitali necessari alla costituzione della Società: richieggasi un reale versamento di questi capitali, invece delle

(1) Art. 115 Cod. ital.

(2) Art. 126 e seg. Cod. ital.

(3) Art. 132 e seg. Cod. ital.

sole sottoscrizioni, spesso vane ed ingannatrici. Somiglianti guarentigie non potranno produrre che salutari effetti, e scritte nella legge, saranno generalmente accolte con plauso e riconoscenza.

Approvate in massima tali proposte, la seduta è levata alle ore sei.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 22

---

Seconda Tornata del 20 maggio 1865

---

### SOMMARIO.

- 1° *Discussione se debba mantenersi la necessità dell'autorizzazione governativa per le Società anonime e per quelle in accomandita per azioni al portatore, e se debba anzi estendersi alle Società in accomandita per azioni nominative. — La maggioranza della Commissione si pronuncia pel mantenimento e per la estensione di questa tutela governativa.*
- 2° *Discussione sulla istituzione del Commissario Regio in confronto di quella dei censori eletti dai soci. — La Commissione preferisce la prima.*
- 3° *Si dichiara essenziale alla costituzione della Società la scrittura, nonchè l'adempimento di altre formalità. — La prova orale potrebbe ammettersi per istabilire l'esistenza di fatto di una Società in nome collettivo.*
- 4° *Discussione se per provare le associazioni in partecipazione debba dichiararsi necessaria la scrittura od un principio di prova per iscritto qual condizione dell'ammissione della prova testimoniale. — Rinvio della discussione.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;  
 GERVASONI, Vice-Presidente;  
 CABELLA;  
 ORSINI;  
 TREZZI;  
 BRUZZO, Segretario;  
 OLIVA, id.  
 CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. È aperta la discussione sulla quistione se debba essere mantenuta la necessità dell'autorizzazione governativa per le Società anonime e per quelle in accomandita per azioni al portatore, e se debba anzi essa estendersi anche alle Società in accomandita per azioni nominative.

Due Commissari inclinano all'opinione contraria a siffatta tutela del Governo.

L'inefficacia di essa è dimostrata dall'esperienza. Tutte le Società rovinose cui si è accennato in altra tornata della Commissione, alcune delle quali, quasi vere truffe, produssero tanti danni presso di noi, erano approvate dal Governo, che fu il primo ad essere tratto in inganno. In vero il Governo o deve limitarsi ad esaminare lo statuto, i patti fondamentali della Società, lo scopo che questa si propone: o deve spingersi ad indagare se per la qualità delle persone che sono a capo dell'impresa e pel complesso di tutte le altre circostanze, saranno quei patti probabilmente adempiuti. Niuno vorrà sostenere che possa tant'oltre andare l'ingerenza governativa: eppure solo in tal caso l'autorizzazione sarebbe efficace guarentigia pei terzi. Gli elementi sui quali essa si accorda sono scarsi; però sovente è concessa quando dovrebbe esser negata, ed allora raccomanda ed accredita nel pubblico fallaci speculazioni, che prive di quella, forse non incontrerebbero fede e favore. Così si perviene a risultato opposto a quello che sperano i sostenitori di siffatta istituzione.

Vero è che l'autorizzazione può essere ritirata, onde sono evitati di un tratto i danni ulteriori di una Società che volga a funesta sorte, danni cui mal si ripara col ricorrere ai Tribunali, per la spesa, pel tempo che questo mezzo richiede. Ma l'arbitrio che si dà al Governo è esorbitante, e massime in tempi di crisi politica, potrebbe esso abusarne, con pericolo supremo per avventura di molti e grandi interessi.

S'imiti dunque l'Inghilterra; si abbia fede nella libertà, si lasci ai cittadini indipendentemente da ogni ingerenza governativa la tutela dei propri interessi.



Tanto richiede lo spirito di progresso che deve informare le moderne legislazioni. Che se alcun beneficio si sperava dalla istituzione che si combatte, assai meglio lo si otterrà con le nuove guarentigie che saranno introdotte, e di cui il Commissario Relatore ha fatto cenno.

Si osserva dall'altra parte che se inefficace riusciva l'autorizzazione governativa secondo il sistema del Codice Albertino, dove non era accompagnata da alcun' altra cautela, tal non sarà ora che s'introducono nuove guarentigie della lealtà e serietà delle industriali speculazioni che una Società si proponga.

Di tali guarentigie la ingerenza governativa può riguardarsi come il complemento necessario. Vogliansi i promotori responsabili, vuolsi un versamento di parte di capitali sull'inizio della Società? Or bene il Governo deve accertarsi che si soddisfece a queste condizioni, e solo a tal patto concedere la propria autorizzazione, senza la quale le condizioni anzidette non raggiungerebbero lo scopo di assicurare i terzi, che potrebbero facilmente sull'adempimento apparente delle medesime esser tratti in inganno.

Se egli è a sperare che un giorno come inutile abbia a scomparire dal Codice la ingerenza governativa in materia di Società, il toglierla ora sarebbe imprudenza. La voglia di disonesti guadagni sulla credulità altrui spingerà ancora molti a fingere vaste associazioni, imprese promettitrici di grossi lucri, e ciò specialmente nelle Provincie del mezzogiorno, campo vergine per trasportarvi e moltiplicarvi la mala pianta, che già produsse in questa parte del Regno sì velenosi frutti. Non è il momento di diminuire, bensì quello di aumentare contro questi pericoli le guarentigie.

Non si disconosce che grande arbitrio si lascia al Governo, concedendogli facoltà di ritirare la data autorizzazione; ma chi pur non vede quanti interessi un tal rimedio può salvare, quante ulteriori sventure prevenire? I benefizi dunque superano i danni che da questa facoltà scaturiscono, la quale in ogni caso puossi circondare di qualche cautela.

L'esempio dell'Inghilterra non giova agli avversari dell'autorizzazione governativa, perchè da una parte non è esatto che non fossero colà circondate di guarentigie le grandi Associazioni, che in certi casi per la loro costituzione abbisognano dell'intervento del Potere legislativo, dall'altra ben diverse son le condizioni di sviluppo industriale in quel paese rispetto all'Italia.

Finalmente la quistione si restringe al punto se la necessità di questa autorizzazione si debba estendere alle Società in accomandita per azioni nominative, non essendo nei poteri della Commissione di sottrarre ad essa le anonime e le accomandite per azioni al portatore, che vi son soggette secondo il Codice, in forza certamente di uno di quei principii direttivi, cui non è lecito apportare modificazioni. Ma quanto alla estensione non può esservi dubbio veruno, essendo evidente la parità di ragioni che nell'un caso e nell'altro consigliano la guarentigia di cui trattasi.

Quest'ultima opinione riunisce la maggioranza della Commissione.

II. Si discute anche intorno alla istituzione del Commissario Regio, come una conseguenza dell'autorizzazione governativa. Si esamina se non sia da preferirsi un nuovo sistema di cui è già qualche germe nel Progetto di Legge presentato al Parlamento, il sistema cioè di fare che nel suo primo costituirsi la Società nomini i propri censori, i quali sorvegliano all'esatto adempimento dei patti portati dallo statuto, ne sieno responsabili, e denuncino al Governo gli abusi. Ma egli è a temere che lo scopo non sarebbe raggiunto, che i casi di colpevole tolleranza o complicità non sarebbero infrequenti, nè certamente il carico della spesa sarebbe minore di quello che l'istituzione del Commissario Regio cagiona alla Società. Bilanciati dunque gli inconvenienti, nel mutamento questi non iscemerebbero.

III. La Commissione non dubita che tolta la necessità dell'atto autentico, dove questo era richiesto per la costituzione della Società,

debba dichiararsi tuttavia l'atto scritto, non che l'adempimento di successive formalità, di essenza alla costituzione della Società, salvo quanto a quella in nome collettivo la prova dell'esistenza di una Società di fatto, e di relativi obblighi che ha creato, senza che per altro coloro che concorsero a formarla possano ritenersi legati da alcun vincolo sociale.

IV. Sorge quistione se debbasi per l'Associazione in partecipazione richiedere la prova scritta, od almeno un principio di prova per iscritto, o debba persistersi nel sistema di lasciare al prudente arbitrio del Tribunale lo ammettere la prova orale. Uno dei quesiti fatti dal Ministro Guardasigilli alla Commissione riguarda appunto questo dubbio.

In favore della prova scritta o del principio di prova per iscritto, si osserva, che tali Associazioni in partecipazione han preso nel nostro paese un grande sviluppo; importantissime speculazioni possono formarne oggetto, ed è grande il pericolo che si arrivi a conseguire ingiustamente da persona estranea all'associazione un vistoso guadagno, o per contrario da chi fallì nella sua speculazione si riesca a dividere con chi non vi prese parte alcuna, ingenti perdite, se sarà dato provare solo con testimoni una partecipazione che non ha mai esistito.

Contro a questa opinione si nota che l'Associazione in partecipazione non è un ente sociale, non può aver rapporto coi terzi. Or la prova scritta è una guarentigia principalmente pei terzi. Se la si richiedesse si sarebbe più severi per tali Associazioni che per la Società in nome collettivo, riguardo alla quale non è vietato di provarne con testimoni l'esistenza di fatto pel passato, e di stabilire così i rapporti giuridici che ha creato. Volendo esser logici bisognerebbe richiedere la scrittura per qualunque contratto commerciale, e specialmente per la compra vendita; e pure nessuno oserebbe ciò sostenere.

Finalmente questa necessità dello scritto renderebbe impossibili operazioni giornaliere di minuto commercio per le quali si forma

un'Associazione di piccoli capitali, Associazione che ha la breve durata del tempo richiesto da quella operazione. Nè sarebbe facile di stabilire con esatta formola legislativa una differenza tra Associazione ed Assicurazione, tra quelle che finiscono in un giorno, e quelle che han tratto successivo.

La Commissione lascia sospesa la decisione di questa questione, avvertendo per altro che eguali dubbi non si elevano nelle Associazioni mutue marittime, a provar le quali è da richiedersi la scrittura. La differenza è evidente: in tali Associazioni ciascuno degli associati conserva la proprietà della cosa sua, nè si propone di fare un guadagno, ma solo di evitare un danno. Esse infine sono vere Assicurazioni.

La seduta è levata alle ore dodici.

*Il Presidente*

ANTONIO CAVERI.

*I Segretari*

GIUSEPPE BRUZZO - CESARE OLIVA.

## VERBALE N° 23

---

**Tornata del 21 maggio 1865**

---

### SOMMARIO.

- 1° *Esame del titolo sulle Società commerciali, compilato secondo le massime adottate nelle due tornate precedenti. — Soppressione dell' art. 28 del Codice Albertino.*
- 2° *Disposizione relativa alla sede delle Società che abbiano più stabilimenti.*
- 3° *Definizione dei diritti del creditore del socio verso la Società. — Eccezione alla legge comune.*
- 4° *Aggiunte alle disposizioni del Codice Albertino sulle Società in nome collettivo e su quelle in accomandita semplice.*
- 5° *Ragioni che persuadono la Commissione a conservare la proibizione al socio accomandante di fare alcun atto di amministrazione e di essere impiegato della Società.*
- 6° *Nuove disposizioni intorno alle Società in accomandita per azioni.*
- 7° *Ed intorno alle anonime.*
- 8° *Perchè la Commissione non crede doversi nel Codice far menzione delle frazioni di azioni.*
- 9° *Nè fissarsi un minimo del valore delle azioni ed un massimo del capitale sociale.*
- 10° *Nuove guarentigie per la serietà e lealtà delle Società commerciali per azioni.*
- 11° *Disposizioni sulla natura ed obbietto della prima assemblea generale degli azionisti. — Perchè non si è attribuito ad essa l'incarico di nominare i censori della Società.*
- 12° *Si delibera che la Commissione riesamini l'intero Codice per apportarvi miglioramenti di dettato.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;  
 GERVASONI, Vice-Presidente;  
 CABELLA;

GASTALDETTI ;

ORSINI ;

TREZZI ;

BRUZZO, Segretario ;

OLIVA, id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della precedente tornata.

Il Membro della Commissione incaricato del Progetto del titolo sulle Società commerciali, presenta la redazione del medesimo, osservati i principii e l'ordine che formarono oggetto di discussioni e deliberazioni nelle due sedute del giorno 20.

I. Fra le prime disposizioni generali non si è creduto di conservare l'art. 28 del Codice Albertino (1): imperocchè non per le sole Società, ma per ogni contratto uopo è rimettersi al Codice civile in quanto la legge commerciale non provvede ; e questo si dirà nel titolo che sui *contratti in genere* sarà compilato.

II. Si è provveduto a dichiarare che la sede della Società, se essa ha più stabilimenti, è nello stabilimento principale, e ciò sarà in armonia, con analoga disposizione del titolo *del fallimento* (2).

III. Si solleva quistione intorno ai diritti il cui esercizio compete al creditore del socio verso la Società.

Si osserva non doversi adottare il principio stabilito nel Codice civile che dispone potere il creditore esercitare tutte le azioni del suo debitore, salvo quelle che sono esclusivamente inerenti alla persona : imperocchè bisogna impedire che colui il quale è

(1) Art. 28. « Il contratto di società è regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio e dalle convenzioni delle Parti. »

(2) Art. 108 e 544 Cod. ital.

estraneo alla Società venga a turbarne l'amministrazione con una pericolosa ingerenza. Preferibile è adunque il sistema di circoscrivere l'esercizio di quei diritti su gli utili, quali appariscono dai bilanci mentre dura la Società, sullo stralcio, quando essa è disciolta (1).

IV. Seguono le disposizioni speciali alla Società in nome collettivo, tratte, salvo poche modificazioni di redazione, dal Codice Albertino, aggiuntevi quelle dirette ad impedire che un socio prenda parte contemporaneamente a due Società che abbiano lo stesso oggetto, eccettuato il caso in cui vi sia consenso tacito od espresso dei consocii (2).

Similmente son conservate le disposizioni del Codice sull'accomandita semplice, fatta la medesima aggiunta riguardo ai soci responsabili (3), ed introdottane un'altra la quale confermi legislativamente ciò che avea già ritenuto la giurisprudenza, cioè non essere l'accomandante soggetto alla perdita di dividendi od interessi da lui esatti in buona fede (4). Il che sarà ripetuto a proposito delle Società anonime e di quelle in accomandita divisa per azioni (5).

V. Il Commissario Relatore espone aver creduto bene il conservare quali sono le disposizioni degli articoli 37 e 38 del Codice Albertino (6), circa la proibizione al socio accomandante di fare

(1) Art. 110 Cod. ital.

(2) Art. 113 Cod. ital.

(3) Art. 119, capov., Cod. ital.

(4) Art. 121 Cod. ital.

(5) Art. 141 Cod. ital.

(6) Art. 37. « Il socio accomandante non può fare alcun atto di amministrazione, nè essere impiegato per affari della Società, nemmeno in forza di procura. Questa proibizione non si estende a quei contratti commerciali che la società facesse per suo conto col suo accomandante, o che questi vicendevolmente facesse colla Società, come farebbe con ogni altra casa di commercio. » (Art. 122 Cod. ital.).

Art. 38, « In caso di contravvenzione alla proibizione contenuta nell'ar-

alcun atto di amministrazione, e di essere impiegato della Società, e circa le conseguenze della contravvenzione. È noto come una recente Legge in Francia, quella del 9 maggio 1863, abbia tolto il divieto all'accomandante di essere impiegato della Società; ed abbia inoltre circoscritte le conseguenze dell'altro divieto, quello di prender parte all'amministrazione, disponendo che in tal caso l'accomandante sarà tenuto solidariamente per tutte le obbligazioni che derivino dagli atti di gestione fatti da lui, e che possa, secondo il numero e la gravità di tali atti essere dichiarato solidariamente tenuto per le obbligazioni tutte della Società o per alcune soltanto. Il Relatore è di avviso che se si permette all'accomandante di essere impiegato nella Società, dassi luogo a rendere illusoria e talora contraddittoria la disposizione che proibisce qualunque atto di amministrazione. Cita esempi in proposito, ed altri se ne aggiungono da altri Membri della Commissione.

Quanto al divieto di fare atti d'amministrazione, la sanzione più severa ch'era già nel Codice Francese e che fu riprodotta nel Codice Albertino garantisce meglio i terzi. D'altronde la Legge Francese del 1863 concede ai Tribunali uno sconfinato arbitrio, ponendo in loro balla il dichiarare se una obbligazione è la conseguenza dell'atto di amministrazione, e se l'accomandante debba inoltre esser tenuto anche per altri obblighi della Società, e per quali, e se gli atti di amministrazione compiuti da lui, sieno così gravi da far luogo a somiglianti effetti. La sanzione del Codice Albertino è più rigorosa, ma più sicura, non vaga ed indeterminata.

Finalmente le disposizioni degli articoli 37 e 38 non hanno prodotto presso di noi quegli inconvenienti e quelle incertezze che motivarono in Francia la Legge di cui si tratta.

La Commissione unanimemente accoglie l'opinione del Relatore.

titolo precedente, il socio accomandante è obbligato solidariamente coi soci in nome collettivo per tutti i debiti e le obbligazioni della Società. » (Art. 123 Cod. ital.).



VI. Non danno luogo a discussione le disposizioni speciali proposte dal Commissario Relatore intorno alle Società in accomandita per azioni (1), lasciata sospesa la quistione se convenga qui provvedere intorno alla revoca del gerente, secondo che sia stato nominato nel contratto di Società o con atto posteriore, o se debba bastare quanto in proposito è stabilito nel Codice civile che regge la materia in difetto di disposizione eccezionale.

VII. Seguono le regole speciali alle Società *anonime* (2), e poi quelle comuni alle medesime ed alle Società in accomandita per azioni (3).

VIII. La Commissione approva che si taccia intorno alle frazioni di azioni, potendo agevolmente supplirsi ad esse con lo stabilire azioni di lieve valore.

IX. Ma non si crede che debbasi nel Codice fissare nè un minimo di un tal valore, nè un massimo di capitale sociale. Le condizioni economiche del paese possono variando consigliare in ciò dei mutamenti sia in meno, sia in più: il perchè meglio è farne obbietto di speciali provvedimenti: già il Decreto del 12 febbraio 1865 fissa un minimo di L. 400 per le azioni, un massimo di L. 100,000 pel capitale, salvo le eccezioni ivi contemplate.

X. Qui espone il Commissario Relatore tradotte in disposizioni le nuove guarentigie che per la lealtà e serietà di Società siffatte è d'uopo stabilire, secondo i principii fermati nelle precedenti tornate, e tratte principalmente dal Decreto 12 febbraio 1865.

XI. Si determina l'oggetto della prima assemblea generale degli azionisti (4).

(1) Art. 126 e seg. Cod. ital.

(2) Art. 129 e seg. Cod. ital.

(3) Art. 132 e seg. Cod. ital.

(4) Art. 136 Cod. ital.

È sembrato alla Commissione miglior consiglio di dichiarare definitivo il valore degli oggetti conferiti nella Società quando esso è stabilito espressamente nel contratto, anzichè sottometterlo ancora ad un' approvazione dell'Assemblea generale, e di tenere somigliante sistema per la nomina degli Amministratori. La necessità dell'approvazione di quel valore o della conferma di quella nomina, potrebbe importare il pericolo della dissoluzione della Società nel suo nascimento, poichè giustizia vorrebbe che si accordasse facoltà di ritirarsi a coloro che conferirono gli oggetti o fecero la nomina nel caso che la ratifica venisse a mancare.

Sorge quistione se debbasi attribuire all'Assemblea generale l'incarico di nominare i Censori della Società.

Osservasi non esser conveniente di sostituire questi Censori ai Commissari Regii, e per le ragioni dette nella tornata precedente, e perchè non è da limitarsi la facoltà del potere esecutivo di sorvegliare le operazioni sociali, facoltà che è come una condizione dell'autorizzazione che il Governo concede. Ma cumulare l'uno e l'altro sistema sarebbe forse moltiplicare di troppo le cautele a discapito della libertà, sarebbe creare soverchi pesi pecuniari all'ente sociale. D'altronde non è certamente impedito che si pattuisca nel contratto, dove lo si voglia, una somigliante maggior garanzia nell'interesse principalmente degli azionisti.

XII. La Commissione risolve di sottoporre a nuovo esame l'intero Codice per farvi quelle modificazioni di mera forma che si dimostrassero necessarie, e di occuparsi di questo lavoro principalmente nelle tornate serali.

La seduta è levata alle ore sei.

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe Bruzzo — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 24

### Seconda Tornata del 21 maggio 1865

#### SOMMARIO.

- 1° *S'imprende l'esame del 1° libro del Codice. - È qui collocata la enumerazione degli atti commerciali, distinguendosi in separati articoli quelli che sono tali per se stessi e quelli che tali sono reputati dalla legge.*
- 2° *Proposta di soppressione delle parole per la navigazione interna ed esterna nel n° 9 dell'art. 2 del nuovo Codice (Art. 673 n° 1 Cod. Albert.). - In seguito di contrarie osservazioni la proposta è ritirata.*
- 3° *Modificazioni dell'art. 2 del Codice Albertino e coordinamento delle sue disposizioni con quelle relative del nuovo Codice civile.*
- 4° *Altre modificazioni di coordinamento, e soppressione degli articoli 5 ed 8 del Codice Albertino.*
- 5° *Discussione se convenga mantenere la necessità dell'autorizzazione maritale alla donna che intenda esercitare la mercatura. - La Commissione si pronuncia in senso affermativo.*
- 6° *Si decide che la disposizione dell'art. 14 debba trasportarsi nella legge transitoria.*
- 7° *Comunicazione alla Commissione speciale pel Codice civile.*
- 8° *Esame del titolo 2°. - Discussione se debbansi introdurre nuove disposizioni nelle convenzioni concluse per telegrammi. - La Commissione si pronuncia in senso negativo, estendendo solo, con lieve modificazione, ai telegrammi le disposizioni relative alle lettere.*
- 9° *Si determina l'ordine delle materie di questo primo libro e di tutto il Codice.*
- 10° *S'imprende la revisione del dettato del Codice.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;

TREZZI;  
 BRUZZO, Segretario,  
 OLIVA, id.  
 CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Un Membro della Commissione riferisce sul primo titolo del primo libro del Codice di commercio.

Rammenta la già deliberata trasposizione della enumerazione degli atti di commercio dal quarto libro, ove la collocò il Legislatore Sardo, nel principio del Codice, ad esempio di altri Legislatori, ed in specie del Napolitano. Di questa trasposizione rende ragione il processo verbale della tornata 4<sup>o</sup> maggio (Verb. n° 9), ed anche di qualche modificazione che fu allora apportata alle disposizioni degli articoli 672, 673, 674 del Codice Albertino nel collocarli subito dopo l'articolo 4.

Ora il Commissario Relatore propone e la Commissione approva, doversi distinguere, con farne parola in separati articoli, quelli che per loro intrinseca natura sono atti di commercio, e quelli che divengono tali in ragione delle persone che li fanno. Quindi, dopo essersi detto nell'art. 2<sup>o</sup> quali sono gli atti di commercio, si dirà nell'art. 3<sup>o</sup> che la Legge reputa tali le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle merci e delle derrate del suo commercio, i biglietti all'ordine sottoscritti da persone commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio, e le loro girate e gli avalli, e generalmente le contrattazioni ed obbligazioni dei commercianti quando l'atto stesso non dimostri che non ebbero causa commerciale.

II. Sul n° 9 dell'art. 2 dove si dice essere atti di commercio le imprese di costruzione e le compre, vendite o rivendite di navi

per la navigazione interna od esterna, un Membro della Commissione propone che sieno soppresse tali ultime parole *per la navigazione interna ed esterna*, 1° perchè inutili o restrittive del concetto legislativo; 2° perchè sembrano escludere le navi che sieno soggetto di contrattazioni per cause diverse dalla navigazione, come a cagion d'esempio accader può per bastimenti destinati nei porti a magazzini.

In contrario si osserva che il Legislatore deve prevedere e regolare i casi più ordinari e frequenti i quali sono norma delle sue disposizioni: egli è certo che si è la navigazione quella che essenzialmente imprime il carattere di commerciali alle contrattazioni che riguardano le navi. Non entra qui nella economia di queste disposizioni legislative il caso eccezionale del contratto di cui sia oggetto una nave non più navigabile, ed un tale contratto in virtù dei principii generali consacrati nel Codice sarà atto commerciale o non commerciale, secondo le circostanze. L'anzidetta proposta di modificazione è ritirata.

III. Si osserva da un altro Membro della Commissione doversi modificare l'articolo 2 del Codice Albertino (1) essendosi ammesso nel Codice civile che la patria podestà può in difetto del padre

(1) Art. 2. « I minori, sì maschi che femmine, emancipati od abilitati, per poter esercitare il commercio, ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per fatti di commercio, dovranno essere autorizzati dal padre con atto da seguire dinanzi al Giudice di Mandamento, e nel caso di emancipazione per sentenza, ovvero di morte del padre o di cessazione della patria podestà o di sospensione dall'esercizio della medesima, a termini degli articoli 236, 237 e 239 del Codice civile, dovranno essere autorizzati con deliberazione del Consiglio di famiglia, omologata dal Tribunale in conformità degli articoli 241 e 365 dello stesso Codice civile.

« Gli atti di emancipazione ed autorizzazione, e le deliberazioni saranno registrati nella Segreteria ed affissi nella sala del Tribunale di commercio del luogo in cui il minore intende di stabilire il suo domicilio, e vi rimarranno affissi durante un anno.

« Prima di detta registrazione ed affissione non potrà il minore intraprendere l'esercizio del commercio. » (Art. 4 Cod. ital.).

essere esercitata dalla madre. Questa modificazione si eseguisce, e si coordina il detto articolo anche con altre disposizioni di detto Codice civile, circa la emancipazione, il consiglio di famiglia, il consiglio di tutela, e l'omologazione del Tribunale, quando le deliberazioni di quei consigli vi sono soggette.

IV. Altre lievi modificazioni sono poi proposte dal Commissario Relatore su questo primo titolo del Codice, fatte necessarie dal coordinamento col nuovo Codice civile, oltre alla soppressione degli articoli 5 ed 8 del Codice di commercio Albertino (1), portata dall'art. 4, n° 3 della Legge 2 aprile 1865 sulla unificazione legislativa.

La Commissione approva.

V. Sull'art. 6 del Codice Albertino (2) uno dei Commissari muove

(1) Art. 5. « I figli di famiglia, maggiori d'età, esercenti il commercio, saranno considerati quai padri di famiglia in tutto ciò che riguarda il loro commercio.

» Cesserà quanto ad essi la proibizione di prendere a mutuo, di cui nell'art. 1919 del Codice civile.

» Il padre non potrà in forza della patria podestà esperire, in pregiudizio dei ereditori, di alcun diritto d'usufrutto sugli effetti mobili posti nel commercio; non potrà neppure esperirne sopra gli altri effetti mobili già pervenuti o che pervenissero in appresso al figlio per qualsiasi titolo o causa, a meno che il padre avesse fatta espressa protesta in contrario con atto da registrarsi nella Segreteria, e da essere o rimanere affisso nella sala del Tribunale di commercio.

» La protesta non produrrà effetto che dal giorno in cui sarà stata affissa.»

Art. 8. « Le donne commercianti non sono soggette per le fideiussioni relative al commercio al disposto dell'art. 2054 del Codice civile. »

(2) Art. 6. « La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso del marito espresso o tacito.

» Si presumerà sempre il consenso del marito, quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatta espressa dichiarazione in contrario, da essere registrata ed affissa in conformità del disposto dal precedente articolo.

» Qualora il marito per alcune delle cause enunciate nell'art. 134 del Codice civile non possa dare il suo consenso alla moglie per essere commerciante, si richiederà l'autorizzazione del Tribunale. Lo stesso sarà nel caso che dal marito si ricusi di dare il consenso alla moglie se questa si trovi legittimamente separata, sentito in questo caso il marito. » (Art. 7 Cod. ital.).

il dubbio se convenga mantenere l'autorizzazione maritale per la donna che intenda esercitare la mercatura, quando i casi in cui tale autorizzazione è richiesta, fossero ristretti nel Codice civile dalla Commissione incaricata di rivedere il medesimo.

Si decide di doversi in ogni ipotesi mantenere qual è la disposizione del Codice di commercio. Invero la donna commerciante può e deve di necessità poter compiere tali e tanti atti indipendentemente da ogni speciale autorizzazione del marito, come è indicato negli articoli 7 e 9 del Codice Albertino (1), che la convenienza di un'autorizzazione generale ad esercitare la mercatura si rende evidentissima. Anche che l'autorizzazione avesse a scomparire dal Codice civile, essa dovrebbe per quest'unico caso almeno sussistere, perchè non privati soltanto ma generali interessi sono impegnati nei commerciali rapporti, e trattasi perciò di non privare di una guarentigia la pubblica fede.

VI. Il Commissario Relatore manifesta da ultimo l'opinione, che la Commissione approva doversi l'art. 14 del Codice Albertino (2), per la natura della sua disposizione, trasportare nella Legge transitoria.

(1) Art. 7. « La moglie, se è commerciante, può senz'altra autorizzazione del marito stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, ed in tale caso se essa è in comunione di beni col marito secondo il disposto dal Codice civile, obbliga eziandio il marito, ristrettivamente però agli utili della comunione.

» Essa non è considerata esercente il commercio, se non fa che vendere al minuto le merci del traffico di suo marito, ma lo è soltanto quando esercita un commercio separato, secondo il disposto dall'art. 136 del Codice civile. » (Art. 8 Cod. ital.).

Art. 9. « Le mogli commercianti possono senz'autorizzazione del marito dare a pegno, ipotecare, ed alienare i loro immobili; salvo quanto alla donna minore maritata il disposto dell'art. 4.

» Tuttavia i loro beni dotali non possono essere ipotecati, nè alienati, se non nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile. » (Art. 9 Cod. ital.).

(2) Art. 14. « La stessa trasmissione dovrà farsi sotto la medesima pena, entro l'anno dall'osservanza di questo Codice, da quei coniugi che al tempo di detta osservanza eserciteranno la professione di commerciante. »

VII. Il Presidente con assenso della Commissione, dispone che il 1° titolo del 4° libro del Codice di commercio, qual è risultato da essa approvato, sia comunicato alla Commissione incaricata dell'esame del Codice civile, e ciò perchè le serva di norma nella discussione di quistioni che possano avere relazioni con le materie in quello trattate. Si delibera pure di unirvi copia della parte del presente processo verbale riguardante lo stesso titolo primo.

VIII. La Commissione si fa quindi ad esaminare il titolo II. di questo primo libro, titolo le cui disposizioni hanno per oggetto i libri di commercio.

Uno dei Commissari osserva che i contratti commerciali, come tutto di l'esperienza dimostra, conchiudonsi non solamente per lettere, ma eziandio per telegrammi, dopo che la mente umana seppa valersi di nuovi straordinari e maravigliosi mezzi per trionfare dello spazio e del tempo. Non pare adunque che una legislazione commerciale la quale si venga ora compilando possa tacere di tal maniera di contrattare, e specialmente della prova delle convenzioni che nei telegrammi si attinge, senza pericolo di riuscire difettosa. Sarebbe quindi opportuno di preparare una serie di disposizioni sui telegrammi per inserirle nel Codice di commercio.

Ma si fa notare in contrario da altri Membri della Commissione che i principii regolatori di tal materia dovrebbero trovar posto nel Codice civile, poichè nel telegramma esser può la prova anche di convenzioni non commerciali.

Il Codice di commercio debbe provvedere solo in quanto il diritto comune a rapporti commerciali si disconviene, o in altri termini, in via di eccezione. Ma non è dimostrato che le speciali disposizioni le quali potrebbero introdursi sui telegrammi nel Codice civile, avrebbero a far sentire la necessità di altri provvedimenti eccezionali per riguardo al commercio, oltre quelli che la materia contrattuale in genere richiede.



Del resto il servizio della telegrafia elettrica non è ancora presso di noi così bene regolato, da porre il Legislatore in grado di dettare sicure norme sui rapporti giuridici che da questa maniera di comunicazioni possono derivare. In Germania si fecero Leggi in proposito, le quali, siccome è noto, rimasero ben lungi dal raggiungere il desiderato scopo.

La Commissione, facendo plauso a questi argomenti, decide di non dover collocare nel Codice di commercio nuove disposizioni riguardanti i telegrammi; ma solo che sia esteso ai medesimi l'obbligo ai negozianti della conservazione e di quelli che si spediscono e di quelli che si ricevono, prescritto per le lettere (1).

E si delibera che sia dichiarato doversi tanto le lettere quanto i telegrammi conservare per lo spazio di dieci anni. Il che quantunque per via d'interpretazione si tragga già dall'art. 23 del Codice Albertino (2), meglio è dire con disposizione espressa.

IX. Sopra proposta di uno dei suoi Membri la Commissione determina l'ordine dei titoli del primo libro del Codice di commercio.

I primi quattro titoli riguardano i Commercianti, gli obblighi loro, le loro riunioni, ossia le Borse, gli Agenti intermediari del commercio, cioè gli Agenti di cambio, i Sensali, i Commissionari. Indi succede la materia contrattuale divisa in cinque titoli, nei quali osservandosi l'ordine adottato nel Codice civile, prima sui Contratti in genere è provveduto, poi sulla Vendita, sulle Società, sul Pegno, e da ultimo sulle Lettere di cambio, che sono documenti di convenzioni *sui generis*, o partecipi ad un tempo della natura di più contratti.

Questa partizione di titoli dà luogo ad un solo dubbio, se cioè non sarebbe miglior partito il collocare fra i titoli che riguar-

(1) Art. 16 Cod. ital.

(2) Art. 23. « Ogni commerciante è tenuto di conservare i libri del suo commercio, come sovra prescritti, per lo spazio di dieci anni. » (Art. 24 Cod. ital.).

dano i contratti, quello sui Commissionari. Ma si osserva in contrario che il Codice Albertino considerò nelle sue disposizioni la persona del Commissionario, i suoi diritti e i suoi doveri, piuttostochè in se medesimo il contratto di commissione, nè puossi in ciò apportare radicale riforma di sistema. Quindi il titolo anzi-detto meglio è collocato fra quelli che han per oggetto i Commercianti e gli Agenti intermediari del commercio.

Si decide poi che negli altri libri non si alteri l'ordine cui si attenne il Legislatore del 1842, che in nulla ripugna ad una ragionevole distribuzione delle materie e che da tutti i Codici fu osservato, compresi i più moderni.

X. Indi secondo la determinazione presa in fine della precedente tornata si dà principio alla revisione generale dell'intero Codice, per quei mutamenti di mera forma che potessero occorrere.

La seduta è levata alle ore 11 e mezzo.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 25

---

**Tornata del 22 maggio 1865**

---

### SOMMARIO.

- 1° *Si ripiglia l'esame del titolo sulle Società. - Disposizioni intorno alle riunioni degli azionisti.*
- 2° *Discussione se possa, riunitisi gli azionisti, variarsi l'ordine del giorno dell'assemblea. - La Commissione si pronuncia in senso negativo.*
- 3° *Si risolve di non ammettere la proibizione all'azionista di rappresentarne più di due altri nell'assemblea.*
- 4° *Si discute se debbano introdursi nuove disposizioni intorno alle obbligazioni sociali. - Risoluzione negativa.*
- 5° *Disposizioni sulle forme dei contratti di società, sullo scioglimento di essa e sulla estinzione dell'obbligazione solidale. - Non danno luogo a discussione.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 BOCCARDO ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 TREZZI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Proseguendo uno dei Commissari ad esporre il titolo sulle Società di commercio, da lui redatto, legge gli articoli che riguardano le riunioni degli azionisti.

Lasciando che i particolari statuti sociali regolino il numero necessario alla legalità dell'assemblea, il modo di discutere, di raccogliere i voti ecc.; si dichiara che coloro i quali rappresentano almeno un terzo del capitale possano provocare dagli amministratori la riunione (1).

Ma è rimesso al prudente arbitrio dei Tribunali il far diritto alla domanda in caso di rifiuto degli amministratori, per evitare il pericolo che a procurare il trionfo di un partito forse non conforme agli interessi della Società, si chiegga che sia convocata l'assemblea facendosi assegnamento sui voti della maggioranza quando circostanze di tempo e di luogo impediscano agli azionisti d'intervenirvi in buon numero.

II. È elevato il dubbio se data preventiva notizia delle materie che nell'assemblea saranno sottoposte a deliberazioni, possa, almeno col consentimento unanime degli intervenuti, sopra altro oggetto deliberarsi.

La Commissione crede esservi pericolo a concedere questa facoltà, poichè con animo di fare approvare una proposta di gravissima importanza, potrebbesi pubblicare un ordine del giorno che non ne avesse alcuna, di guisa che pochi invogliati ad andare, più probabile divenisse governare ed aver docile l'assemblea.

III. Si discute poi se abbia a dichiararsi che un azionista non possa rappresentare per mandato più di due altri all'assemblea. Da una parte si osserva che il potersi surrogare la volontà di un solo a quella di molti potrebbe forse non esser convenevole cosa, nè sempre scevra da possibile danno.

Ma la Commissione viene nell'avviso che non debba tant'oltre

(1) Art. 144 e 145 Cod. Ital.

spiegarsi la tutela legislativa; d'altronde, la facoltà di riunire più di due mandati può riuscire utile in quelle Società nelle quali numerosissimi sieno gli azionisti, ed in ogni caso il limite che manca nella legge, più opportunamente può essere imposto dallo statuto.

IV. Uno dei Commissari domanda se essendosi introdotte nuove norme e disposizioni sulle azioni delle Società, non sia util cosa il parlare ancora delle obbligazioni, la cui importanza cresce col crescere la salutare potenza del credito. Ma si osserva esser sommamente malagevole il ridurre a formole legislative ed a regole e condizioni stabili questa facoltà di emettere obbligazioni, sulla quale influiscono assai circostanze economiche variabilissime. Per lo meno ciò non è opportuno. Non è ancora il credito sufficientemente presso di noi sviluppato da potersi in tutte le diverse sue forme ed istituzioni codificare. È bene dunque che la legge lasci tal materia ai particolari statuti sociali.

V. Non danno luogo a discussione le disposizioni proposte dal Commissario Relatore sulle forme del contratto di Società, e sui modi di provarlo.

L'atto notarile non è più richiesto neppure per le Società anonime e per quelle in accomandita divise per azioni. Bensì la scrittura sarà sempre essenziale, come essenziali saranno altre forme perchè sia fatta pubblica la costituzione della Società (1). Anzi quanto alle Società anonime ed a quelle in accomandita divise per azioni, la trascrizione, il deposito e l'affissione dell'atto dovrà farsi per intero e non per estratto (2).

Aggiunge il Commissario Relatore la proposta di una disposizione, che dalla Commissione parimente si approva, ov'è dichiarato che il difetto di scrittura non può essere opposto ai terzi, i

(1) Art. 156 Cod. ital.

(2) Art. 160 Cod. ital.

quali abbiano trattato in buona fede con una Società in nome collettivo, od in accomandita semplice notoriamente conosciuta (1).

Seguono gli articoli che riguardano lo scioglimento della Società, la liquidazione, lo statuto, che non danno luogo a discussioni (2).

Si leggono indi quelli che riguardano la prescrizione, o meglio, l'estinzione dell'obbligazione solidale (3).

Si mantiene il sistema del Codice Albertino, non senza aggiungere un articolo il quale dichiara durare l'azione dello stralcio che abbia pagato *ultra vires*, quanto sarebbe durata quella del creditore, e con le medesime condizioni (4).

Si aggiunge anche come già fecesi per le lettere di cambio la disposizione che siffatta prescrizione decorre ben anche contro i minori, e gli interdetti (ove però sieno muniti di legale rappresentanza tutoria) e contro i militari in attività di servizio in tempo di guerra (5).

La seduta è levata alle ore sei.

(1) Art. 155, capov., Cod. ital.

(2) Art. 166 e seg. Cod. ital.

(3) Art. 172 e seg. Cod. ital.

(4) Art. 176 Cod. ital.

(5) Art. 172, capov., Cod. ital.

*Il Presidente*

ANTONIO CAVERI.

*I Segretari*

GIUSEPPE BRUZZO — CESARE OLIVA.

**VERBALE N° 26****Seconda Tornata del 22 maggio 1865****SOMMARIO.**

- 1° *Uno dei Membri della Commissione espone le modificazioni da lui preparate al titolo dei Commissionari. - Estensione del loro privilegio sugli altri creditori del committente.*
- 2° *Modificazione dell'art. 105 - Rinvio al titolo del pegno.*
- 3° *La lettera di vettura, non altrimenti che la polizza di carico, potrà farsi all'ordine o al portatore.*
- 4° *Si decide non introdurre nel Codice speciali disposizioni sui trasporti per ferrovie.*

Sono presenti i signori :

CAVERI, Presidente ;

GERVASONI , Vice-Presidente ;

BOCCARDO ;

CABELLA ;

GASTALDETTI ;

TREZZI ;

ORSINI ;

BRUZZO, Segretario ;

OLIVA, id.

CHIAVASSA , Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Un Membro della Commissione, adempiendo all'avuto incarico, espone le modificazioni da lui preparate al titolo *Dei commissari*.

Egli osserva non potersi dubitare della utilità di accordare maggiori guarentigie ai commissionari, rispetto a quelle che avevano dal Codice Albertino, estendendo il loro privilegio sugli altri creditori del committente. Le principali legislazioni di Europa ne diedero già l'esempio, e più recentemente la Legge Francese del 29 maggio 1863; ond'è che si fa manifesto esser d'uopo provvedere perchè il commissionario straniero, il quale operi per conto del committente italiano, non sia in migliori condizioni del commissionario italiano, il quale abbia relazioni d'affari col committente straniero.

D'altronde niuno ignora la immensa importanza che ha l'ufficio del commissionario nelle contrattazioni commerciali: quindi non può essere che feconda di ottimi risullamenti la maggior sicurezza che gli è fatta.

Con tali intendimenti propone il Relatore, e la Commissione assente:

1° Che sia dato al commissionario privilegio sulle merci a lui spedite, anche per la propria provvigione (1). La qual cosa apparisce più ragionevole quando si rammenti che altrove è prescritto doversi da chi rivendica merci in caso di fallimento rimborsare, fra l'altro, alla massa le somme ricevute in conto per commissione (2): ora è giusto che là sia un vantaggio corrispondente, dove la legge impone un carico.

2° Che il commissionario goda del suo privilegio per le anticipazioni fatte anche sulla semplice promessa di futura spedizione di merci, e tal privilegio si estenda alle somme che durante il possesso delle medesime da lui si somministrassero, qualunque ne fosse la causa, per conto del committente, ed in vista al certo della guarentigia che da quel possesso deriva.

(1) Art. 73 e seg. Cod. ital.

(2) Art. 689. Cod. ital.



II. Il Relatore propone eziandio che sia modificato l'art. 105 del Codice di commercio Albertino, in quanto il medesimo richiama le disposizioni del Codice civile (1). La Commissione ha introdotto nel Codice di commercio speciali norme sul pegno commerciale alle quali perciò uopo è qui riferirsi. Questa proposta non solleva alcuna obbiezione (2).

III. Intorno alla lettera di vettura è osservato quanta analogia passi tra essa e la polizza di carico, e come non siavi ragione sufficiente per la quale questa debba potersi fare all'ordine od al portatore e non l'altra. Si delibera quindi che sia dichiarato per legge che anche la lettera di vettura possa ricevere una tal forma, e ciò nell'intendimento di rendere più circolante il valore delle merci, e di accrescere i benefici influssi del credito sull'economia della società (3).

A questo titolo non si fanno altre sostanziali modificazioni.

IV. Un Membro della Commissione muove il dubbio se per avventura non sarebbe opportuna cosa introdurre nel Codice di commercio qualche disposizione relativa ai trasporti per vie ferrate. Egli rammenta che in Germania già fu codificata, e saviamente, questa maniera importantissima di commerciali relazioni.

Ma altri osserva che presso di noi esistono per le strade

(1) Art. 105. « Qualunque imprestito, anticipazione o pagamento che possa essersi fatto sulle merci depositate o consegnate da persona residente nel luogo del domicilio del commissionario, non dà privilegio al commissionario, o depositario, se non osservate le disposizioni del tit. XXI, lib. III del Codice civile *Del pegno*.

« Oltre la materiale tradizione delle merci, terrà però anche luogo della consegna del pegno, di cui nell'art. 2129 del Codice civile, la rimessione della polizza di carico o della lettera di vettura, debitamente girata, trattandosi di merce ancora in viaggio; e quando si tratti di merce esistente nei Porti-franchi, ne terrà luogo il *devalto*, ossia la trascrizione fatta nei libri doganali del passaggio della proprietà della merce da un negoziante ad un altro. »

(2) Art. 76 Cod. ital.

(3) Art. 81 Cod. ital.

ferrate leggi speciali e diverse, alcune delle quali contengono disposizioni che sono veri diritti quesiti per le Società concessionarie. Ridurre ad unità queste leggi, dare alle medesime il carattere di stabilità e generalità che si convengono ai precetti che si inseriscono in un Codice, sarebbe opera tuttora impossibile, e dove tale non fosse, non scevra da pericolo.

Così altra volta la Commissione, e per analoghe ragioni, credette non doversi nel Codice regolare i trasporti dei passeggeri e delle merci sui piroscafi.

Quest'ultimo avviso riunisce la maggioranza dei voti.

Indi la Commissione ripiglia la revisione dell'intero Codice.

La seduta è levata alle ore undici.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 27

Tornata del 23 maggio 1865

## SOMMARIO.

*Discussione sulla questione se debbasi prescrivere per legge che le associazioni in partecipazione non possono provarsi solamente con testimoni, quando manchi un principio di prova per iscritto - La maggioranza della Commissione si pronuncia per l'affermativa.*

Sono presenti i signori :

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 BOCCARDO ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

La Commissione prosegue l'esame del titolo *Delle Società commerciali*.

Il Commissario Relatore avverte che prima di redigere definitivamente la Sezione sulle associazioni in partecipazione d'uopo è risolvere la questione discussa ma non decisa in una delle precedenti tornate, e che forma obbietto di uno dei quesiti che

il Guardasigilli presentava alla Commissione, se cioè debbasi lasciare al prudente arbitrio dei Tribunali la facoltà di ammettere a provare solo con testimoni l'associazione in partecipazione, o se debba richiedersi almeno un principio di prova per iscritto che serva di condizione all'ammissibilità della prova orale.

La maggioranza della Commissione opinò, e votò favorevolmente a questo secondo sistema, sottraendo alla necessità del principio di prova per iscritto solo quelle associazioni che si proponessero un'operazione commerciale non eccedente le L. 500.

Essa ha fatto valere principalmente i seguenti argomenti.

L'associazione in partecipazione, a chi ben riguarda la sua vera natura, apparirà diversa dalle vere Società commerciali, non tanto dall'esserè costituita per una determinata operazione di commercio, quanto dal mancare l'ente sociale, o dal non esservi spendita del nome dei partecipi: i quali sulla cosa di cui concorrono a percepire gli utili, e di cui dividono le perdite, non hanno condominio alcuno.

Era questo il concetto che della partecipazione si formarono gli antichi scrittori italiani, concetto che in Francia non fu bene espresso nel Codice al quale attinse il Legislatore Sardo, nè ben penetrò nella dottrina e nella giurisprudenza. Or vuolsi con esatta definizione restituire ad associazioni siffatte il loro vero carattere.

Ma dove ciò si faccia, ed è mestiere il farlo, chi non vede la grande importanza ch'esse acquistano? Per le minute e giornaliere operazioni non si ha nulla a temere dalla nuova condizione che si richiederà all'ammissione della prova orale, perchè tal condizione non le riguarda, a meno che l'obbietto loro sia di valore superiore alle L. 500.

Or si ponga mente, per cagion di esempio, alle grandi imprese di fabbriche e costruzioni, o ad altre speculazioni importantissime che non hanno breve durata, ma tratto successivo, nelle quali dovrassi riconoscere spesso il vero carattere di partecipazione: la necessità di un principio di prova per iscritto

salverà colui che spende il nome dal pericolo che una nuda prova orale possa fargli dividere ingiustamente i guadagni con altri che pretendano stabilire così la propria partecipazione: salverà poi ciascuno dal contrario pericolo, che con simile mezzo di prova e con lo stesso fine di stabilire la partecipazione, si venga ad addossargli una parte di perdite di una impresa, per avventura rovinosa, cui fu estraneo.

Questo sistema non nocerà allo sviluppo delle associazioni in partecipazione, che anzi alle medesime gioverà singolarmente, circondandole di qualche cautela. Anche i terzi saranno in ciò garantiti, che contraendo con colui il quale spende il nome, non correranno il pericolo che altra persona col lieve sperimento della prova orale venga a reclamare quella parte di utili, la quale i terzi stessi confidarono di trovare presso di lui.

Si è richiesta la scrittura per altri contratti commerciali; perchè vorrà ad essa interamente sottrarsi la partecipazione, che ha su quelli maggiore importanza, e più va acquistandone ogni giorno in Italia, mentre che non si domanda sia dichiarata necessaria una vera e piena prova scritta, ma un semplice principio di prova, come condizione all'ammissione dei testimoni?

Non ha forza l'argomento che a voler esser logici bisognerebbe sottomettere ad eguali condizioni la prova della compra-vendita commerciale: imperocchè questa ha luogo ordinariamente fra coloro che o con corrispondenza o con libri possono all'uopo sussidiare o combattere la prova orale; e i tribunali di raro si affidano a questa solamente, come base delle loro decisioni.

Una minoranza composta dei signori CABELLA ed OLIVA (i cui nomi si registrano qui a loro espressa domanda) opina e vota in contrario senso.

Essi non muovono dubbio alcuno in quanto al dover restituire l'associazione in partecipazione al carattere che già le riconosceva l'antica scuola dei giureconsulti italiani. Ma osservano che da ciò mal si trae argomento a dimostrare la necessità delle nuove condizioni che voglion farsi a questo contratto, quanto alla prova di esso.

Si ha di vero in animo di garantire gli associati od i terzi?

Se la cautela s'introduce nell'interesse degli associati, qualunque contraente, per qualunque oggetto, merita egual sollecitudine. Sia messo in bando dal diritto commerciale il principio generale che i contratti di commercio, per le peculiari necessità dei traffici, non han d'uopo di scritto per essere provati. Chi potrà negare che, per es., la compra-vendita commerciale aver può anche essa una grande importanza, può anch'essa non compiersi in una volta, ma durare per tratto successivo, come avviene nella vendita dei prodotti di una miniera?

Non è esatto che d'ordinario a stabilire o ad escludere la esistenza di questo contratto coloro fra i quali si ammette la prova testimoniale sieno in condizione di sussidiarla o di combatterla con prova scritta, quando vediamo invece non di raro con soli testimoni provarsi vendite commerciali di gran rilievo: che se la cosa stesse altrimenti, sarebbe dimostrato che i Tribunali fanno buon uso dell'arbitrio lasciato loro dalla legge, e che non giova limitarlo riguardo all'associazione in partecipazione.

Vogliono tutelare i terzi? Ma i terzi non contrattano con un ente sociale, sibbene con un individuo, con colui che spende il nome, si affidano alla sua fede unicamente; sono e rimangono estranei ai rapporti speciali che si venissero a dimostrare esistenti tra lo spendente nome ed altri: la legge in ciò nè può nè deve garantirli.

L'incertezza degli utili che la partecipazione può produrre, renderà sempre grandemente variabile ed indeterminato il valore dell'operazione, scopo dell'associazione, di guisa che è pericoloso adottar qui il criterio del valore come norma dell'ammessibilità della prova testimoniale.

Le moderne legislazioni tendono a liberare i contraenti dagli imbarazzi delle forme, dalle difficoltà delle prove. L'atto pubblico scompare dal commercio, divien raro nei contratti civili, pei quali la prova orale si allarga. E si è veduto una recente Legge in Francia sciogliere dalla necessità di qualunque scritto fin anche

il contratto di pegno commerciale. Perchè dunque in questa parte la legislazione italiana, a siffatta tendenza contraddicendo, vorrà introdurre nuove condizioni di prove ov'esse non erano? I sistemi di eccessiva tutela legislativa han fatto il loro tempo.

Finalmente, non si faccia valere come una concessione il limitare la innovazione al solo richiedersi un principio di prova per iscritto come condizione della prova orale. Imperocchè è noto che per diritto comune, quando questa condizione si verifica, è ammissibile sempre la prova testimoniale, a meno che lo scritto non sia di essenza al contratto.

Terminata questa discussione ed affidato al Commissario Regolatore l'incarico di redigere le disposizioni legislative conformemente alla presa deliberazione, la seduta è levata alle ore sei.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe Bruzzo - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 28

---

### Seconda Tornata del 23 maggio 1865

---

#### SOMMARIO.

- 1° *Si esamina il nuovo titolo sui contratti commerciali. - Ragione della sua brevità.*
- 2° *Un primo articolo non è che l'art. 28 del Codice Albertino alquanto modificato.*
- 3° *Si stabilisce in un secondo articolo il principio che la solidarietà dei coobbligati e dei fidejussori si presume, se non v'ha convenzione contraria.*
- 4° *In un terzo articolo si provvede al caso in cui la convenzione sia commerciale solo per una delle parti. - Discussione sulla natura della prova. - Si stabilisce che non possa nè pure il commerciante, tratto dal non commerciante innanzi al fóro commerciale, opporre la prova orale della liberazione, quando l'obbligazione dipenda da un titolo scritto.*
- 5° *Gli altri tre articoli sono anche adottati: essi riguardano i modi di provare i contratti commerciali.*
- 6° *Si ripiglia la revisione generale di tutto il Codice. - Si stabiliscono nuovi termini per esigere il pagamento o l'accettazione della cambiale, e per esercitare il regresso nelle azioni dipendenti da titolo cambiario.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente;  
 GERVASONI, Vice-Presidente;  
 BOCCARDO;  
 CABELLA;  
 GASTALDETTI;  
 ORSINI;  
 BRUZZO, Segretario;  
 OLIVA, id.;  
 CHIAVASSA, Segretario aggiunto.



La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Uno dei Commissari presenta il progetto di un titolo sui *contratti commerciali* in genere.

Egli osserva che la materia contrattuale è ampiamente regolata dal Codice civile, e i principi nel medesimo consacrati senza dubbio sono applicabili eziandio alle convenzioni che hanno carattere commerciale o per loro intrinseca natura o per la qualità delle persone fra le quali si conchiudono.

E però qui come altrove è d'uopo rammentarsi che le leggi commerciali sono leggi di eccezione; che esse tacciono ove basta il diritto comune, e solo provvedono in quanto i bisogni peculiari dei traffici peculiari norme richiedono.

Questa considerazione rende ragione dell'essersi ridotte a poche le disposizioni, racchiuse in soli sei articoli, onde si comporrà il nuovo titolo sui contratti nel Codice di commercio.

II. Il primo di tali articoli in sostanza è quello col quale principiava nel Codice del 1842 il titolo delle Società commerciali: « Il contratto di Società è regolato dal diritto civile, dalle leggi « particolari al commercio e dalle convenzioni delle parti » (articolo 28 Codice Albertino).

In vero non v'ha ragione per cui questo principio debba porsi in legge solo a proposito di Società, mentre con esso si regge qualunque commerciale contratto.

Essendo inutile il dire che il contratto è regolato dalle convenzioni delle parti, si sono soppresse le ultime parole dell'articolo, e prima in esso si è fatta menzione delle leggi particolari al commercio, aggiungendovi gli *usi*, che nei commerciali rapporti hanno una suprema importanza e poi del Codice civile, non potendosi dubitare che al medesimo deve aversi ricorso, solo in difetto di quelle leggi e di quegli usi (1).

(1) Art. 89 Cod. ital.

III. Quanto alla solidarietà dei coobbligati e dei fideiussori, si è consacrato il principio che essa si presume se non vi ha convenzione contraria. È questa una eccezione al diritto comune, della quale niuno potrebbe con ragione negare l'opportunità in favore del commercio, per quella sicurezza ed efficacia di garantigie onde nel pubblico interesse è d'uopo circondarlo. Questa disposizione è obbietto del secondo de' sei articoli proposti, il quale al pari del primo è approvato dalla Commissione pei motivi addotti dal Relatore (1).

IV. Il terzo articolo provvede al caso in cui l'atto sia commerciale per una sola delle parti contraenti, ma civile per l'altra; e, siccome sembra più conforme a giustizia, si dichiara, dietro accordo unanime della Commissione, che le convenzioni le quali ne nascono sono regolate dalla legge commerciale o dalla legge civile, avuto riguardo alla persona del convenuto.

Qui rammenta il Relatore che la Commissione nella sua tornata del 2 maggio modificò l'art. 680 del Codice Albertino (2), togliendo a quello fra i contraenti che non fece atto commerciale la facoltà di trarre per l'adempimento della convenzione la parte che fece atto commerciale sia innanzi al fòro civile, sia innanzi al fòro commerciale. Rammenta che allora si lasciò irrisolta la quistione intorno alla prova, se cioè il commerciante possa sempre valersi, ed anche quando l'altra parte si presenti munita di un titolo scritto, de' mezzi di prova che il Codice di commercio ammette.

Per parte sua il Relatore crede, ed a lui un altro Membro della Commissione in tale avviso si unisce, che qui debbasi fare applicazione della regola generalissima, godere cioè ciascuno dei

(1) Art. 90 Cod. Ital.

(2) Art. 680. « Allorquando l'atto non è commerciale che per una delle parti, quella di esse che avrà fatto atto commerciale potrà essere convenuta tanto avanti il Tribunale di commercio che avanti il Tribunale civile. » (Art. 725 Cod. Ital.)

privilegi del proprio fòro. Nè vi ha disuguaglianza di trattamento per l'attore e pel convenuto, imperocchè è manifesto che se l'attore è il non commerciante, egli potrà dinanzi al Tribunale di commercio anche per l'azione giovare della prova orale, e viceversa il non commerciante non potrà giovare dinanzi al fòro civile, se non nei casi in cui per le obbligazioni civili si ammette.

Si osserva in contrario che essendo stato al non commerciante tolto l'arbitrio di scegliere il fòro, ne deve venire per conseguenza che se egli è munito di un titolo scritto, non gli si possa opporre una liberazione appoggiata soltanto a prova testimoniale, altrimenti sarebbe violato il principio della uguaglianza delle prove, e resa migliore la condizione del contraente commerciante rispetto al non commerciante. Questi se volle circondare l'obbligazione delle cautele dello scritto, se non volle fare atto di commercio, non può essere sottoposto all'impero della legge commerciale in nessuna maniera; ed alla medesima lo si farebbe soggiacere, se fosse ammissibile contro di lui un mezzo di prova il quale renderà illusorio il fatto di non essere commerciale la convenzione se non per una parte sola. Non si nega che ciascuno deve godere dei privilegi del proprio fòro; ma non vi ha principio tanto assoluto, che non ammetta eccezione veruna, e l'eccezione è qui voluta dalla equità e dalla giustizia.

Nè credasi che ove il contrario sistema fosse ammesso ne verrebbe giovamento al commercio, imperocchè un pericolo renderebbe schivi i non commercianti di fare somministrazioni ai negozianti; il pericolo cioè che nel giorno in cui si fosse astretti a domandare l'esecuzione dell'obbligazione innanzi ai Tribunali, una pretesa liberazione potesse appoggiarsi al solo detto di testimoni.

In queste considerazioni conviene la maggioranza della Commissione, ed in modo conforme alle medesime è redatto il corrispondente articolo (1).

(1) Art. 91, capov., Cod. ital.

V. Il Relatore legge poscia gli altri tre articoli del titolo da lui proposti, i quali non danno luogo a discussione. Essi riguardano la prova dei contratti commerciali, intorno alla quale non provvedeva che in modo insufficiente e solo per certi determinati contratti il Codice del 1842 (1).

VI. La Commissione ripiglia la lettura e revisione generale del Codice.

Sul titolo *delle lettere di cambio*, un Commissario osserva come i termini stabiliti nel Codice del 1842 per esigere il pagamento o l'accettazione della cambiale, ovvero per esercitare il regresso, non possono essere conservati a fronte dei mezzi, dei quali la civiltà moderna si giova e delle nuove vie che si percorrono nel comunicare fra le diverse parti del mondo. Egli propone di surrogare altri termini, ed avendone avuto incarico dalla Commissione, redige i due corrispondenti articoli, che senza discussione sono approvati (2).

La seduta è tolta alle ore undici.

(1) Art. 92, 93, 94 Cod. ital.

(2) Art. 246, 252 Cod. ital.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI:

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 29

---

**Tornata del 24 maggio 1865**

---

### SOMMARIO.

- 1° *Si adottano due articoli intesi a reprimere con le pene rispettivamente della bancarotta semplice e della bancarotta fraudolenta quei soci amministratori, che secondo i diversi casi, avessero per loro fatto colposo o doloso tratta a fallimento la Società.*
- 2° *Disposizione intorno alla revocabilità del gerente nelle Società in accomandita per azioni.*
- 3° *Esame delle disposizioni intorno alle associazioni in partecipazioni ed alle associazioni mutue. - Ragioni per le quali queste non si sono assoggettate alla necessità dell'autorizzazione governativa.*
- 4° *Esposizione delle ragioni per le quali la Commissione non crede doversi introdurre nel Codice di Commercio speciali disposizioni sulle assicurazioni terrestri.*

Sono presenti i signori:

CAVERI, Presidente ;  
 GERVASONI, Vice-Presidente ;  
 BOCCARDO ;  
 CABELLA ;  
 GASTALDETTI ;  
 ORSINI ;  
 BRUZZO, Segretario ;  
 OLIVA, id.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Il Relatore sul titolo *delle Società commerciali* presenta la redazione di due articoli diretti a reprimere con le pene rispettivamente della bancarotta semplice, o della bancarotta fraudolenta quei soci amministratori che secondo i diversi casi avessero per loro fatto colposo o doloso tratta a fallimento la Società.

Essi articoli sono approvati dalla Commissione, e collocati nel titolo delle Bancarotte (1).

II. Avverte lo stesso Relatore essersi lasciata sospesa in una delle precedenti tornate la questione se convenga provvedere al modo ed ai casi in cui possa revocarsi il gerente nelle Società in accomandita per azioni. Ove non si provvedesse, si applicherebbe certamente quella disposizione del Codice civile, secondo la quale il gerente se è nominato nel contratto non può esser revocato che per giusti motivi; e se invece è nominato con atto posteriore, può esser revocato come qualunque mandatario.

Ma sembra che per la grande analogia, la quale è fra l'accomandita divisa per azioni e l'anonima, sia miglior partito lo stabilire che il gerente in qualunque maniera nominato sia revocabile con deliberazione della Società, salvo a lui il diritto ai danni-interessi ove alla revoca mancassero giusti motivi. La Commissione approva questo sistema (2).

III. Si procede quindi all'esame delle disposizioni sulle *associazioni in partecipazione* e sulle *associazioni mutue*.

Quanto alle prime, sono state seguite le norme fissate nelle precedenti tornate, e per restituire all'associazione in partecipazione il suo vero carattere e natura, e pei mezzi onde può provarsene l'esistenza.

Quanto alle mutue non si è creduto di doverle definire. Esse invero sono e possono essere così multiformi, sì diverse nel loro

(1) Art. 699, 704 Cod. ital.

(2) Art. 127 Cod. ital.

scopo ed oggetto, che volendo darne la definizione non avrebbersi potuto sfuggire al pericolo di non comprenderle tutte.

Si è creduto ancora non doverle sottoporre alla necessità dell'autorizzazione governativa. È questa principalmente una guaren-  
tiglia pei terzi: ora l'associazione mutua, come quella in parteci-  
pazione, non costituisce un ente sociale col quale i terzi abbiano  
a contrattare.

D'altronde le mutue non si propongono un lucro: esse han  
per oggetto la vicendevole assicurazione da un danno, ed in ciò  
gli associati soli hanno interessi, i quali saranno abbastanza cau-  
telati dal richiedersi l'atto scritto sotto pena di nullità (1).

IV. Un Membro della Commissione dimanda che sia esaminato se  
non torni utile di fare obbietto di nuove disposizioni la materia  
delle assicurazioni terrestri, le quali vanno acquistando ogni dì  
fra noi una maggiore importanza. Di esse taceva il Codice del  
1842; e poichè con la scorta della scienza e degli odierni bisogni  
della vita commerciale, ne' limiti dei poteri della Commissione,  
altre lacune si riempirono, perchè si lascerà sussistere questa?

Ma all'incontro si osserva che le assicurazioni terrestri mutue  
non possono per certo figurare nel Codice di commercio, perchè  
carattere commerciale non hanno, a differenza delle mutue ma-  
rittime, che si riferiscono al commercio di mare. Or se non si  
è creduto di parlare nel Codice civile delle assicurazioni terrestri  
non commerciali, non sarebbe egli uno sconcio che di queste  
la nuova legislazione tacesse, e delle commerciali solo si oc-  
cupasse?

Oltre a ciò se le stesse assicurazioni terrestri a premio non sono  
commerciali per parte del proprietario che fa assicurare i suoi  
fondi contro i danni dell'incendio, della gragnuola, ecc.; è per lo  
meno molto dubbia la convenienza di far figurare nel Codice di  
commercio un contratto il quale non è commerciale che per un

(1) Art. 183 Cod. ital.

solo dei contraenti e che può dar luogo a molte controversie di esclusiva competenza dei Tribunali ordinari, a decidere le quali invano si cercherebbero speciali norme nel diritto positivo comune, poichè come testè si è ricordato, non se ne introdussero nel nuovo Codice civile del Regno.

A queste considerazioni un altro Membro della Commissione aggiunge ch'egli non crede essere giunto ancora il tempo opportuno d'inserire in un Codice, massime in Italia, una serie di disposizioni sulle assicurazioni terrestri; perocchè questo contratto non cominciò ad essere in uso che in tempi assai recenti, e non ha ancora ricevuto uno svolgimento completo e definitivo nella consuetudine, d'onde principalmente il commercio trae le sue leggi. Ora vi ha gran pericolo che questo svolgimento sia appunto impedito da premature formole legislative.

Si lasci dunque che le assicurazioni terrestri sieno da prima regolate da speciali provvedimenti, mutabili per loro natura, secondo il mutare delle condizioni economiche del paese: il tempo dell'opera della codificazione per questa materia non è ancora giunto, perchè l'opera della codificazione dev'essere stabile, se la si vuole autorevole. Allorchè pubblicato un Codice, dopo breve tempo comincia a manifestarsi il bisogno della riforma, il prestigio dal quale vuolsi circondarlo, diminuisce, e sempre maggiormente, in ragione della frequenza onde sia mestieri ricorrere a revisioni ed immutazioni.

D'altra parte non bisogna credere che un Codice di commercio possa contenere tutta la legislazione commerciale; ciò appare impossibile a chi pon mente che il diritto commerciale è ancora in istato di formazione in molte sue parti, le quali però non possono essere fissate con formole legislative ed invariabili, onde è che anche per questa ragione fu savio consiglio il limitarsi nella materia contrattuale a poche regole generali: perocchè la grande trasformazione che a questi tempi il commercio subisce avrà massimamente influenza sopra i contratti, e non sarà che



forse fra venti o trent'anni che si potrà porre nel Codice un sistema compiuto intorno ai contratti commerciali.

Certamente sarebbe soddisfazione grande quella della Commissione di poter dare come risultamento dei suoi studi un Codice in niuna parte manchevole. Ma essa deve mirare più alla reale utilità del suo lavoro che ad ottenere una facile lode, cui darebbe motivo un pregio più apparente che vero dell'opera sua.

Questi argomenti ottengono i suffragi unanimi dei componenti la Commissione, il perchè si decide non doversi ora regolare nel Codice di commercio le assicurazioni terrestri.

La seduta è levata alle ore sei.

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe BRUZZO — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 30

Tornata del 25 maggio 1865

## SOMMARIO.

- 1° *Esame di un nuovo titolo sulla vendita. - Perchè sonosi limitate le relative disposizioni alle eccezionali esigenze del commercio in determinati casi.*  
2° *Una disposizione dichiara valida la vendita della cosa altrui.*  
3° *Si riproduce, modificandolo, l'art. 1662 del Codice civile Albertino.*  
4° *Esposizione della materia codificata nei successivi articoli di questo titolo.*

Sono presenti i signori;

CAVERI, Presidente ;

GERVASONI, Vice-Presidente ;

CABELLA ;

GASTALDETTI ;

ORSINI ;

BRUZZO, Segretario ;

OLIVA, id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Il Commissario che fu redattore del titolo sui *contratti commerciali* in genere, presenta, da lui preparato, dietro incarico della

Commissione il progetto di un altro nuovo titolo sul contratto di compra-vendita commerciale.

Egli ha creduto di non far luogo nel medesimo a qualsiasi disposizione, la quale non sia un'eccezione al diritto comune, ed una regola speciale al commercio. E ciò per le stesse ragioni già espresse a proposito del titolo sui contratti commerciali in genere. È proprio del Codice di commercio il provvedere soltanto là dove il diritto comune non basta, o non si adatta alla peculiare natura dei rapporti che sono obbietto di questa parte della legislazione.

Ripetere disposizioni del Codice civile sul contratto di compra-vendita, sarebbe cosa non solo inutile ma pericolosa; imperocchè farebbe nascere il sospetto che dove in altre materie somigliante ripetizione non si è fatta, quelle abbia voluto il legislatore sottrarre all'impero della legge civile.

Nè bisogna dimenticare che nel primo articolo del titolo sui contratti in genere fu indicato il Codice civile, come quello dal quale in difetto di leggi od usi speciali, traggonsi le norme che reggono qualunque contratto, benchè abbia carattere commerciale.

II. Premesse queste cose, l'autore del progetto si fa brevemente e per sommi capi a dichiarare i motivi degli articoli onde il medesimo si compone.

Le necessità del commercio, egli dice, consigliano che si riproduca il principio del diritto romano, non esser nulla la vendita della cosa altrui (1).

Vuolsi anche ritenere valido il contratto quando nel medesimo non fu determinato il prezzo, ma si convenne un qualunque modo di determinarlo in appresso: o quando la vendita è convenuta per giusto prezzo, od anche quando, rimessane la determinazione ad un arbitro, questi non sia stato già designato nel contratto, ma le parti siensi riservate di farne poi la scelta (2).

(1) Art. 95 Cod. ital.

(2) Art. 96 Cod. ital.

III. Lo scioglimento della vendita pel caso preveduto dall'art. 1662, del Codice civile Albertino, è proprio delle vendite commerciali, e però in proposito vuolsi nel Codice di commercio provvedere (1). Tuttavia per ragioni di giustizia questa risoluzione deve aver luogo, non solo nell'interesse del venditore, ma secondo la diversità di casi, eziandio in quello del compratore. Quando insomma, nel contratto è stabilito un termine per la consegna della merce venduta, e non è convenuto altro termine pel pagamento del prezzo, qualunque delle parti che voglia dare esecuzione al contratto deve farne l'offerta prima della scadenza del termine: cioè se è il venditore, egli deve offrire la consegna della merce; se è il compratore, l'offerta esser deve del pagamento del prezzo. E se ciò fatto, l'altra parte non adempie all'obbligo suo nel termine convenuto, il contratto si risolve di pien diritto nel rifacimento dei danni-interessi in favore di colui che offrì di darvi esecuzione (2).

IV. Altri articoli con opportune disposizioni regolano la vendita di merci non altrimenti designate che per quantità, specie e qualità (3), e la vendita delle merci viaggianti (4). Qui col prescrivere che quando sia stato fissato un termine per l'arrivo della nave su cui viaggia la merce venduta, e spirato questo termine non sia arrivata la nave, possa il compratore a sua scelta o recedere dal contratto o prorogare una o più volte il termine, vuolsi risolvere in modo conforme ad equità un dubbio, parecchie volte, siccome è noto, elevato nel fòro (5).

(1) Art. 1662 Cod. civ. Alb. « Trattandosi di derrate ed altre cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa non siasi presentato per riceverla, od anche presentandosi per riceverla non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione. »

(2) Art. 97 Cod. ital.

(3) Art. 98 Cod. ital.

(4) Art. 99 Cod. ital.

(5) Art. 100 e 101 Cod. ital.

Sono quindi preveduti i casi di trasbordo della merce viaggiante stata venduta, e i casi di avaria (1). Proponibile sarà l'azione risolutoria, o quella *quantum minoris*, secondo lo stato di deterioramento in cui arriva la merce. Quando i vizi sieno occulti l'azione redibitoria dovrà proporsi nei termini stabiliti dal Codice civile, accresciuti in ragione delle distanze per le merci spedite all'estero (2).

Le proposte fatte dal Relatore sono approvate dalla Commissione, la quale passa quindi ad occuparsi della revisione di redazione dell'intero Codice.

La seduta è levata alle ore undici e mezzo.

(1) Art. 102 e 103 Cod. ital.

(2) Art. 104 Cod. ital.

*Il Presidente*  
Antonio CAVERI.

*I Segretari*  
Giuseppe BRUZZO - Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 34

## Seconda Tornata del 25 maggio 1865

## SOMMARIO.

- 1° *Aggiungesi una disposizione al titolo Della vendita per regolare il caso in cui il compratore rifiuta di ricevere le merci provenienti da altra piazza, ed il venditore o speditore non sia residente nel luogo.*
- 2° *Si ripiglia la revisione generale di tutto il Codice. - Discussione se convenga regolare legislativamente gli effetti della girata in bianco sulle cambiali, e delle girate false. - La Commissione si pronuncia per la negativa.*

Sono presenti i signori ;

CAVERI, Presidente ;

GERVASONI, Vice-Presidente ;

CABELLA ;

GASTALDETTI ;

ORSINI ;

BRUZZO, Segretario ;

OLIVA, id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta ha principio alle ore due pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

I. Uno de' Commissari avverte che a completare le disposizioni sulla compra-vendita commerciale sia utile aggiungerne una con la quale si preveda il caso in cui il compratore rifiuta di ricevere le merci provenienti da altra piazza, ed il venditore o speditore non sia residente nel luogo.

Nel titolo de' *Commissionari* questo medesimo caso è regolato nel rapporto del vetturale col destinatario degli oggetti trasportati (1). Ma è per lo meno dubbio che nel silenzio della legge la stessa regola possa invocarsi nei rapporti tra il venditore ed il compratore.

Il Commissario che ha fatto l'anzidetta avvertenza, propone che sia inserito nel titolo della vendita un articolo da lui redatto con cui si dispone che nell'accennato caso di rifiuto di ricevere le merci per parte del compratore, sovra ricorso di quest'ultimo il presidente del Tribunale di commercio od il Pretore può ordinare che il loro stato sia verificato ed apprezzato da periti nominati nel suo decreto; con lo stesso decreto può essere ordinato il deposito o sequestro delle merci, ed il trasporto delle medesime in pubblico magazzino: e finalmente se le merci sono soggette a grave deterioramento, il Tribunale di commercio od il Pretore ne può ordinare la vendita per conto di chi spetta, prescrivendone le forme e le condizioni.

Questo articolo è approvato senza discussione (2).

II. Completato così il titolo sulla vendita, la Commissione ripiglia l'esame della redazione dell'intero Codice.

Un Commissario solleva il dubbio se non debba essere ammessa e riconosciuta la girata in bianco sulle cambiali e sui biglietti all'ordine, e se con nuove disposizioni non si debbano regolare gli effetti della cambiale sulla quale si trovi apposta insieme con le vere una falsa girata. Altre legislazioni commerciali e specialmente le più recenti, fra le quali la tedesca, non tacquero in proposito, e da esse può ricavarasi quel che parrà migliore, a fin di collocarlo nel Codice italiano, con le aggiunte o modificazioni che il senno della Commissione credesse di apportarvi.

(1) Art. 114 Cod. Alb., 85 Cod. ital.

(2) Art. 105 Cod. ital.

Da altri si osserva che la girata in bianco non risponde al sistema cambiario qual è stabilito nel Codice del 1842, ed ove la si permettesse e riconoscesse, non potrebbe dirsi di non essersi recato mutamento radicale nelle conseguenze ed applicazioni di uno dei principii direttivi del Codice, di guisa che lo stesso principio verrebbe ad esserne offeso. Ed in vero, a ragione od a torto, non è ora opportuno discuterlo, il Legislatore del 1842, circondò di forme e garantigie la lettera di cambio e i modi di cederla, le quali sarebbero incompatibili con una girata affatto irregolare.

Ed in quanto al determinare in legge gli effetti della cambiale in cui fosse una falsa girata, è pure da osservarsi che tali effetti esser debbano necessariamente diversi, secondo la diversa natura che al titolo si attribuisca. Se la cambiale esser deve reputata una specie di carta moneta, il possessore della medesima, che l'abbia avuta in buona fede, benchè viziata dal falso, non può soffrirne alcun nocumento. Se poi la lettera dee ritenersi, e tale è ancora ritenuta nel Codice del 1842, il documento di un contratto, per quanto esso sia di singolare ed anomalo carattere, qual dubbio vi ha, che dovendosi avere per nulla la cessione del titolo, le conseguenze del falso ricadrebbero sul possessore, salvo certamente il suo regresso? Il falsificatore della girata non ha alcun diritto sulla cambiale, e però egli non può trasfonderne in altri.

Tali considerazioni conducono a temere che non sarebbe cosa lodevole lo ampliare ora di tali nuove disposizioni il Codice nostro. Il suo sistema cambiario, non può negarsi, è un sistema vecchio, combattuto, e che poco altro tempo potrà reggere a fronte dei progressi della scienza e dello svilupparsi del commercio: ma alla Commissione non è dato rovesciarlo. Però se non è dato rovesciarlo, sarebbe forse sano consiglio dare ad esso nuove applicazioni, e mercè le medesime consacrarlo? Evidentemente no. La cambiale tedesca è altra cosa che la cambiale francese e l'italiana: ecco perchè la legge germanica ha disposizioni invero



tutt'altro che perfette e complete sulla girata in bianco e sulle conseguenze della girata falsa. Le stesse disposizioni nel Codice Italiano sarebbero una dissonanza; ed ove se ne volessero inserire altre consentanee ai principii che lo informano, si correrebbe il pericolo di rinvigorire i principii stessi, anche ove essi accennano a vicini ed immanchevoli mutamenti.

A queste ragioni si arrende la maggioranza della Commissione, e si delibera di non fare altre aggiunte nel titolo sulle cambiali, lasciando che, come per lo addietro, i casi non preveduti di cambiali viziate da falsità, sieno regolati dalla giurisprudenza.

La seduta è levata alle ore sei.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO — Cesare OLIVA.

## VERBALE N° 32

---

Tornata del 26 maggio 1865

---

## SOMMARIO.

- 1° *Si continua e si compie la revisione di tutto il Codice. - Proposta della Commissione pel Codice di Marina mercantile: perchè due articoli inseriti nel Progetto di esso fossero collocati in quello di Commercio. - La proposta è respinta.*
- 2° *Ma invece s'introduce nel Codice di Commercio la disposizione del Progetto del Codice di Marina mercantile circa la necessità del previo parere degli Ufficiali di bordo, perchè il Capitano o Padrone possa decidere l'abbandono della nave. - Si sopprime la esclusione del Medico tra gli Ufficiali che debbono manifestare tal parere.*
- 3° *Si fa rilevare una contraddizione tra il Progetto del Codice di Marina mercantile e il Codice di Commercio circa al nolo dovuto al Capitano se il viaggio è rotto per morte, malattia o altro caso di forza maggiore riguardante la persona del passeggiere. - Si decide riferirne al Guardasigilli.*
- 4° *Si discutono alcune proposte fatte pervenire alla Commissione dalla Camera di Commercio di Torino.*
- 5° *Si affida ai Segretari la cura della stampa del Progetto definitivo.*

Sono presenti i signori :

CAVERI, Presidente ;

GERVASONI, Vice-Presidente ;

GASTALDETTI ;

ORSINI ;

BRUZZO, Segretario ;

OLIVA, id.

CHIAVASSA, Segretario aggiunto.

La seduta incomincia alle ore otto e mezzo pomeridiane con la lettura ed approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

1. La Commissione in questa tornata compie la revisione generale della redazione di tutto il Codice.

Uno dei Segretari riferisce che la Commissione incaricata della revisione del Progetto del Codice di Marina mercantile prima di sciogliersi ha manifestato l'opinione che gli articoli 70 e 74 di quel Progetto debbano essere collocati nel Codice di commercio, ed ha fatto invito a questa Commissione speciale di eseguire siffatto mutamento.

Il Segretario legge gli articoli dei quali si tratta, e che sono i seguenti:

Art. 70. « Per conseguire le patenti di Capitano di lungo  
» corso o di gran cabottaggio e quelle di Padrone, si richiedono  
» le condizioni seguenti :

- » (a) Essere cittadini dello Stato;
- » (b) Avere l'età di 24 anni compiuti;
- » (c) Non essere mai stati condannati a pene criminali ed  
» anche correzionali per truffa, furto, falso od altro reato contro  
» la fede pubblica;
- » (d) Avere tre anni di effettiva navigazione per conse-  
» guire le patenti di Padrone, e di quattro anni per le patenti di  
» Capitano.

» Questa navigazione dovrà almeno per metà essere com-  
» piuta su bastimenti nazionali, e per un anno essere stata ese-  
» guita in viaggi della classe a cui aspira il candidato, o di una  
» classe superiore.

» (e) Aver superato con buon esito un esame tecnico pra-  
» tico, secondo i programmi che saranno stabiliti dal regolamento. »

Art. 74. « I Capitani e Padroni, i quali avessero ottenuta  
» la naturalità, non potranno conseguire lo scambio delle loro  
» patenti se non coll'adempimento delle condizioni prescritte pel  
» grado cui aspirano.

» Tuttavia il Ministro di Marina, potrà, secondo i casi, dispensarli dall'esame, previo il voto favorevole del Consiglio dell'Ammiragliato. »

Da più Commissari si osserva che questa proposta non debba essere adottata, poichè le menzionate disposizioni sono meramente regolamentarie; prescrivono le condizioni per le quali possono ottenersi le patenti di Capitano o di Padrone; ma il Codice di commercio non deve regolare i mutabili requisiti per conseguire una data qualità, ad esercitare un dato ufficio: esso suppone questa qualità, questo ufficio, e prescrive i diritti e i doveri che ne scaturiscono in chi ne è investito. Qui ricorre quanto fu già osservato a proposito dei pubblici mediatori (Verbale n° 2).

La Commissione per gli accennati motivi respinge la proposta.

II. Indi uno dei suoi Membri rammenta che altra volta fu deliberato d'introdurre nel Codice di commercio la disposizione contenuta nel Progetto di quello di Marina mercantile, circa la necessità del previo parere degli ufficiali di bordo, perchè il Capitano o Padrone possa decidere l'abbandono della nave (1), ed avverte che non è da adottare intera la detta disposizione, insieme cioè con la esclusione del Medico da quelli che debbano dare il parere. Anzi costui come persona illuminata, potrebbe forse utilmente manifestare la propria opinione, specialmente quando ragioni d'infermità determinassero l'abbandono.

La Commissione delibera che nell'articolo di cui trattasi sieno soppresse le parole: *il Medico escluso*.

III. Lo stesso Commissario fa notare che in un articolo del nuovo titolo sui passeggeri è disposto che se il viaggio è rotto per morte, malattia, o altro caso di forza maggiore riguardante la persona del passeggero, sia dovuto il quarto del nolo al Capitano.

Ciò è sembrato giusto per non esporre quest'ultimo a grave

(1) V. Verbale n° 15 (art. 337 Cod. ital.).

danno, specialmente per le provviste che abbia potuto fare dopo convenuto il trasporto.

Il Codice Olandese attribuisce anzi in tal caso al Capitano la metà del nolo.

Ma il Codice di Marina mercantile consacra nel capoverso del suo articolo 97 un principio interamente opposto, essendo così concepito:

« Qualora per siffatta ragione una persona imbarcata dovesse » lasciarsi a terra, dovrà essere sbarcata con essa anche la sua » famiglia, ove lo richieda, e sarà ad essi restituito quanto aves- » sero già pagato in conto di nolo.

Sarebbe necessario fare scomparire il divario, con lo attenersi al sistema adottato nel Codice di commercio, fatta questa sola modificazione, che nel calcolare il quarto del nolo, siano dedotte le spese di vitto, quando nel nolo medesimo fossero comprese.

La Commissione approva (4).

Sulle cose discusse e deliberate in questa seduta, sarà richiamata specialmente l'attenzione del Ministro Guardasigilli, perchè, essendosi disciolta la Commissione per la revisione del Codice di Marina mercantile, curi egli di porre il medesimo nelle succennate disposizioni in armonia col Codice di commercio.

IV. Da un altro Commissario si presentano alcune osservazioni e proposte che si fanno alla Commissione dalla Camera di commercio di Torino intorno alla legislazione commerciale.

Esse sono maturamente esaminate e discusse. Si avverte che parecchie delle medesime avevano già formato oggetto di modificazioni introdotte nel Codice, altre erano anche state discusse, ma non adottate, per ragioni che nei precedenti processi verbali si trovano accennate.

V. Il Presidente dice che i lavori della Commissione sul Codice

(1) Art. 419, 2° capov., Cod. ital.

possono reputarsi ultimati: che quanto alla Legge transitoria, tre Commissari saranno invitati a prepararne il Progetto, che sarà poscia esaminato e discusso dalla Commissione all'uopo nuovamente convocata.

Affida intanto ai Membri Segretari la cura della stampa del Progetto definitivo del Codice da presentarsi al Ministro Guardasigilli per compimento del grave ed onorevole incarico che da lui si ebbe la Commissione.

Ringrazia infine i suoi colleghi che, penetrati della somma importanza del proprio mandato, vi soddisfecero, egli dice, con quello infaticabile zelo, che deriva dalla speranza e dal desiderio di fare opera non indegna del nome italiano ed utile alla patria.

La seduta è levata alle ore dodici.

*Il Presidente*

Antonio CAVERI.

*I Segretari*

Giuseppe BRUZZO — Cesare OLIVA.

COMMISSIONE SPECIALE  
PER IL CODICE DI COMMERCIO

---

INDICE SOMMARIO  
DEI PROCESSI VERBALI

---

CODICE DI COMMERCIO

---

N° 1

---

**Tornata del 10 aprile 1865.**

- |                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1° Costituzione della presidenza.....                                  | PAG. 23 |
| 2° Si stabilisce di procedere col sistema dei Relatori .....           | » 24    |
| 3° Quesiti ministeriali proposti alla discussione della Commissione. » | ivi     |

N° 2

---

**Tornata del 12 aprile.**

- |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1° Discussione sulle modificazioni ad apportarsi al Codice derivanti dalla Legge sui sensali e mediatori. — Si delibera non introdurre nel Codice la parte di detta Legge che riguarda l'organamento del corpo dei mediatori..... | » 29 |
| 2° Si decide riferirne al Ministro Guardasigilli, e rappresentargli il bisogno di una Legge speciale in proposito per tutto il Regno »                                                                                            | 30   |

N° 3

---

**Tornata del 13 aprile.**

- |                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1° Istruzioni del Ministro Guardasigilli circa il procedimento ed il metodo da tenersi dalle Commissioni speciali per le proposte, le discussioni e i processi verbali..... | 31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

- 2° Ragioni addotte dal Commendatore Coznova della sua assenza dalle sedute della Commissione..... PAG. 32
- 3° Continuazione del coordinamento del Codice con la Legge 8 agosto 1854 sui mediatori o sensali. — Perchè si sono conservate le disposizioni dell'uno o quelle dell'altra, salvo che fossero ripugnanti. — Ordine serbato nel compilare il relativo titolo..... » 23

## N° 4

**Tornata del 14 aprile.**

- 1° Continuazione del coordinamento del Codice con la Legge 8 agosto 1854. — Si delibera sopprimere l'art. 26 di essa..... » 34
- 2° Non collocare nel Codice la disposizione dell'art. 10..... » ivi
- 3° È ridotto a soli 3 anni il divieto, già perpetuo, di reintegrare in ufficio il mediatore interdetto..... » 35
- 4° Si delibera introdurre nel Codice i principii di libertà cui s'informa la Legge 8 agosto 1854. — Temperamenti che in proposito la Commissione crede opportuni..... » ivi
- 5° Una parte dell'art. 95 del Codice Albertino è collocata nel titolo *delle bancherotte*..... » 36
- 6° La Commissione si aggiorna al 26 aprile..... » ivi

## N° 5

**Tornata del 26 aprile.**

- 1° Viene in discussione il titolo *delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa*..... » 38
- 2° Esame della quistione se debba stabilirsi non essere essenziale alla cambiale ch'essa sia tratta da un luogo sopra un altro... » ivi
- 3° Si delibera non definire con testo legislativo nè la cambiale, nè la girata..... » ivi
- 4° Si avvisa essere superfluo dichiarare che la cambiale possa esser fatta per atto pubblico..... » 39
- 5° Si rende più chiaro il testo dell'art. 119..... » ivi
- 6° Sopprimesi l'art. 152..... » ivi
- 7° Si stabilisce potere il girante con espressa riserva sottrarsi alla garanzia solidale..... » 40
- 8° Si rende quinquennale la prescrizione già triennale di cui parla l'art. 169..... » ivi

## N° 6

**Tornata del 27 aprile.**

- Dubbii sul mandato affidato alla Commissione speciale. — Discussione in proposito. — Si decide chiedere istruzioni al Ministro Guardasigilli, e promuovere un fermo accordo di metodo tra le diverse Commissioni speciali..... » 42



## N° 7

## Tornata del 29 aprile.

|                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1° Si prosegue l'esame del titolo <i>delle lettere di cambio ecc.</i> . . . . .                                                                                                                  | PAG. 45 |
| 2° Si decide per la negativa la quistione se convenga riconoscere e regolare in Legge i biglietti all'ordine <i>in mercè</i> . . . . . »                                                         | ivi     |
| 3° Rinvio di una quistione sull'art. 124 . . . . . »                                                                                                                                             | 46      |
| 4° Si dà facoltà di servirsi poi protesti dell'opera degli uscieri . . . »                                                                                                                       | ivi     |
| 5° Si abolisce il divieto di cumulare i ricambi . . . . . »                                                                                                                                      | ivi     |
| 6° Si stabilisce che la prescrizione cambiaria decorra anche contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti . . . . . »              | 47      |
| 7° Modificasi la disposizione relativa a questa prescrizione per dichiarare ch'essa non colpisce le azioni riguardanti titoli che in verità non fossero se non semplici obbligazioni . . . . . » | ivi     |

## N° 8

## Tornata del 30 aprile.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1° Il Presidente riferisce sulle istruzioni date dal Guardasigilli alla Commissione circa l'estensione del mandato a questa conferito »                                                                                                                                                                                                                                      | 50  |
| 2° Si stabilisce che la materia del primo titolo del libro quarto del Codice di Commercio debba comprendersi nella Legge sull'ordinamento giudiziario . . . . . »                                                                                                                                                                                                            | ivi |
| 3° La Commissione esprime il desiderio che i Tribunali di Commercio, almeno nelle città principali, si compoangano di più sezioni . . »                                                                                                                                                                                                                                      | ivi |
| 4° Si delibera che la materia dell'art. 670 del Codice Albertino debba trovar posto nel Codice di procedura civile . . . . . »                                                                                                                                                                                                                                               | 51  |
| 5° Avviso della Commissione circa il quesito del Ministro Guardasigilli sulla rappresentanza delle parti innanzi ai Tribunali di Commercio . . . . . »                                                                                                                                                                                                                       | ivi |
| 6° Si risolve affermativamente la quistione se debbansi lasciare nel Codice di Commercio le disposizioni intorno alla competenza commerciale. — Si fa eccezione per le materie contenute negli articoli 684, 685 e 687 a 691, da trasferirsi nel Codice di procedura civile. — Avvertenze in proposito da comunicarsi alla Commissione speciale pel detto Codice . . . . . » | ivi |
| 7° È deliberato di sopprimere i titoli III e IV di questo libro, perchè la materia in essi contenuta si appartiene al Codice di procedura civile . . . . . »                                                                                                                                                                                                                 | 54  |
| 8° Si sopprime l'art. 721 . . . . . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ivi |
| 9° Si esprime il voto che la Commissione pel Codice di procedura civile stabilisca che il ricorso in cassazione non sospende l'esecuzione dell'arresto personale pronunziato nella sentenza commerciale . . . . . »                                                                                                                                                          | ivi |

- 10° Discussione sulla materia dei fallimenti. — La Commissione stabilisce che non siano riconosciuti in Legge i concordati *stragiudiziali e per abbandono* ..... PAG. 55
- 11° Si concede facoltà al fallito concordatario di far annotare nell'albo dei falliti accanto al proprio nome la menzione del seguito concordato. .... » ivi

## N° 9

**Tornata del 1° maggio.**

- 1° Si dà facoltà al fallito dichiarato scusabile di far fare di tal dichiarazione annotazione nell'albo dei falliti ..... » 57
- 2° Discussione sulla redazione del libro IV del Codice di Commercio. — Si delibera di trasportare nel primo libro la disposizione che enumera gli atti di commercio. .... » ivi
- 3° Sono dichiarate di competenza commerciale le azioni dei Capitani contro i passeggeri derivanti da trasporti per mare. .... » ivi
- 4° Non così le azioni per trasporti terrestri ..... » ivi
- 5° Sono dichiarate di competenza commerciale le azioni degli impresari di teatri contro gli artisti per la esecuzione degli obblighi da costoro contratti. .... » 58
- 6° Discussione sull'art. 680. — È rinviata ..... » ivi
- 7° Si modifica la locuzione dell'art. 678 del Codice di Commercio, qual fu riformato dalla Legge 14 aprile 1853 ..... » ivi

## N° 10

**Tornata del 2° maggio.**

- 1° Ripigliasi la discussione sull'art. 680. — La maggioranza della Commissione delibera modificarlo. .... » 61
- 2° Si decide la soppressione del capoverso dell'art. 679 e si modifica il testo del n° 1 dell'art. 671 ..... » 62
- 3° Si riducono ad un solo i numeri 5 e 6 dell'art. 672. .... » ivi
- 4° Si comprende nella enumerazione degli atti di commercio ogni impresa di fabbrica e costruzione se l'intraprenditore provvede i materiali ..... » 63
- 5° Si riprende l'argomento dei fallimenti. — Modificazioni di redazione — Obbligo fatto ai sindaci del fallimento di restituire al fallito le lettere non riguardanti il commercio, e di conservare sulle medesime il più rigoroso segreto ..... » ivi

## N° 11

**Tornata del 3° maggio.**

- 1° La Commissione continua ad occuparsi della materia dei fallimenti. — Allargasi la facoltà nei sindaci di transigere nell'interesse della massa ..... » 65

|                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2° Si modifica la redazione dell'art. 523 .....                                                                                                                                                                                            | PAG. 66 |
| 3° Si provvede a rendere più semplice e spedito il pagamento nel caso del riparto preveduto dal capoverso dell'art. 524 .....                                                                                                              | » ivi   |
| 4° Coordinamento del sistema delle distanze per l'avviso da darsi ai creditori, di cui nell'art. 527, con quello stabilito dal nuovo Codice di procedura civile .....                                                                      | » 67    |
| 5° Discussione sulla proposta di una nuova disposizione, secondo la quale i crediti dei sindaci sieno verificati non dal Giudice Commissario, ma, lui presente, da due dei maggiori creditori. — La proposta è annessa a maggioranza ..... | » ivi   |
| 6° Si allarga la competenza del Giudice Commissario ( <i>Giudice delegato</i> ). — Si rettifica la redazione del relativo articolo .....                                                                                                   | » 68    |
| 7° Si sopprime, perchè superfluo, l'ultimo capoverso dell'art. 534. .                                                                                                                                                                      | » 69    |
| 8° Modificazione di redazione dell'art. 544. ....                                                                                                                                                                                          | » ivi   |

## N° 12

### Seconda tornata del 3 maggio.

|                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1° Si prosegue ad esaminare la materia dei fallimenti. — Proposta di una più minuta enumerazione di casi in cui il concordato può essere annullato. — È respinta ..... | » 71  |
| 2° Proposta di stabilire una speciale prescrizione di quest'azione di nullità. — È respinta .....                                                                      | » ivi |
| 3° Alla sezione relativa alla cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo si prepone quella dell'unione dei creditori .....                 | » 72  |
| 4° Soppressione della parola <i>stellionatori</i> nell'art. 582 .....                                                                                                  | » ivi |
| 5° Soppressione della disposizione che nega al commerciante il beneficio della cessione dei beni .....                                                                 | » ivi |
| 6° Soppressione della disposizione che richiede alla vendita del pegno l'autorizzazione del Giudice Commissario .....                                                  | » 73  |
| 7° Soppressione dell'art. 593 .....                                                                                                                                    | » ivi |
| 8° Rettificasi la disposizione del capoverso dell'art. 594 .....                                                                                                       | » 74  |
| 9° Sostituzione dell'atto avente data certa all'atto autentico richiesto dall'art. 601 .....                                                                           | » ivi |

## N° 13

### Tornata del 4 maggio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1° Seguito della materia dei fallimenti. — Discussione sui diritti di ripresa della moglie del fallito. — Aggiunta all'art. 603, con la quale si concede alla medesima il diritto di ripresa anche quando manchi l'identità materiale dei suoi beni mobili, ma altri in loro vece ne esistano, mobili od immobili, e si provi che i medesimi furono acquistati col reimpiego del prezzo dei primi ..... | » 76 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2° Discussione sulla natura di questa prova. — Si ammette la scrittura avente data certa nei modi stabiliti dal Codice civile, o risultante sui titoli di credito dalle registrazioni di pubblici Stabilimenti, delle Società anonime e di quelle in accomandita per azioni ..... | PAG. 77 |
| 3° Aggiunta all'art. 605, secondo la quale la moglie è ammessa qual creditrice al passivo del fallimento pel prezzo dei suoi beni alienati durante il matrimonio .....                                                                                                            | 78      |
| 4° Soppressione del n° 2 dell'art. 606 e modificazione nel rimanente di questa disposizione a norma dei principii del nuovo Codice civile .....                                                                                                                                   | ivi     |
| 5° Soppressione dell'art. 608 .....                                                                                                                                                                                                                                               | ivi     |
| 6° Si delibera che la disposizione dell'art. 609 sia trasportata nella Legge transitoria .....                                                                                                                                                                                    | 79      |
| 7° Soppressione dell'art. 617 .....                                                                                                                                                                                                                                               | ivi     |
| 8° Riducesi l'art. 619 alla sola disposizione che nell'incanto relativo agl'immobili del fallito anche i Sindaci del fallimento possono fare offerta .....                                                                                                                        | ivi     |
| 9° Aggiunta all'art. 622 per istabilire che le merci possano rivendicarsi, non solo finchè la tradizione non ne sia seguita nei magazzini del fallito, ma ancora finchè non si trovino in magazzini pubblici a sua disposizione .....                                             | ivi     |

## N° 14

### Seconda tornata del 4 maggio.

|                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1° Si prosegue ad esaminare la materia dei fallimenti. — Si stabilisce che una parte del n° 3 dell'art. 632 debba trovar luogo nella Legge transitoria .....                    | 82  |
| 2° Discussione sull'art. 636. — Esso non riguarda i casi di complicità nel reato di bancarotta. — Modificazione dell'articolo per eliminare possibili errori in proposito ..... | ivi |
| 3° Proposta di stabilire che il fallito <i>abbia diritto</i> alla dichiarazione di riabilitazione, quando trovisi nelle condizioni volute dalla Legge. — È respinta .....       | ivi |
| 4° Soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 654 .....                                                                                                                       | 84  |
| 5° Aggiunta all'art. 626 per chiarire che le opposizioni alle sentenze che pronunciano il fallimento si debbono fare in contraddittorio dei Sindaci .....                       | ivi |
| 6° Si estendono agli appelli da dette sentenze le forme e i termini comuni stabiliti nel nuovo Codice di procedura civile .....                                                 | 85  |

## N° 15

### Tornata del 5 maggio.

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1° S'imprende l'esame delle riforme proposte sul secondo libro del Codice Albertino. — Soppressione del <i>Pirito di seguito</i> sulla nave ..... | 87 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2° Si conserva in genere il sistema dei privilegi .....                                                                                                                                                                                  | PAG. 87 |
| 3° Nuove forme per la vendita della nave. — Si stabilisce non essere indispensabile l'atto pubblico..... »                                                                                                                               | 88      |
| 4° Completamento e riordinamento dei privilegi..... »                                                                                                                                                                                    | ivi     |
| 5° Garanzie stabilite nel caso che la vendita della nave avviene all'estero .....                                                                                                                                                        | 89      |
| 6° Nuove disposizioni sui modi di estinguere i privilegi..... »                                                                                                                                                                          | ivi     |
| 7° E sulla costituzione del pegno .....                                                                                                                                                                                                  | 90      |
| 8° A quello che impropriamente nel Codice Albertino è chiamato <i>sequestro</i> , si dà il nome di <i>pignoramento</i> .....                                                                                                             | ivi     |
| 9° Nuova disposizione che dà facoltà di autorizzare il pignoramento della nave, anche senza previo precetto, se v'ha pericolo di sottrazione..... »                                                                                      | ivi     |
| 10° Altra nuova disposizione sul <i>sequestro conservatorio</i> . — Sulla validità di esso pronuncia sempre il Tribunale..... »                                                                                                          | 91      |
| 11° Riforma dell'art. 235. — La maggioranza dei comproprietari di una nave può dimandare che se ne autorizzi la vendita..... »                                                                                                           | ivi     |
| 12° I contratti di costruzione delle navi debbono essere iscritti e trascritti come gli atti di vendita..... »                                                                                                                           | 92      |
| 13° Si ammettono nuovi casi in cui possa il committente disdire la costruzione..... »                                                                                                                                                    | ivi     |
| 14° Il Codice di Commercio deve, quanto agli obblighi del Capitano relativi alla visita del bastimento, rimettersene al Codice di Marina mercantile..... »                                                                               | 93      |
| 15° Si modificano le condizioni per l'abbandono della nave .....                                                                                                                                                                         | ivi     |
| 16° Riforme sugli art. 257, 262 e 443 relativi all'obbligo del Capitano di fare la relazione del suo viaggio..... »                                                                                                                      | ivi     |
| 17° Si delibera d'invitare la Commissione pel Codice di Marina mercantile di non lasciare nel medesimo quelle disposizioni nel relativo Progetto introdotte circa nuovi ed esorbitanti obblighi imposti al Capitano ed al Padrone..... » | 94      |

## N° 16

### Seconda tornata del 5 maggio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1° Si ripiglia l'esame del secondo libro del Codice di Commercio. — Distinzione tra le condizioni dell'arruolamento del Capitano e dell'equipaggio, e le forme del ruolo. — Le une debbono essere regolate nel Codice di Commercio, l'altro o dal Codice di Marina mercantile o da Regolamenti speciali ..... | 97  |
| 2° Sostituzione della sottoscrizione di due testimoni al sottosegno dell'arruolato nel caso che costui non sappia o non possa scrivere »                                                                                                                                                                      | ivi |
| 3° Limitazione nell'Amministrazione della Marina dello Stato e nell'Ufficiale consolare all'estero, della facoltà di prorogare l'arruolamento..... »                                                                                                                                                          | ivi |
| 4° Si stabilisce che per le varie classi di viaggi il Codice di Commercio contenga un rinvio a quello di Marina mercantile, non ai Regolamenti .....                                                                                                                                                          | 98  |

|                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5° Si eleva l'indennità cui ha diritto il marinaio preso e fatto schiavo. pag.                                                                                                            | 98  |
| 6° Nuova norma stabilita per la eccezione contenuta nell'art. 300 del Codice Albertino .....                                                                                              | 99  |
| 7° Si delibera di comprendere nel Codice di Commercio le disposizioni che figurano nel Progetto del Codice di Marina mercantile relative ai diritti ed agli obblighi dell'arruolato ..... | 100 |
| 8° Voto che sia mitigato il rigore della disposizione dell'art. 83 di quel Progetto .....                                                                                                 | ivi |

## N° 17

**Tornata del 6 maggio.**

|                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1° Si prosegue l'esame del libro 2° del Codice. — Nuova distribuzione delle materie relative al contratto di noleggio .....                                                                      | 102 |
| 2° Si dichiara tenuto il caricatore all'eccedenza del nolo che deve pagare nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 326 del Codice Albertino .....                                       | ivi |
| 3° Si dichiara dovuta al Capitano solamente una indennità per le spese fatte, nel caso in cui, mentre la nave viaggia in zavorra per andare a caricare, sopravvenga interdizione di commercio. » | 103 |
| 4° Nuova sezione sui <i>passaggieri</i> . — Perchè non vi si parla dei passeggeri sui piroscafi. — Materie contenute nella nuova sezione »                                                       | ivi |
| 5° Se il passeggero muore durante il viaggio, nulla è dovuto al Capitano, sia per nolo, sia per alimenti .....                                                                                   | ivi |
| 6° Si delibera che i diritti e gli obblighi dei passeggeri debbano essere regolati dal Codice di Commercio, non da quello per la Marina mercantile .....                                         | 104 |
| 7° Dal titolo del <i>Prestito a cambio marittimo</i> , si tolgono le parole <i>ossia a tutto rischio</i> .....                                                                                   | ivi |
| 8° Le medesime forme stabilite per la vendita della nave, si richiegono pel contratto di prestito a cambio marittimo .....                                                                       | ivi |
| 9° Si provvede perchè tali forme possano osservarsi sempre anche all'estero .....                                                                                                                | ivi |
| 10° E se ne rende responsabile il Capitano .....                                                                                                                                                 | 105 |
| 11° Modificazione dell'art. 345: si toglie la facoltà di assicurare il prestito sugli arredi ed attrezzi, sull'armamento e vettovaglie. »                                                        | ivi |
| 12° Fusione in un solo degli articoli 346 e 347 del Codice Albertino »                                                                                                                           | ivi |
| 13° Nel contratto di prestito a cambio marittimo, si dà il nome di <i>datore</i> a chi dà il denaro, di <i>prenditore</i> a chi lo riceve, soppressi i nomi di mutuante e mutuatario .....       | ivi |
| 14° Comunicazioni alla Commissione pel Codice di Marina mercantile .....                                                                                                                         | ivi |

## N° 18

## Seconda tornata del 6 maggio.

|                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1° Continuasi l'esame del 2° libro del Codice. — Si sopprime come superflua la disposizione che permette farsi il contratto di assicurazione per iscrittura privata.....                                | PAG. 108 |
| 2° Nuova redazione dell'art. 396, e risoluzione del relativo quesito del Ministro Guardasigilli .....                                                                                                   | » ivi    |
| 3° Osservazioni sulla clausola <i>a buona o cattiva notizia</i> . — Inefficacia di essa a render valido il contratto. — In conformità di tali osservazioni si redige la disposizione dell'art. 397..... | » 109    |
| 4° Modificazione dell'ultima parte dell'art. 398.....                                                                                                                                                   | » ivi    |
| 5° Inconvenienti cui dà luogo la disposizione dell'art. 400. — Se ne propone e se ne delibera la soppressione .....                                                                                     | » 110    |
| 6° Coordinamento delle disposizioni degli articoli 413 e 404.....                                                                                                                                       | » ivi    |

## N° 19

## Tornata del 7 maggio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1° Si continua e si compie l'esame del secondo libro del Codice, quantunque non si trovi presente la maggioranza della Commissione - Ragioni per le quali non si abbandona il sistema del Codice di non definire solo in modo generale le avarie comuni e le particolari, ma d'indicare le principali sì delle une che delle altre..... | » 112 |
| 2° Si aggiungono altri casi di avarie in entrambe le categorie, seguendo in parte gli esempi di Codici stranieri, ed in ispecie dell'Olandese.....                                                                                                                                                                                      | » ivi |
| 3° Alcune avarie erroneamente comprese nel Codice Albertino tra le particolari si dichiarano comuni.....                                                                                                                                                                                                                                | » 113 |
| 4° Aggiunta di una nuova disposizione nel caso in cui la mala qualità della nave sia la causa originaria dei danni e delle spese....                                                                                                                                                                                                    | » ivi |
| 5° Aggiungesi fra le avarie particolari l'incendio.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | » ivi |
| 6° Soppressione della disposizione dell'art. 443, la materia della quale è contemplata nel titolo <i>Del Capitano</i> .....                                                                                                                                                                                                             | » ivi |
| 7° Modificazione e coordinamento degli art. 451 e 245 in rapporto con la disposizione dell'art. 300.....                                                                                                                                                                                                                                | » 114 |
| 8° Soppressione dell'art. 452 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » ivi |
| 9° Mutamento nell'ordine dei due ultimi titoli di questo libro ....                                                                                                                                                                                                                                                                     | » ivi |
| 10° Si stabilisce un periodo di prescrizione per l'azione di rivendica della proprietà della nave.....                                                                                                                                                                                                                                  | » 115 |
| 11° Modificazione e coordinamento degli articoli 461 e 403....                                                                                                                                                                                                                                                                          | » ivi |

**Seconda tornata del 7 maggio.**

- 1° Si prosegue l'esame dei lavori in corso, benchè non sia raccolta la maggioranza dei Membri della Commissione — Discussione intorno ad un nuovo titolo sul *pegno* — Si stabilisce esser necessaria almeno la privata scrittura per costituire il pegno commerciale, quando l'oggetto della convenzione superi le lire 500. . . . . PAG. 117
- 2° Ma in mancanza di scrittura, il contratto non sarà nullo che rispetto ai terzi . . . . . » ivi
- 3° Speciale disposizione per la costituzione del pegno sopra effetti commerciali all'ordine . . . . . » ivi
- 4° Disposizioni per la vendita dell'oggetto dato in pegno . . . . . » 118
- 5° Rinvio al titolo relativo quanto alle navi . . . . . » ivi
- 6° Rinvio alle Leggi, Regolamenti speciali e Statuti per gli Stabilimenti pubblici, Società, Casse di prestiti, ecc. . . . . » ivi
- 7° Rinvio al Codice civile, in quanto la materia non è in via di eccezione regolata dalla Legge commerciale . . . . . » ivi
- 8° Disposizione con cui si dichiara non essere in facoltà del creditore di fare ordinare giudizialmente che la cosa data in pegno rimanga presso di lui in pagamento del debito . . . . . » ivi
- 9° Comunicazione della deliberazione presa sull'anzidetta disposizione alla Commissione speciale pel Codice civile . . . . . » 119
- 10° Discussione intorno alla natura civile o commerciale del pegno quando si costituisce per un atto commerciale solo riguardo ad una delle parti . . . . . » ivi
- 11° Discussione sulla competenza del Tribunale di Commercio da cui debba ordinarsi la vendita della cosa data in pegno . . . . . » ivi
- 12° Incarico ai Segretari di curare la stampa dei lavori già compiuti, ed aggiornamento delle tornate della Commissione al dì 20 maggio . . . . . » ivi

**Tornata del 20 maggio.**

- 1° La Commissione trovandosi costituita in numero, approva le deliberazioni prese nelle due ultime tornate dai Membri presenti alle medesime . . . . . » 121
- 2° Relazione di uno dei Commissari sui concetti di massima ch'ei crede doversi seguire nella compilazione del titolo sulle *Società commerciali* a lui affidata . . . . . » 123



## N° 22

**Seconda tornata del 20 maggio.**

- 1° Discussione se debba mantenersi la necessità dell'autorizzazione governativa per le Società anonime e per quelle in accomandita per azioni al portatore, e se debba anzi estendersi alle Società in accomandita per azioni nominative. — La maggioranza della Commissione si pronuncia pel mantenimento e per la estensione di questa tutela governativa..... PAG. 126
- 2° Discussione sulla istituzione del Commissario regio in confronto di quella dei *censori* eletti dai soci. — La Commissione preferisce la prima..... » 128
- 3° Si dichiara essenziale alla costituzione della Società la scrittura, nonchè l'adempimento di altre formalità. — La prova orale potrebbe ammettersi per istabilire l'esistenza di fatto di una Società in nome collettivo..... » 129
- 4° Discussione se per provare le associazioni in partecipazione debba dichiararsi necessaria la scrittura od un principio di prova per iscritto qual condizione dell'ammissione della prova testimoniale. — Rinvio della discussione..... » 130

## N° 23

**Tornata del 21 maggio.**

- 1° Esame del titolo sulle *Società commerciali*, compilato secondo le massime adottate nelle due tornate precedenti. — Soppressione dell'art. 28 del Codice Albertino..... » 132
- 2° Disposizione relativa alla sede delle Società che abbiano più stabilimenti..... » ivi
- 3° Definizione dei diritti del creditore del socio verso la Società. — Eccezione alla legge comune..... » ivi
- 4° Aggiunte alle disposizioni del Codice Albertino sulle Società in nome collettivo e su quelle in accomandita semplice..... » 133
- 5° Ragioni che persuadono la Commissione a conservare la proibizione al socio accomandante di fare alcun atto di amministrazione e di essere impiegato della Società..... » ivi
- 6° Nuove disposizioni intorno alle Società in accomandita per azioni » 135
- 7° Ed intorno alle anonime..... » ivi
- 8° Perchè la Commissione non crede doversi nel Codice far menzione delle frazioni di azioni..... » ivi
- 9° Nè fissarsi un minimo del valore delle azioni ed un massimo del capitale sociale..... » ivi
- 10° Nuove guarentigie per la serietà e lealtà delle Società commerciali per azioni..... » ivi

- 11° Disposizioni sulla natura ed obbietto della prima assemblea generale degli azionisti. — Perchè non si è attribuito ad essa l'incarico di nominare i *censori* della Società..... PAG. 135
- 12° Si delibera che la Commissione riesamini l'intero Codice per apportarvi miglioramenti di dettato..... » 136

N° 24

**Seconda tornata del 24 maggio.**

- 1° S'imprende l'esame del 1° libro del Codice. — È qui collocata la enumerazione degli atti commerciali, distinguendosi in separati articoli, quelli che sono tali per se stessi, e quelli che tali sono reputati dalla Legge ... » 138
- 2° Proposta di soppressione delle parole *per la navigazione interna ed esterna* nel n° 9 dell'art. 2 del nuovo Codice (art. 673, n° 1 Cod. Albert.). — In seguito di contrarie osservazioni la proposta è ritirata..... » ivi
- 3° Modificazioni dell'art. 2 del Codice Albertino e coordinamento delle sue disposizioni con quelle relative del nuovo Codice civile .. » 139
- 4° Altre modificazioni di coordinamento, e soppressione degli articoli 5 ed 8 del Codice Albertino ..... » 140
- 5° Discussione se convenga mantenere la necessità dell'autorizzazione maritale alla donna che intenda esercitare la mercatura. — La Commissione si pronuncia in senso affermativo..... » ivi
- 6° Si decide che la disposizione dell'art. 14 debba trasportarsi nella Legge transitoria..... » 141
- 7° Comunicazione alla Commissione speciale pel Codice civile ..... » 142.
- 8° Esame del titolo 2°. — Discussione se debbansi introdurre nuove disposizioni sulle convenzioni concluse per telegrammi. — La Commissione si pronuncia in senso negativo, estendendo solo, con lieve modificazione, ai telegrammi le disposizioni relative alle lettere..... » ivi
- 9° Si determina l'ordine delle materie di questo primo libro e di tutto il Codice..... » 143
- 10° S'imprende la revisione del dettato del Codice..... » 144

N° 25

**Tornata del 22 maggio.**

- 1° Si ripiglia l'esame del titolo sulle Società. — Disposizioni intorno alle riunioni degli azionisti ..... » 146
- 2° Discussione se possa, riuniti gli azionisti, variarsi l'ordine del giorno dell'Assemblea. — La Commissione si pronuncia in senso negativo..... » ivi



- 3° Si risolve di non ammettere la proibizione all'azionista di rappresentarne più di due altri nell'Assemblea ..... PAG. 146
- 4° Si discute se debbano introdursi nuove disposizioni intorno alle obbligazioni sociali. — Risoluzione negativa..... » 147
- 5° Disposizioni sulle forme dei contratti di società, sullo scioglimento di esse e sulla estinzione dell'obbligazione solidale. — Non danno luogo a discussione ..... » ivi

## N° 26

**Seconda tornata del 22 maggio.**

- 1° Uno dei membri della Commissione espone le modificazioni da lui preparate al titolo dei *Commissionari*. — Estensione del loro privilegio sugli altri creditori del committente... » 150
- 2° Modificazione dell'art. 105. — Rinvio al titolo *Del pegno* ..... » 151
- 3° La lettera di vettura, non altrimenti che la polizza di carico, potrà farsi all'ordine o al portatore..... » ivi
- 4° Si decide non introdurre nel Codice speciali disposizioni sui trasporti per ferrovie..... » ivi

## N° 27

**Tornata del 23 maggio.**

- Discussione sulla quistione se debbasi prescrivere per legge che le associazioni in partecipazione non possono provarsi solamente con testimoni, quando manchi un principio di prova per iscritto. — La maggioranza della Commissione si pronuncia per l'affermativa ..... » 153

## N° 28

**Seconda tornata del 23 maggio.**

- 1° Si esamina il nuovo titolo sui *contratti commerciali*. — Ragione della sua brevità..... » 159
- 2° Un primo articolo non è che l'art. 28 del Codice Albertino alquanto modificato ..... » ivi
- 3° Si stabilisce in un secondo articolo il principio che la solidarietà dei coobbligati e dei fideiussori si presume, se non v'ha convenzione contraria..... » 160
- 4° In un terzo articolo si provvede al caso in cui la convenzione sia commerciale solo per una delle parti. — Discussione sulla natura della prova. — Si stabilisce che non possa neppure il commerciante, tratto dal non commerciante innanzi al foro commerciale, opporre la prova orale della liberazione, quando l'obbligazione dipenda da un titolo scritto ..... » ivi

- 5° Gli altri tre articoli sono anche adottati: essi riguardano i modi di provare i contratti commerciali ..... PAG. 161
- 6° Si ripiglia la revisione generale di tutto il Codice. — Si stabiliscono nuovi termini per esigere il pagamento o l'accettazione della cambiale, e per esercitare il regresso nelle azioni dipendenti da titolo cambiario..... » 162

## N° 29

**Tornata del 24 maggio.**

- 1° Si adottano due articoli intesi a reprimere con le pene rispettivamente della bancarotta semplice e della bancarotta fraudolenta quei soci amministratori che secondo i diversi casi avessero per loro fatto colposo o doloso tratta a fallimento la Società..... » 164
- 2° Disposizione intorno alla revocabilità del gerente nelle Società in accomandita per azioni..... » ivi
- 3° Esame delle disposizioni intorno alle associazioni in partecipazioni ed alle associazioni mutue. — Ragioni per le quali queste non si sono assoggettate alla necessità dell'autorizzazione governativa » ivi
- 4° Esposizione delle ragioni per le quali la Commissione non crede doversi introdurre nel Codice di Commercio speciali disposizioni sulle assicurazioni terrestri..... » 165

## N° 30

**Tornata del 25 maggio.**

- 1° Esame di un nuovo titolo sulla *vendita*. — Perchè sonosi limitate le relative disposizioni alle eccezionali esigenze del commercio in determinati casi ..... » 168
- 2° Una disposizione dichiara valida la vendita della cosa altrui... » 169
- 3° Si riproduce, modificandolo, l'art. 1682 del Codice civile Albertino » 170
- 4° Esposizione della materia codificata nei successivi articoli di questo titolo . . . . . » ivi

## N° 31

**Seconda tornata del 25 maggio.**

- 1° Aggiungesi una disposizione al titolo della *vendita* per regolare il caso in cui il compratore rifiuta di ricevere le merci provenienti da altra piazza, ed il venditore o speditore non sia residente nel luogo..... » 172
- 2° Si ripiglia la revisione generale di tutto il Codice. — Discussione se convenga regolare legislativamente gli effetti della girata in bianco sulle cambiali, e delle girate false. — La Commissione si pronuncia per la negativa..... » 173

**Tornata del 26 maggio.**

- 1° Si continua e si compie la revisione di tutto il Codice. — Proposta della Commissione pel Codice di Marina mercantile perchè due articoli inseriti nel Progetto di esso fossero collocati in quello di Commercio. — La proposta è respinta ..... PAG. 177
- 2° Ma invece s'introduce nel Codice di Commercio la disposizione del Progetto del Codice di Marina mercantile circa la necessità del previo parere degli Ufficiali di bordo purchè il Capitano o Padrone possa decidere l'abbandono della nave. — Si sopprime la esclusione del Medico tra gli Ufficiali che debbono manifestare tal parere ..... 178
- 3° Si fa rilevare una contraddizione tra il Progetto del Codice di Marina mercantile e il Codice di Commercio circa al nolo dovuto al Capitano se il viaggio è rotto per morte, malattia o altro caso di forza maggiore riguardante la persona del passeggiere. — Si decide riferirne al Guardasigilli. .... » ivi
- 4° Si discutono alcune proposte fatte pervenire alla Commissione dalla Camera di Commercio di Torino ..... » 179
- 5° Si affida ai Segretari la cura della stampa del Progetto definitivo » ivi

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

D  
5753

M 900000937

